

## NOBILI E POPOLANI A CONFRONTO. IL CASO DI CAPODISTRIA DEL 1770.

GIOVANNI RADOSSI  
Centro di ricerche storiche  
Rovigno

CDU: 323.38(497.4Capodistria)"1770"(093)  
Saggio scientifico originale  
Dicembre 2014

*Riassunto:* Nel 1770 i Popolani di Capodistria si lamentarono che i Nobili disponevano ad arbitrio delle cose appartenenti al pubblico governo, e pertanto imploravano di eleggere due Sindici, scelti tra i Capi Famiglia, quali loro rappresentanti. La risposta "illuminata" del podestà-capitano non si fece attendere a lungo, per cui emanava la necessaria *Terminazione*, sottoponendola ovviamente all'approvazione del Senato. I Nobili denunciarono il "secreto Maneggio" ad opera dei Popolari, che inquietavano la pace. Il Senato giungeva alla conclusione di annullare la citata *Terminazione*, poiché le cose dovevano rimanere nella primitiva situazione, "a conforto del Ceto Nobile". L'incerto dibattito e i mal riusciti tentativi riformistici rappresentati in questo documento, mettono a nudo la stanchezza dell'intero sistema, facendo emergere i conflitti in ambito sociale ed economico: il vecchio stato veneziano non era più riformabile, poteva semmai essere guidato alla sua conclusione.

*Abstract:* In 1770, the Commoners of Capodistria/Koper complained that the Nobles were allowed to use at their will the things belonging to the public government and therefore asked to elect two Mayors, chosen among the Heads of the Families as their representatives. The "enlightened" answer of the podestà-captain was prompt: he issued the necessary *Termination* submitting it for approval by the Senate. The Nobles denounced the "secret intrigue" carried out by the Commoners, thus imperilling peace. The Senate decided to cancel the mentioned *Termination* because things were to remain in the primitive state, "to the advantage" of the Noble Class. The uncertain debate and the unsuccessful reform attempts represented in this document, show the weariness of the system, bringing out conflicts in the social and economic sphere: the old state of Venice could not be reformed, it could just be lead to its conclusion.

*Parole chiave:* Capodistria, Nobili, Popolani, Almerigotti, Girolamo Marcello, Nicolò Berengan

*Key words:* Capodistria/Koper, Nobles, Commoners, Almerigotti, Girolamo Marcello, Nicolò Berengan

Nell'anno della "Natività 1770. Ind. 3za li 6. del Mese di Maggio, (...) in Capodistria, nella Casa della solita Abitazione" del pubblico notaio Giovanni Ambroso de Belli, "situata nella Contrada del Porto", alla presenza di Zuanne Sergas q. Zuanne, e Simon Grisonich q. Giacomo, ambedue testimoni, si costituirono personalmente il Marchese G. Gravisi e F. Conte di Tarsia – Sindici, rappresentanti la "Sp.le Comunità", i sig. F. Ingaldeo, P.P., E. Belgramoni e G. Barbo - Giudici, G. Almerigotto, E. Belgramoni e G. Sereni – Provveditori alla Sanità, i Verzi, Gavardo e Zarotti - Provveditori al Fontico, il Conte P. Fini – Capitano di Schiavi, e numerosi altri Cittadini Nobili (Manzioli, Barbabianca, Conti Carli, de Belli, Conti Brutti), per nominare, creare ed istituire quale loro "Procuratore, Nunzio e Comesso il Nob. Sig. Francesco Almerigotti accettante, e tal carico ricevente, impartindo al medemo ampla, ed assoluta facoltà di poter a nome, e per nome delli medemi Sig. Costituenti proseguire i ricorsi, e l'istanze fatte a nome di quello Sp. Coll., e de Cittadini predetti innanzi gl'Ecc. Coll., Ser. Senato, & inanzi qualunque altro Ecc. Magistr., & a piedi occorrendo del Nostro Ser., e Clementissimo Prencipe, implorando quei provvedimenti, e ripari sopra le novità che vengono intentate da questi Popolari"<sup>1</sup>. Infatti, il 10 dicembre 1769 era stata presentata nelle mani del Podestà e Capitano di Capodistria, Girolamo Marcello, una supplica / richiesta da parte di "Damiani q. Valerio Capo della Contrada di Pontepiccolo di questa Città<sup>2</sup>, unitamente agl'altri Capi delle Contrade, e per nome de Capi delle Famiglie de Popolari di questo Luogo", poiché "questo Fedeliss. Popolo da gran tempo [era] posto alle penose sofferenze, che (...) gli [andava] promovendo il Ceto Nobile di questo Consiglio, reso finalmente incapace di perseverare nell'oppressione de pesi, che se gli adossa[va]no, si trova[va] necessitato di rinovare (...) i ricorsi, implorando coi più fervidi Voti accompagnati dalle lagrime, e dai sospiri, il respiro di quella Grazia, che nell'Istria [era] concessa ai

1 Cfr. p. 3-4 del documento allegato.

2 Vincenzo Gritti, podestà e capitano giustinopolitano, così la descriveva nella sua relazione (10 giugno 1762) di fine mandato: "(...) Giace la città sopra uno scoglio circondato parte dal mare e parte da Paludi e marassi intransitabili, comunica con la terra ferma mediante un lungo ponte di Pietra, sostenuto da molti archi, che di tratto in tratto vanno cedendo, a capo del quale è piantato un Castello di antica struttura con quattro angoli a modo di Turrioni, ma cadente, rovinoso ed inabile a qual si sia difesa. V.ra Ser.tà l'ha fornito di pezzi di Artiglieria numero 11 quale presente a nulla serve per essere scavalcata attesa l'innabilità delle mure fatte cadenti ed imperfette al necessario maneggio. Pare che la Pubblica Maturità avesse ne' tempi addietro l'idea di rasarlo sino al cordone e convertirlo in un forte con due Baloardi alla moderna per stabilire alla Città un propugnacolo" [Cfr. *AMSI*, v. XI (1894), p. 100-101], .

Sudditi del felicissimo sempre Augusto Dominio”<sup>3</sup>. In pratica, i Popolani lamentavano che pur essendo “ristretto il numero de Nobili, altrettanto estese si manifesta[va]no le loro mire a condensare in pochi tuttocìò, che dovrebbe a comune solievo diffondersi, disponendo ad arbitrio con sensibile pregiudizio de Popolari delle cose tutte appartenenti al Governo, e travagliando a defraudare le Leggi (...), seduc[evano] con l’esempio i più docili a rendersi contumaci, e fomenta[va]no li scostumati a riddurre a principj la trasgressione”<sup>4</sup>. I Popolari denunciavano, in particolare, l’abuso delle “rebotte, (...) le disposizioni arbitrarie per oggetti particolari, voluttuosi e superflui negli usi del Dazio del Vino”<sup>5</sup>, l’estrema licenza nell’amministrare gli affari della “dispensa dell’Anno 1764”, per cui l’”Oligarchia” non avvertiva “l’infortunio, e l’afflizione del Popolo, niente badando ai gemiti di cinquemille Abitanti”.

Tutto questo “disordine”, affermavano, derivava dal fatto “non aver il Popolo di Capodistria quei Capi, che godono molte Città principali dello Stato, ed altri luoghi della Provincia, che sostengono all’emergenze le sue ragioni contro gl’insulti dell’ingiustizia. Pola, Dignano, Albona, Rovigno<sup>6</sup> elegono con titolo de Sindici<sup>7</sup>, e Proc. uno, o due Soggetti, che dove insorgono le occorrenze spongono li suoi gravami, e non risentono quei pregiudizi, che siamo costretti di tollerare noi miseri, oltre le molesti angustie, che ci derivano dalla più densa indigenza”<sup>8</sup>. E pertanto i Popolari, “vittime del privato interesse, venivano d’umiliarsi” con questa riverente “preghiera”, implorando che in avvenire potessero “alla presenza

3 Vedi p. 4.

4 Cfr. p. 5.

5 Era ritenuto uno dei prodotti più importanti dell’economia agricola locale che poteva contare, in particolare, su alcuni definiti “arciereggi” del territorio: il *Re-fosco*, la *malvagia*, il *moscatello* e il *piccolite* (cfr. VIASCHI, p. 7, 8 e 10).

6 Zuan Gabriele Badoer, “ritornato podestà e capitano” di Capodistria, nella sua relazione (1 agosto 1748), così aveva visto Rovigno: “(...) All’incontro la terra di Rovigno, trovasi privilegiata da numerosa Popolazione; e quel segno, che in gran parte contende col bisogno per il necessario sostentamento alla vita umana, da che proviene, che l’interesse prevale ad ogni riguardo con violazione ed offesa in genere delle Pubbliche Leggi (...), [dove] il suggerimento di levare dalla Terra medesima un qualche numero di famiglie per ripartirle nelle altre città”; ma il podestà successivo, Nicolò Maria Michiel (28 novembre 1749), precisava: “(...) È Rovigno paese il più popolato della Provincia e che unisce al numero de suoi abitanti un particolar spirito d’Industria. Il suo territorio ristretto non ha angolo che a forza de sudori non si renda in qualche modo fruttuoso e con l’impegno d’una fiorita marinarezza et ingegnoso traffico quelli sudditi cercano di mantenersi ed aumentare li loro propri vantaggi” [*AMSI*, v. XI (1894), p. 70 e 80].

7 Precisa B. BENUSSI (*L’Istria*, p. 268): “Negli ultimi anni del secolo, a tutela degli interessi dei popolani furono creati i sindici del popolo, i quali nelle loro funzioni ricordano da vicino i tribuni della plebe della Repubblica romana, e che ben presto si acquistarono notevole ingerenza in tutta l’amministrazione comunale”.

8 Vedi p. 5 del Documento.

della Pub. Rappresentanza eleggere due Sindici, o Proc., che a Bossoli, e Ballotte” fossero con la maggior parte de voti “trascelti da tutti li Capi di Popolare Famiglia, onde investiti questi dell’Autturità di comparire innanzi gl’Eccell. Rettori, Magistr., e Tribunali ad esporre i gravami sopra tutto ciò che al Popolo, ed alla Povertà del Paese riuscisse pregiudiziale”.

La risposta, piuttosto “illuminata” del podestà-capitano, non si fece attendere a lungo, poiché già il 17 dicembre successivo emanava la necessaria *Terminazione*, nel cui preambolo dichiarava di aver verificata, sin dal primo esordio della sua reggenza, l’esistenza dei “disordini, e li abusi esposti nel Memoriale presentato dalli Capi delle Contrade, e Famiglie di questa Città”, dicendosi impegnato ad “addattare un corrispondente provvedimento, dipendente da esso l’interesse, l’armonia, e la quiete tra questi Sudditi”; e, a seguito delle sue “zelanti meditazioni” stabiliva, decretava ed ordinava “la perfetta esecuzione in qualunque tempo degli *infrascritti Capitoli*”:

1. che venissero registrati in un “Libro tutti li Capi di Famiglia di questo Popolo” che da dieci anni avessero fissato a Capodistria la loro “permanenza e Domicilio”;
2. che codesti Capi famiglia, “previo l’Invito col suono della Campana grande del Duomo”, si dovessero radunare nella sala grande del pubblico Palazzo ed alla presenza del rettore essere eletti “a Bossoli e Ballotte (...) coll’avvertenza però, che la Elezione debba cader ne’ migliori, e più sufficienti, e che sappiano sopra tutto leggere, e scrivere, intendendosi assolutamente esclusi da tale impegno tutti quelli, che man-cassero di tale requisito”;
3. che i Sindici o Procuratori, così eletti, rimanessero in carica per il corso di un anno, senza alcun indennizzo, ed “un Mese avanti il terminar di detto periodo ne *fossero* eletti altri due in loro vece, e così successivamente di Anno in Anno con l’ordine stesso”;
4. che detti rappresentanti potessero svolgere in decorosa forma la loro funzione, e avessero “il primo luogo immediatamente dopo li Sig. Sindici del Collegio de Cittadini, locchè s’intenda tanto ne’ Colleg. antedetti de Cittadini medesimi, che nella Banca del Duomo, ed in qualunque altro incontro”;
5. che non potessero radunare il loro Consiglio in minor numero di 50 Capi famiglia, e “diversamente operando si *intendesse* nullo, ed invalido ogni loro operato in detto Consiglio”;

6. ed, infine, che detti Sindici o Procuratori fossero tenuti a “destinare Persona di fede, cognizione, e probità conosciuta, che abbia ad intervenire agl’Estimi annuali del Vino”, per assistere poi “al Comparto del Dazio, a scanso d’ogni mottivo o reale, o presunto di scontentezza, e reclamo nella Popolazione”<sup>9</sup>.

Il 17 dicembre 1769, il podestà e capitano G. Marcello si premurò di far inoltrare al doge Alvise Mocenigo – *Serenissimo Principe*, la Terminazione perché fosse sottoposta al vaglio del Senato, accompagnandola con un’accurata quanto preoccupata informazione e con il fine di prevenire eventi di “pessima conseguenza”, prodotti dal peso del sacrificio patito dei “propri sudori” da parte dei Popolani, “a differenza delle Persone Nobili di questa Città”. Infatti, scriveva, “il ristauo d’una Strada Maestra, che mette al Confine degl’Esteri, [*e che*] doveva eseguirsi con l’esazione d’una Tansa in ordine a Decreti di Vostra Serenità con regole di proporzione (...) [*non venne*] redenta dalle rovine, né compita, se non con l’eccessivo dispendio, e coll’opera de miserabili”; inoltre, nel 1764, “gemono questi Abitanti nell’estrema indigenza de Viveri”, per cui sarebbero certamente “periti se la Pubblica Munificenza non fosse accorsa con copiose dispensazioni”<sup>10</sup>; ed infine, concludeva, il dazio del vino a spina, che mirava “all’universale sollievo de Popolari, (...) *era stato [invece]* disposto a talento di chi ne aveva l’ispezione senza verun vantaggio di questi Abitanti”. Costoro, oltre alle esposte vessazioni, erano soggetti “a varie violenze, e discapiti promossi da Privati, che profitano della loro miseria, e turbano la tranquillità, e la pace tra Sudditi cotanto necessaria alla sussistenza de Stati”<sup>11</sup>.

Per tutti questi motivi, i Popolani avevano “rinvigorito” le loro rimostranze al rettore, producendo “l’inserta Supplicazione” e proponendo di “ritrovare il rimedio alle proprie sventure nella istituzione di due Soggetti, che col nome di Sindici dirigano con regolato sistema gli affari, che lo riguardano, e lo preservino dagl’indebiti pesi”.

9 Vedi le p. 8-10.

10 In conseguenza della continua diminuzione degli abitanti – a seguito delle guerre e delle pesti, e quindi anche delle braccia atte al lavoro “unito il peggioramento delle condizioni climatiche”, il raccolto dei *cereali* era andato costantemente scemando, e negli ultimi tempi non bastava ai bisogni della provincia, per cui si dovettero importare dall’estero grani e farine; “vi furono anni di grande carestia, durante i quali il governo di Venezia venne in soccorso con larghezza veramente paterna: così nelle annate critiche 1764, 1769 e 1773 *occorse nell’assistere quelle infelici popolazioni con suffragi di grani per la somma di ducati 102.848, a titolo di prestanza o quasi in dono*” (BENUSSI, *L’Istria*, p. 364).

11 Cfr. p. 11-13 del Documento.

Il podestà-capitano era fermamente convinto che fosse “partito più cauto di affidare, e distribuire la Deputazione di una Città situata alla frontiera degli Esteri a due Corpi”, come indicato nella “capitolata Terminazione”, quale migliore provvedimento cui era giunto “dopo fervorose meditazioni [sulle] circostanze della Popolazione”, con l’impegno di mantenere costante la quiete e la società di cinquemilla Sudditi”, la dovuta disciplina e “produrre l’allontanamento degli enunciati disordini”: del resto, il “Popolo di Rovigno<sup>12</sup>, esistendo alla condizione di questo, *aveva* implorato il medesimo stabilimento, e lo *godeva* sin dall’Anno 1663”<sup>13</sup>.

Alla presenza di “S. E. Podestà”, la Consulta e il Collegio si riunirono, a loro volta, il 27 gennaio 1770, poiché da sempre chiamati “per attendere alla dirrezione degl’affari Civici, ed Economici, e per assistere in tutte le occorrenze questo Popolo”, in quest’occasione, però, senza alcuna ingerenza dei Popolari. Nella “Parte posta” in quel “Colleggio”, i Nobili denunciavano un “secreto Maneggio<sup>14</sup> per opera di alcuno di essi Popolari, che fatti Capi inquietano la pace della Plebe stessa, suscitando in essa per private loro idee, ed interesse di procurare un’insolita, e mai praticata Creazione di due Sindici del Popolo, uno dell’ordine de Bottegghieri, e l’altro de Plebei”, per cui con permissione ed assenso del podestà, inviavano al Doge “fervide istanze (...) perche non abbiano il mal divisato effetto le intentate novità meditate dal genio mal affetto di alcuni Popolari, onde rimanga preservato a questo Sp. Consiglio il possesso del di lui mai violato diritto, e la quiete tra questo Sp. Consiglio, e Popolo, come fu fin’ora goduta”. E così con il Memoriale del 13 marzo successivo, inviato al “Serenissimo Prencipe” e che contestava i contenuti della Terminazione podestarile, ribadivano la pericolosità dell’iniziativa che metteva la “Città in combustione (...) sotto speciosi falsi pretesti, (...)

12 Si trattava di misure fiscali a sostegno dei prodotti agricoli (vino ed olio, ma anche pesce salato), spesso oggetto di contrabbando; ecco come Iseppo Michiel, già rettore capodistriano, relazionava (6 giugno 1766) a fine mandato: “(...) Gli Abitanti di Rovigno, che hanno il maggior prodotto, fatti arditi e confidenti in mare per il continuo esercizio della Navigazione, colgono francamente le congiunture di tempi burrascosi e sfuggono con le barche cariche a Fiume, Trieste ed altri luoghi. Di questo disordine ho già reso conto col mio umilss.mo dispaccio de dì 19 febbraio 1764 m. v. ed ho umilmente rassegnato che troppo tenue il Presidio di una Compagnia in Capodistria per tante esigenze” [AMSI, v. XI (1894), p. 291 e 121]. Va qui ricordato che questo I. Michiel è il medesimo podestà-capitano che si era portato a Rovigno (13 marzo 1766!) onde introdurre una più giusta ripartizione dei pesi fiscali ed un più oculato controllo dei beni e del denaro pubblico, emanando una Terminazione nella chiesa collegiata di S. Eufemia, *inter missarum solemnia* (cfr. RADOSSI, “Un estremo”, p. 196-197, 213).

13 Si veda p. 14.

14 Addirittura “tremano li ben intenzonati, e colti Cittadini, che servono senza emolumento con decoro ne Civici Uffici all’idea di tal tentativo, contrario alle Consuetudini”(vedi p. 17).

insinuando al più rozzo Popolo sostenuto da Cittadini Lavoratori di Campagna<sup>15</sup> i loro privati vantaggi (...), che facilmente *potevano* invogliare in perpetui dissidi la devota Città”. Poiché “l’eccedente numero de Lavoratori di Campagna”, votanti nel Maggior Consiglio capodistriano, “non lasciava sperare il consenso de Voti per la preservazione della devota Città da così pericolose mutazioni”, i Cittadini formulavano “riverentissime istanze al Magistrato de Deputati, ed Aggiunti alla Provision del Denaro”, onde rappresentare le proprie ragioni<sup>16</sup>.

Frattanto, nei giorni seguenti, furono denunciati vari tentativi (o presunti tali!) di ostacolare l’opera dei due *Sindici*, P. Gavardo e N. Basseggio, “principali promotori, e fautori del nuovo sistema posto in essere con la Terminazione 17. Dicembre 1769. di S. E. Pod., e Cap. (...), ammoniti di desistere a fomentare, e sostenere il Popolo di Capodistria”, ma, non risultando verificate tali persecuzioni, “insidie e minacie praticate dai Nobili”, il Tribunale dei Capi non trovò motivo di procedere ulteriormente, chiudendo così il caso<sup>17</sup>.

Soltanto a questo punto (19 maggio 1770), sentito il parere favorevole e rispettiva ingiunzione del Senato, fu richiesto di far pervenire “per lume” copia degli atti ai “due ultimi ritornati [*rettori*] da Capodistria per le già commesse necessarie Informazioni nel total della materia”. E così Nicola Berengan e Nicolò Corner – ambedue già podestà-capitani giustinopolitani (1766-1767 e 1767-1768) – “comandati espressamente di estendere i loro sentimenti” sul caso, indirizzarono una “Scrittura” al Doge, in data 28 agosto 1770, producendo così il documento più corposo (ben 15 pagine!) di questa “lite”, fonte primaria di informazione per giungere a un’auspicata equa soluzione della vertenza.

Al fine di “rassegnare” i loro “divoti sentimenti” circa il progetto di modifica della “interior polizia di una Città Capo di estesa Provincia”, i due (ex)rettori avvertono il bisogno innanzitutto di “esporre alla Publica Sapienza la configurazione Statutaria, e attuale del Municipale Governo, la qualità de Cambiamenti, che si propongono, le sode Massime

15 Cent’anni più tardi, nel 1879, essi venivano così descritti: “La *classe agricola di Capodistria* si distingue in due. Sono pochi i villici che abitano la campagna, e molti invece che stanno in città. Questi secondi escono di buon mattino dalle loro case, e, compiti i lavori della giornata nei campi, a sera ritornano in seno alle loro famiglie. Han l’epiteto di *Paolani*, e si ritiene comunemente che dicansi così per esser anch’essi veri *popolani* della città di Capodistria” (VIASCHI, p. 5).

16 Cfr. p. 16-18.

17 Vedi p. 21-23.

di Stato comunemente ricevute dai Saggi; l'esame de' motivi introdotti per avviarsi al nuovo meditato stabilimento, e finalmente gli effetti, che derrivare ne possono"<sup>18</sup>; ma prima di ogni altra cosa, nella loro Scrittura, illustrano la vigente Costituzione di Capodistria, "quale consta da suoi Statuti approvati dalla Sovrana Autorità, e dalla personale esperienza fatta nel servire imperfettamente alla Patria in quel Reggimento":

La Città di Capodistria ha un Consiglio, che nei Statuti, e nel comun uso si chiama Maggiore. Da antichissimi tempi egli è composto di Famiglie Originarie del luogo, e da alcune in progresso aggregate, dentro alle quali per successiva legittima Discendenza egli è chiuso. Di queste Famiglie altre con qualche Patrimonio conservata una colta educazione sussistono in quel grado di condizion civile, che nei Statuti, ne Pub. Atti, e in molti Sovrani Rescritti si trova qualificata col titolo di Nobiltà; altre, e sono il maggior numero, per forza del tempo delle umane vicende costrette a vivere con esercizi, e professioni meccaniche, sebbene in vigor della legittima lor discendenza godano i diritti di detto Consiglio tragono vita pescareccia, e campestre, con disposizioni di spirito, con costumi, e con sembianze naturali all'infimo stato degli Vomini. Tutte l'altre Famiglie non comprese nel Consiglio, e per lo più di origine forastiera al Paese, corron sotto nome di Popolo<sup>19</sup>.

Il Maggior Consiglio eleggeva tutte le cariche "urbane" dal novero dei propri membri componenti; le più importanti, a dire dei rettori, erano:

due Sindici Deputati della Comunità, che la Città rappresentano, e siedono in varie Pub. Funzioni a lato di chi sostiene la figura di V. Ser.; quattro Giudici, due de quali con uno de NN. HH. Consiglieri giudicano le Cause de piccioli danni inferiti, dalle cui Sentenze si appella al Pub. Rappresentante; Un Capitano, o Giudice degli Schiavi abitanti nel Territorio, che decide le lor tenui Questioni; (...). Da un Colleggio finalmente tratto dallo stesso Consiglio si maturano le materie da proporsi al medesimo, e si hanno alcune ispezioni sul Fontico principalmente, pressiedendo però sempre al Colleggio stesso<sup>20</sup>.

<sup>18</sup> Si vedano p. 25-28.

<sup>19</sup> Cfr. p. 29-31 del Documento. Siccome, poi, il numero delle appellazioni che venivano presentate agli auditori delle sentenze andava aumentando di anno in anno (con l'incremento dei costi e molta perdita di tempo!), si era stabilito (a partire dal 1584) "che fossero eletti due nobili veneziani col titolo di *consiglieri* [qui citati dai due podestà-capitani], che risiedessero in Capodistria, e che assieme a quel podestà-capitano costituissero il tribunale d'appello, il cosiddetto *magistrato di Capodistria*"; esso era tenuto, oltre alla visita in provincia (= *andare in pasenatico*) ad ascoltare le cause, rivedere le amministrazioni, punire gli inadempienti, "ponendo freno ai mali impieghi dei privati cittadini e dei singoli rettori" (BENUSSI, *L'Istria*, p. 266).

<sup>20</sup> Cfr. p. 29-30.



Particolare di rilievo: le famiglie che non hanno accesso al Consiglio, e “perciò Popolari chiamate”, non costituiscono corpo formale a se stante, e pertanto non hanno altra legittima forma di adunanza “che quella, che in ciaschedun degli undeci Sestieri della Città si tiene per eleggere in cadaun di essi vn Capo di Contrada”, il quale trasmette al pubblico rappresentante “le Notizie, le Querele, le istanze occorrenti”, e in tal modo rappresenta, “a comun vantaggio la porzion del suo Popolo”<sup>21</sup>.

Ora, invece, conformemente alla Terminazione del 17 dicembre 1769, si prescrive che “registrati nella Cancelleria Pretorea i nomi di tutti i Capi delle famiglie popolari che da dieci anni avessero domicilio a Capodistria, debbano “in un determinato giorno *adunarsi* nel Pub. Palazzo ad elegger i due supplicati lor Capi col nome di Sindici, o Procuratori, i quali rappresentino il Popolo”, promuovano ovunque, o sostengano le sue ragioni, entrino in ogni Collegio o Adunanza della città, abbiano posto in forma decorosa in ogni pubblico luogo, “nè possa unirsi senza il loro intervento alcun Collegio, od altra Adunanza della Città”<sup>22</sup>.

Per quanto riuscisse lodevole lo zelo del richiamato “regolamento”, i due rettori dichiaravano di non potere conformarsi al modo di pensare di quella “Massima su cui tutto regge il meditato sistema”, dispensandosi “dall’entrare nella discussione di cadaun Articolo della Terminazione”, confidando invece “nell’illuminata Sapienza dell’Ecc. Senato” che ben conosce “la rozza e indisciplinata Popolar moltitudine” che, reggendosi nelle proprie azioni quasi unicamente sul sentimento, “suscita di quelle comozioni che presto prorono in gravi eccessi”. Infatti, spiegavano i due scriventi, “i saggi moderatori de Popoli si guardarono sempre dal ridurre in Corpo le Plebi, e dal provvederle di Capi universali, che ne potessero a seconda de lor capricj, e personali interessi agevolmente riunire i fervidi sentimenti, non dominati da quella riflessione, che moderar suole i Cittadini più colti. (...) Quelle Società, che con diversi principj si regono, non godono calma così tranquilla, e quel Rovigno<sup>23</sup> nell’Istria medesima,

21 Vedi p. 31. Tra gli ‘incarichi’ minori, “a Capodistria sono da notarsi anche i *cavideri portarum* eletti *per homines viciniantiae suae* (!) per gli *otto rioni* (!) corrispondenti alle otto porte della città; [*inoltre*], i *soprastantes viarum*, e per le denunce secrete i guardiani celati” (BENUSSI, *L’Istria*, p. 267).

22 “(...) Questa Assemblea Popolar finalmente si costituisce legitima al numero di 50. Capi di Famiglia, col Voto de’ quali possano i detti Sindici imponer Tanse all’occasione di qualunque ricorso, o stabilimento favorevole al Popolo” (cfr. p. 32).

23 Più avanti si precisava ancora che lo “stato della Terra di Rovigno dopo la gregaria union di quel Popolo, e l’elezione de’ suoi Procuratori, li tanti corsi Litiggi, e discordie, in lungo Catalogo già annoverati, e quelli che vertono tuttora promossi dal Popolo pel suono dell’Organo, e delle Campane, sono argomenti pur troppo compassionevoli, sull’esempio de’ quali l’Eccell. Enrico Dandolo fu Capitano di Raspo tutelò

di cui si propone di ricopiare in Capodistria l'esempio, involto in perpetue discordie, e tumulti fra Cittadini, e Popolarj, è più tosto a nostro parere un oggetto di compassione, che d'invidia per questo Capo"<sup>24</sup>.

Ciò detto, nel prosieguo del documento, i due podestà-capitani, "discendendo a motivi che guidarono il zelo dell'Ecc. Rappresentante", riassumono le istanze più dirette delle "querele", e cioè: "Arbitrario maneggio, e discipazione delle Rendite del Comune. Invasione in tutti i Carichi. Arbitrj nella distribuzione della Pub. prestanza di Biade 1764. Parzialità nella Tansa sù i Vini vendibili; Oppressione d'incompetenti, ed esorbitanti Aggravj sul Popolo. Violenze private de Nobili sopra i Plebei; e sopra tutto defficienza di Organo autorizzato a portar la voce, e i gravami del Popolo alla Cognizione, ed alla Giustizia del Principe, o di chi ne sostiene le veci". A questo punto, presi in esame i singoli argomenti elencati, ne contestavano l'esistenza al tempo delle loro reggenze, ed in particolare negavano le "introdotte violenze de Cittadini Nobili a danno de Poveri", per cui si sentivano in dovere di assicurare "non averne *Loro* avuto un solo ricorso, che meritasse, correzione, o compenso, e agevolmente le raspe<sup>25</sup> del Regimento *avrebbero potuto* porger tutta la luce sù questo punto"<sup>26</sup>.

Pertanto, concludevano i due relatori, "se esistono da immemorabile tempo i Capi de Sestieri, se sono riconosciuti dalla Pub. Potestà Sovrana de Pub. Rettori, e dalla Città tutta per legittimi Rappresentanti l'universale del Popolo; Se alle loro querele è sempre apperto l'adito alla Giustizia, che spesso con vero zelo gli eccita a produrre notizie, e ricorsi;

da simili popolari insorgenze, e pretese il municipale Governo della Terra di Pirano, mantenuto dalla Pubblica Sapienza nell'antico sistema. (...) L'esperienza di Rovigno medesimo rende terribile l'aspetto delle conseguenze, che attender si possono da tale innovazione" (cfr. p. 47-48). Qui ci si riferiva, in particolare, a quanto accaduto a Rovigno nel tentativo di "invigilare sui contrabbandi di sardelle salate e di sale, che si commettevano di frequente nella città, [*per cui*] erano giunti ai 12 di agosto 1767, al servizio dei dazieri, cinque spadaccini, volgarmente detti 'sgarafoni', i quali portatisi alla Cancelleria, chiesero la lista delle notificazioni delle sardelle. Il Cancelliere rispose che ci voleva oltre un'ora a trovarla (!)"; l'episodio finì tragicamente, con l'uccisione di ben tre persone (cfr. RADOSSI, "Un estremo", p. 209).

24 Vedi p. 33. Il riferimento è, tra l'altro, a quanto accaduto nel 1766, quando ci furono a Rovigno disordini dovuti a numerosi provvedimenti presi dal governo di Venezia, a seguito dei quali la Carica di Capodistria Iseppo Michiel, per ordine ducale, dovette ordinare il 29 aprile (a poco più di un mese da una sua visita in quella Terra!) a quel podestà "di non convocare il Consiglio della comunità sino a che durassero le discordie; ed il Consiglio rimase chiuso per ben sette mesi. Nel riconvocarlo, il podestà-capitano istituì un 'Processo d'inquisizione (...) sempre aperto, in cui s'invitavano a denunciare anche per via secreta tutti quelli ai quali fosse nota qualsivoglia trasgressione'" (RADOSSI, *Un estremo*, p. 207).

25 "*Raspa* – Libro su cui si registravano le sentenze criminali (BOERIO).

26 Di particolare interesse anche il caso delle "Pubbliche Mura" – citato dal Berengan, "che apperte in ogni lato ai Contrabbandi, ed allo scampo, ed ingresso de malviventi furono da me fatte ristorare senza alcuna imposizione in Danaro, ne personale aggravio de Sudditi, e senza verun Pub. Dispendio" (vedi p. 34-38).

(...) non sà la capacità nostra comprendere, come al Popolo manchino legittimi organi della sua voce”. Per tutte queste ragioni, ogni cosa “potrebbe maturarsi e ordinarsi”, semplicemente, con parziali regolamenti, senza dover ricorrere al “gravissimo esperimento di una così rimarcabile mutazione nel Municipale Governo della Città”. In pratica, concludevano, i proposti cambiamenti potevano produrre “sennon effetti di sommo imbarazzo”<sup>27</sup>; ed inoltre, lamentavano i rettori, “*era* una vera mortificazione al *loro* spirito il dover comparire a V. Ser. con modi così opposti di pensare a quelli del rispettabilissimo Soggetto, che ha segnata la Terminazione 17. Dicembre 1769., del quale *veneravano* il comendabilissimo zelo; ma l’autorevole Comando dell’Eccell. Senato esige da suoi Cittadini la più rassegnata ubbidienza; il diritto del Sovrano impone dovere d’una fede superiore ad ogni privato riguardo nell’espore i propri sentimenti”; in conclusione, essi si dicevano disposti “a venerar sommessamente la Sapienza, e l’Autorità de Sovrani sempre osequiati dettami”<sup>28</sup>.

Come insistentemente “implorato” dai “Sindici Attuali, dal Conservator delle Leggi, ecc.”, il 13 settembre 1770 *In Pregadi* veniva confermato il loro “Ascolto da verificarsi d’innanzi il Magistrato medemo”. Il “colto Ceto de’ Cittadini di Capodistria”, in un lungo (7 pagine!), dettagliato e documentato esposto, plaudiva per la “somma Giustizia e Clemenza”, perché gli si offriva l’opportunità di “togliere ogni minimo dubbio all’innocenza degli accusati Cittadini, e di rendere sempre più manifesta la malizia di chi tenta sotto falsi pretesti novità rovinose, per turbare con tumultuanti adunanze di Plebe, e sotto la scorta di due Capi di modesto nome coperti, l’antica non mai interotta tranquillità di una Città sempre devota, e fedele”. Respinte, quindi, ad una ad una tutte le imputazioni dei Popolari, “non più dunque *consistevano* le accuse” mosse ai Cittadini, si chiedeva il rifiuto del “disperato pretesto tendente ad unire in Corpo la Plebe, ed a sovvertire dopo il corso di ben otto Secoli il fondamentale Governo di una Città Fedelissima, introducendo due spiriti frà se

27 E per di più, “l’opporre un nuovo Corpo formale al Corpo formal sussistente: una nuova adunanza all’adunanza dell’antichismo Consiglio. Nuovi Sindici a Sindici stabiliti da Secoli, attribuir loro facoltà, diritti, prerogative significantissime non può che produrre scontento nei Cittadini più colti, e facoltosi di una Città limitrofa distante sol dodici miglia da un nascente gelosissimo Emporio Austriaco, e introdurre in una Popolazione, che ne rimarrebbe legalmente divisa contestazioni, discordie, e dissidj pericolosi, e perpetui, i quali probabilmente sarebbero eccitati, e nutriti per oggetti d’interesse, di ambizione, d’impegno privato, dalla frequente malizia, e seduzione de spiriti inquieti, che mai non mancano ad un Popolo, e trovan sempre facile materia alle combustioni Civili nella ignoranza, e nell’impeto di rozza Plebe” (vedi p. 40).

28 Cfr. p. 39-40.

rivali in un sol Corpo Civico, ed opponendo una nuova gregaria unione di Popolo all'antico legittimo Consiglio della Città, ed alli Sindici da Secoli stabiliti due altri Sindici col dolce nome di Procuratori destinati a sindacare, e a contrastare ogni deliberazione, suscitando continue discordie, e tumulti". Il Governo Civico di Capodistria corrispondeva pienamente a quello di tante illustri consorelle della Terra Ferma, "Suddite di questo Augusto Dominio, e l'altre Città, e Terre della stessa Provincia dell'Istria", e il tentativo di "unire in Corpo la Plebe"; le provvidenze stabilite per Rovigno<sup>29</sup> nulla avevano a che fare con la loro città<sup>30</sup>, per cui non le avrebbero reputate

addatabili ad una Città Capitale, Residenza del Capo Preside della Provincia, e di una gravissima Magistratura, produttrice feconda di chiarissimi Soggetti, che sacrificarono Sangue, e talenti alle Glorie del Principato, ad una Città, che per la sua fedeltà fu con distinti elogi encomiata dalla Sovrana Clemenza, ed assicurata, che non sarà mai per esser trattata al pari delli Castelli, e Terre della Provincia stessa; ad una Città finalmente, cui speziose prerogative, siccome all'altre principali Città dello Stato, concesse furono, e tutte confermate pur quelle, che aveva prima della sua Dedizione<sup>31</sup>.

Confidando pertanto i devoti Cittadini giustinopolitani nella giustizia, concludevano il loro scritto con una "Sentenza del maggior de Politici<sup>32</sup>, qual è, *che niuna Città in mano del Popolo fu in verun tempo ben governata*; Sentenza, che contenendo in se il vero elogio di quella immortale Sovrana Aristocrazia, di cui ne sono l'EE. VV. preziosa parte, ci mostra (per quanto le piccole alle cose grandi pareggiare si possono) la più sublime perfezion da imitare"<sup>33</sup>.

29 La costante pressione sui notabili e il crescente potere economico del gruppo escluso, avevano partorito a Rovigno (1766) un esperimento nato spontaneamente, non ispirato né guidato dalle politiche economiche della metropoli, cioè "la possibilità di eleggere una specie di *tribuno del popolo* – una persona non da meno dei notabili in fatto d'istruzione e facoltà – che controllava il lavoro dell'amministrazione comunale" (RADOSSI, "Un estremo", p. 196; IVETIC, *L'Istria*, p. 117).

30 Va precisato che l'iniziativa roviginese non partiva da un forte e ricco patriziato, possessore di privilegi e censi nel contado, bensì da una moltitudine di soggetti spesso indipendenti (confraternite, contadini, piccoli proprietari, gente di mare), che creavano un sottosistema economico che variava da altri contesti della regione; infatti, Rovigno, benché due volte più popolosa di Capodistria, era una semplice *Terra* di popolani, nonostante il suo Consiglio si fosse proclamato 'nobile', in virtù della rilevanza patrimoniale (cfr. IVETIC, *L'Istria*, p. 108-110).

31 Vedi p. 46-48.

32 È, presumibilmente, Nicolò Machiavelli.

33 Cfr. p. 48.

Il Magistrato di Deputati, & Aggiunti alla Provision del Danaro prese in esame la controversia, producendo un documento / giudizio il 29 dicembre 1770; in esso si spiegava come “tale F. Damiani” – Capo di Contrada (ma a nome anche delle altre Contrade) avesse mosso varie accuse contro il Ceto Nobile del Consiglio di Capodistria, prendendo questo argomento per “implorare due Sindici, o siano Procuratori da restar a Bossoli, e Ballotte trascelti tra li Capi delle Famiglie sudette, onde investiti d’Autorità possano portare i loro gravami, ove meglio *credessero* del loro interesse”. Si ricordava, poi, come con apposita Terminazione<sup>34</sup> fossero state accolte quelle istanze e dettate le regole prescritte: “a questi Sindici fu accordato l’ingresso, e voce attiva in ogni adunanza di Cittadini per opporsi a quanto intendessero di lor pregiudizio, con facoltà di poter anco per ciò gettar Tanse”; venne loro assegnato il primo posto in ogni funzione pubblica e privata, subito dopo i Sindici naturali della Città; (...) “ed inoltre *dovevano* presciegliere dal loro ordine persona in figura di Cancelliere, ed altresì due Bidelli tenendo nelle loro adunanze (intitolate col nome di Consiglio), li metodi stessi, ed onorificenze, che tengonsi dal Consiglio e Colleggio de Cittadini”<sup>35</sup>.

Il Magistrato non vedeva alcun motivo per “eriger un così essenziale cambiamento, dopo massime che dalla volontaria sua Dedizione in poi per il corso di otto Secoli visce quella Città in un tranquillo sempre uniforme Governo; (...) la novella introduzione di Sindici, e Procuratori Popolari con essa Terminazione fissata non *sembrava* compatibile col sistema di quella Città Capo di Provincia, avente un Consiglio composto delle Primigenie Famiglie, ed altre in seguito aggregate. Consiglio a cui presiede l’Eccell. Podestà, e Capitanio”<sup>36</sup>.

Avendo il Magistrato compiuto “con molto merito la “Comissione mandatagli”, dopo aver ascoltate e valutate le cose da esso esposte, *In Pregadi* - il 24 gennaio 1770, preso atto delle “gravi conseguenze, che farebbero per derivare dalla nuova istituzione di un Corpo formale,

34 “Volendo per altro esso N. H. Marcello fu benemerito Podestà, e Capitanio di quella Città, che detta Terminazione sia assoggettata ai riflessi dell’Eccell. Senato, prima di qualunque sua esecuzione” (cfr. p. 50)-51).

35 Cfr. p. 50. La contrarietà del Magistrato all’avanzamento dei Popolari, è chiaramente espressa anche in questo passo del documento: “Questi primi sentori di pretesa eguaglianza coi Cittadini nei spiriti della Plebe, che da ogni piccolo incentivo prendono alimento a crescere fuor di misura con diservizio pubblico, e con turbamento della felicità de Sudditi, a Noi sembra di comprendere, che queste siano soltanto scintille accese da pochi spiriti inquieti” (cfr. p. 55).

36 Vedi p. 53 e 55.

composto dai Capi delle Famiglie Popolari, dai quali avessero ad esser trasciolti due Sindici, o Procuratori del medesimo Corpo (...)", il *Consiglio* giungeva alla perentoria *Deliberazione* / sentenza di "tagliare [= *annullare*] la sopracitata Terminazione, cosicchè (rimossa per sempre la nuova ideata introduzione delli due Sindici, o procuratori Popolari, vietato restando qualunque passo, che mai medesimi, o per parte loro venisse intentato) debbano rimanere le cose nella primiera lor situazione, a conforto anche del Ceto Nobile, che sostiene con onore le Cariche; Nè abbia chiunque in alcun tempo mai a promuovere novità alcuna, che sia contraria alla presente rissoluta Publica Determinazione"<sup>37</sup>. E così il caso veniva chiuso!

Copia di questa "Delibera" veniva tosto rimessa al podestà-capitano in carica (e autore / proponente) - Girolamo Marcello, perché fosse inserita nel Registro della "Cancellaria, onde *avesse* a servire anco de *Suoi Successori*"; il primo tra essi – Nicolò Donà [*Donado*], entrato in carica il 10 giugno successivo, nella sua relazione a fine mandato, stendeva un significativo passo focalizzato sull'argomento, rivelando e confermando la sussistenza di difficoltà da lui affrontate nell'applicazione del provvedimento: "La Reggenza di Capodistria – scriveva - è la quarta ch'io ebbi l'onore di sostenere (...). Spinoso di propria natura il governo di quella popolazione, lo fu molto più quando io assunsi quel pesantissimo carico per le critiche circostanze che bollivano per i notori dissidii dei *due ordini civico e popolare*. Si paventavano in ogni lato stranissimi avvenimenti, e perciò mi abbisognò il più destro uso della dolcezza ed ora dell'impressione de' castighi della suprema Podestà. Inspirata in tal modo moderazione, il sovrano decreto poi dei 24 gennaio decorso [1770!] seguito sopra l'argomento e la spiegazione dello stesso accompagnata dalla mia voce nel susseguente generale Consiglio valsero a restituire i *due ordini* ad una perfetta tranquillità. Fu questa contaminata dai varj modi di pensare dell'*istesso corpo civico misto di figure civili e gran parte ridotte al lavoro della campagna*"<sup>38</sup>.

37 Cfr. p. 51.

38 "1771, 20 Ottobre. – Relazione del n. u. *Nicolò Donado* ultimo ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria", in *AMSI*, v. XI (1894), p. 297. Però, a conferma del persistere dei dissidi cittadini, nel prosieguo del suo rapporto, il Donà fa notare al Senato che il suo decreto del 16 luglio 1749, disponeva "che non possono essere coperte le cariche, se non da quelli che personalmente non esercitano *arte meccanica*. Ma se piacesse a V.ra Ser. con la spiegazione del decreto steso ridurre le principali cariche dei Sindici Deputati, Vicedomini Procuratori alla fabbrica della Cattedrale ed officio di Sanità, che non hanno alcun lucro ma di puro onorifico e di gravi ispezioni e vicine [= *vicinie, adunanze per deliberare*] al publico Rappresentante



Fig. 1 – Capodistria in un'incisione di J. W. Valvassore (Lubiana, 1679);  
in primo piano il castello di San Servolo di Trieste.

\*\*\*\*\*

Tuttavia, l'argomento continuò a tenere banco anche negli anni successivi, seppure - supponiamo – assumendo nuovi risvolti e contenuti, dietro la spinta degli eventi che stavano accelerando il loro cammino in Europa e, di conseguenza, andavano alimentando l'approssimarsi del tramonto della Dominante.

Nel mentre in numerosi stati / società europee andavano diminuendo le disparità esistenti fra le singole classi sociali ed i vari ceti della popolazione eguagliandoli nei diritti e nei doveri verso lo stato, nella Repubblica veneta “perdurarono inalterate tutte le vecchie forme di reggimento (...): si mantenne [in particolare] la separazione fra *cittadini* e *popolani*, i primi formanti la casta dominante e privilegiata cui erano riservati i seggi nel consiglio ed aperte tutte le civiche magistrature, i secondi la casta soggetta ch'era chiamata soltanto nell'arengo a prender nota delle cose più importanti, e che divideva

con la restrizione ai soli discendenti da Padre in Avo insieme, che non avessero esercitato mestiere meccanico, lasciando tutte le altre cariche che hanno emolumenti alla legge comandata dal Decreto, sarebbe questo a suo ossequioso giudizio un *sicuro espediente per togliere in avvenire ogni attentato a nuove turbolenze*” (IDEM, p. 297-298).

coi cittadini gli aggravii ma non gli onori”<sup>39</sup>. I dibattiti e i progetti riformatori, talora coraggiosi e decisi, ebbero per molteplici e complesse ragioni, esiti piuttosto modesti e circoscritti sul piano della quotidianità.

È bene rilevare che le relazioni che i podestà-capitani di Capodistria (ma anche quelli di Raspo!) inoltravano al Senato nell’uscire di carica<sup>40</sup>, testimoniano comunque quanto le supreme autorità dello stato cui erano affidate “le cose dell’Istria”, si adoperassero formalmente perché la giustizia fosse amministrata con imparzialità e correttezza, e

ci mostrano con quanta oculatezza e diligenza nella visita che il magistrato di Capodistria doveva fare di tutta la provincia almeno una volta durante il suo reggimento, ascoltassero le cause, ispezionassero tutta l’azienda comunale, l’amministrazione dei fondaci, dei monti di pietà, delle confraternite e di altre pie istituzioni, cercassero di toglierne gli abusi, ne punissero i colpevoli<sup>41</sup>.

Se le loro disposizioni non venivano recepite e pertanto non venivano attuate che in minima parte, la ragione era da ricercarsi precipuamente nella

estenuante lentezza nel provvedere sulle domande dei sudditi, nel far eseguire i bandi e i decreti, nell’indolenza del quieto vivere che allora dominava in tutta la vita della Repubblica; per cui all’attività di pochi magistrati superiori male corrispondeva quella delle magistrature inferiori e delle magistrature cittadine, affidate quelle e queste a persone non curanti che del proprio interesse personale. I rettori mandati dal governo a reggere le singole città cercavano durante il loro reggimento di provvedere sopra tutto al proprio tornaconto; nel mentre il breve tempo che rimanevano in carica li assolveva da ogni responsabilità per quello ch’era succeduto prima o stava per succedere dopo il loro reggimento<sup>42</sup>. Le magistrature cittadine (...) potevano imporsi e spadroneggiare a loro talento<sup>43</sup>.

39 “Né fu mutato il regime tributario, ove pressochè tutte le contribuzioni erano rappresentate dai dazi che le città percepivano sulla beccaria, sul vino, sulla panetteria, sui torchi, sulla pescheria e sugli altri generi minuti, e da quelli che lo stato ricavava dall’esportazione dell’olio, della legna, del pesce salato, del sale, ecc.” (BENUSSI, *L’Istria*, p. 363).

40 Unitamente a quelle del Magistrato alle biave, quelle dei provveditori alla sanità e di altri pubblici funzionari.

41 Si veda BENUSSI, *L’Istria*, p. 361.

42 Alcune affermazioni nelle relazioni di fine mandato dei due podestà-capitani N. Berengan e N. Corner (p. 38) confermano siffatto assunto. Tuttavia, occorre chiarire che N. Berengan, con Decreto 5 dicembre 1767, si era affrettato a “terminar e ordinar senza maggior dilazione che si riportino (...) le provvidenze comprese nei dieci Capitoli della *Terminazione* del N.U. Precessor Michiel” (RADOSSI, “Un estremo”, p. 196).

43 Cfr. BENUSSI, *L’Istria*, p. 362.



Dal canto loro i popolani capodistriani, messi in impari tenzone con la numerosa, potente, influente e radicatissima nobiltà della città, non potevano certamente aspettarsi un esito positivo della vertenza, come avvenuto nel caso di Rovigno; rimane tuttavia il fatto che quei popolani continuarono a tenere in nessuna considerazione i “rappresentanti del potere centrale che non sapevano far rispettare né l’autorità propria, né quella delle leggi”, ben consapevoli che quando essi avrebbero reagito anche “rozzamente”, cioè “quando li fatti *succedevano* a furor di popolo, niente *poteva* [loro] accadere”, essendo quello comunque il principio fondamentale del diritto popolare, “al quale essi si appellavano per assicurarsi l’impunità”<sup>44</sup>. L’avanzamento dei popolani, ora numerosi, colti e benestanti (si pensi a quelli che vivevano di agricoltura / pesca), sempre più insofferenti del potere detenuto da un limitato numero di famiglie notabili, aveva portato alla crisi del sistema sociale anche locale: ma, si badi, non si era trattato di un tentativo volto a mutare radicalmente la società, bensì erano soltanto proteste, “escandescenze del popolo” che Venezia, vigile, accompagnava con molto tatto, per arginare il diffondersi del fenomeno. Il processo che aveva visto ingrossarsi di molto il corpo dei popolani, complice una nuova distribuzione dei profitti, produsse una “nuova stratificazione sociale proprio in seno al popolo che *annoverava* ormai esponenti di nulla inferiori ai notabili, per cui diventava difficile manipolare sui prezzi e sulle scorte dei fontici, sull’esazione fiscale, sulla gestione dei beni immobili”<sup>45</sup>.

Difatti, come lucidamente sottolineato da B. Benussi, proprio negli ultimi decenni del dominio veneto si erano andate moltiplicando “le lotte fra il corpo dei cittadini, nelle cui mani stava il potere, ed il corpo dei popolani che (...) reagiva violentemente contro tale privilegio - molto spesso degenerato in abuso di potere”, con fazioni capitanate da ambiziose famiglie avidi di predominio. “E in questo agitarsi di violenti passioni, seguite non di rado da reati di sangue, da uccisioni e tumulti, [*sopravviveva*] un governo senza autorità, senza energia, timido, incapace o non curante di mettere ordine, rappresentato da un podestà-*[capitano]* che si mutava ogni sedici mesi, e che troppo spesso, pur di vivere tranquillo, o s’accordava col più potente, o lasciava andare, lasciava correre”, con una remissività – come in questo caso capodistriano – che

44 Vedi BENUSSI, *L’Istria*, p. 362.

45 Cfr. IVETIC, *L’Istria*, p. 113.

non conosceva limiti neanche da parte della Dominante<sup>46</sup>.

L'incerto sforzo di dibattito ed i mal riusciti tentativi riformistici rappresentati in questo documento, mettono a nudo la stanchezza dell'intero sistema, facendo emergere i conflitti in ambito sociale ed economico: il vecchio stato veneziano non era più riformabile, poteva semmai essere guidato alla sua conclusione. "Mancavano forze sociali nuove, cioè forze borghesi, che fossero abbastanza forti, abbastanza omogenee, abbastanza attrezzate ideologicamente e politicamente, abbastanza organizzate per proporsi come classe dirigente alternativa"<sup>47</sup>: in quel cruciale momento, siffatte forze non esistevano né a Venezia, né nel suo vasto disomogeneo territorio statale, Istria e Capodistria evidentemente incluse.

\*\*\*\*\*



Fig. 2 – Facsimile del frontespizio della stampa con gli atti sulla vertenza.

46 Riflessione di B. Benussi, in BIANCINI, p. IV-V.

47 COZZI-KNAPTON-SCARABELLO, p. 647-648.

Il documento che qui si pubblica, è custodito nei fondi della Biblioteca Speciale Scientifica del Centro di ricerche storiche di Rovigno, nro di inv. 509/L/2003, acquisito nel corso del 2003; consta di 29 fogli<sup>48</sup> (58 pagine) a stampa, numerati e rilegati entro copertina cartonata rigida, d'epoca recente; formato: 28 x 19 cm. Nella trascrizione del libretto è stato rispettato integralmente il testo originale, intervenendo raramente a sciogliere qualche problema utile ad una corretta lettura e comprensione dei contenuti, mantenendo pertanto intatta la punteggiatura e l'ortografia, ed in particolare gli accenti, rispettando insomma le precipue caratteristiche grafiche e linguistico-morfologiche del tempo. Nelle numerose e spesso lunghe note, ci siamo preoccupati di offrire a chi legge le peculiarità storiografiche del territorio e le necessarie notizie biografiche su singoli e casati, abbondando piuttosto che *deficere* nell'apparato scientifico.

#### IL DOCUMENTO

### **ATTI, E GIUDIZI**

*seguiti a favore*

### **de' Cittadini Nobili**

*di Capodistria.*

*Con l'indefessa benemerita Assistenza  
del Nobile Signor*

### **Francesco Almerigotti**

*a ciò deputato.*

*Anno Domini 1770.*

p. 3

Nel Nome del Nostro Signor Giesù Christo Amen. L'Anno della Sua Natività 1770. Ind. 3za<sup>49</sup> li 6. del Mese di Maggio in Capodistria &c., nella Casa della solita Abitazione di me infras.<sup>50</sup> Nod.<sup>51</sup>, situata nella Contrada del Porto<sup>52</sup>; Presenti li Zuanne

48 Un solo foglio (p. 29-30) risulta filigranato, ma dal disegno illeggibile.

49 Sta per "terza".

50 Cioè "infrascritto".

51 Abbreviazione di "Nodaro".

52 Detta anche di *S. Martino*, ovvero *Marittima*; ad essa faceva capo il *Piazzale del Porto*, ad occidente del quale si trovava il *Magazzino San Marco* [cfr. il disegno originale "Pianta di Capodistria di G. Fino del 1619", Collezione del Centro di ricerche storiche di Rovigno (CRSRV); PUSTERLA, *I Nobili*, p. 23].

Sergas q. Zuanne, e Simon Grisonich q. Giacomo, ambi Testimoni.

Dove Costituiti personalmente in Atti di me Nod. li Spp.<sup>53</sup> Sig. March. Gero-lamo Gravisi<sup>54</sup>, e Francesco Co: di Tarsia<sup>55</sup> Sindici Rappresentanti questa Sp. Commu-nità, li Sig. Francesco Ingaldeo<sup>56</sup>, Pietro Paolo Sereni<sup>57</sup>, Elio Belgramoni<sup>58</sup>, e Gasparo Barbo<sup>59</sup> Giudici, li Sig. Dott. Gio: Almerigotto<sup>60</sup>, Elio Belgramoni, e Giacomo Sereni<sup>61</sup> Prov.<sup>62</sup> alla Sanità, li Sig. Co: Almerigo Verzi<sup>63</sup>, Gio: Antonio Gavardo<sup>64</sup> q. Gio: Fran-cesco, e Pietro Zarotti<sup>65</sup> Prov. al Fontico; Il Sig. Co: Pietro Fini<sup>66</sup> Cap. di Schiavi. Li

53 Sta per "Spettabili".

54 *Girolamo Gravisi* (1720-1812), di Dionisio (ramo Vanto), fu letterato, archeologo, filologo insigne; sposò la contessa Chiara Barbabianca, la quale gli portò in dote, fra l'altro, il palazzo di sua famiglia, con l'orto attiguo e l'artistica villa che sorge sul colle di San Tomà, in quel di Capodistria. Da questo matrimonio ebbe origine la discendenza dei marchesi *Gravisi-Barbabianca*. Socio dell'Accademia dei Risorti di Capodistria (1735), delle Accademie di Urbino (1752), Rovigno (1762), Belluno (1772), Gorizia (1781), Padova (1781) e Cologna (1796), lasciò molte opere edite ed inedite; copri le più alte cariche della magistratura nella sua città natale e fu sindaco di Capodistria (RADOSSI, *Monumenta*, p. 203 e 208).

55 Per approfondimenti sul casato, cfr. RADOSSI, *Monumenta*, p. 386-389, ma anche p. 381: "Il conte *Francesco Tarsia* era vedovo di Esmeralda contessa Tacco, seppellita nella chiesa di S. Domenico, dinanzi alla porta al lato d'Ostro"; il monumento funebre-araldico, con accollata l'arma dei Tacco, fu eretto da *Francesco Tarsia* che (...) *SIBI VIVENS FECIT // AN. MDCCLXXXVII* (oggi custodito nel Museo Regionale capodistriano).

56 Antica famiglia nobile di Capodistria, iscritta nel Registro dei Nobili dal 1431; si estinse proprio con *Francesco* nel 1782 (DE TOTTO, "Famiglie", a. 1946, p. 94).

57 Famiglia oriunda da Bologna (?), aggregata al Nobile Consiglio di Capodistria nel 1430; *Pier Paolo* era stato podestà di Docastelli per ben tre volte (1752, 1758 e 1762); cfr. RADOSSI, *Monumenta*, p. 372.

58 Sul casato giustinopolitano dei *Belgramoni*, cfr. RADOSSI, *Monumenta*, p. 72-73.

59 Ramo dell'omonima famiglia patrizia veneta tribunizia, oriunda di Trieste (con successivi rami a Montona e Pola), fu compresa nel registro dei Nobili capodistriani nel 1431; *Gasparo Barbo* fu podestà di Docastelli nel 1769 (RADOSSI, *Monumenta*, p. 65-66).

60 *Giovanni Almerigotto* (Almerigotti), restaurò, in epoca non individuata, la chiesetta urbana di S. Teodoro (contrada di Porta Rotta), ed era stato podestà di Docastelli nel 1762-1763; cfr. RADOSSI, *Monumenta*, p. 46.

61 Anche *Giacomo Sereni* era stato rettore di Docastelli nel 1757-1758; il casato risulta essere tra i più presenti nella gestione della podesteria di Docastelli (RADOSSI, *Monumenta*, p. 372).

62 Cioè "Provveditore".

63 I *Verzi*, essendo la più potente e la più antica delle famiglie feudali capodistriane, aspirarono nel sec. XIV, in lotta, secondo la tradizione, coi Vittori, al dominio di Capodistria, come capi del partito patriarchino e furono gravemente compromessi nella ribellione del 1348. Ottennero in seguito il perdono della Serenissima, alla quale diedero parecchi personaggi illustri, specialmente nelle armi. Risiedevano anche a Pingente, compresi nel registro dei Nobili di Capodistria del 1° marzo 1431 con *Almericus de Verziis*, ambasciatore capodistriano a Venezia nello stesso anno; i conti *Verzi* fiorivano tra i nobili di Capodistria nel 1770 e si estinsero verso la fine del secolo XIX. Nel 1768 erano iscritti nel Ruolo dei titolati istriani col titolo di Conte, concesso dalla Repubblica Veneta (DE TOTTO, "Famiglie", a. 1952, 148-149; cfr. RADOSSI, *Monumenta*, p. 417-423).

64 Una delle più antiche ed illustri famiglie istriane; nobile di Capodistria, oriunda nel 1110 da Brescia, ebbe le signorie di S. Pietro o Carcauze (Carcase) nel 1210 e, successivamente, di Merischie e Castelnuovo del Carso. Aggregata al Nobile Consiglio di Capodistria nel 1416, fioriva tra le Nobili di Capodistria del 1770. Nel XV secolo fu aggregata anche alla Nobiltà di Pola (vedi RADOSSI, *Monumenta*, p.183-191).

65 Gli *Zarotti* furono compresi nel Registro dei Nobili giustinopolitani del 1431 con *Petrus Paulus de Zarotti*; la famiglia fioriva tra le nobili di Capodistria del 1770 e si estinse nel secolo XIX, lasciando erede il conte Verzo de' Verzi. Nel 1650 gli Zarotti erano Signori di Cristoglie (cfr. RADOSSI, *Monumenta*, p. 436-441).

66 Antica e illustre nobile di Capodistria, compresa nel Registro del 1431 con *Vincentius de Fino*: portava il titolo di Conte, ma non compare nel Ruolo dei Titolati istriani del secolo XVIII. I conti Fini

Sig. March. Giuseppe Gravis<sup>67</sup>, March. Mattio Gravis<sup>68</sup>, Gio: Battista Manzioli<sup>69</sup>, Gio: Andrea Barbabianca<sup>70</sup>, Co: Stefano Carli<sup>71</sup>, Nicolò de Belli q. Giacomo<sup>72</sup>, Co: Felice Bruti<sup>73</sup>, Omissis &c. Seguono li Nomi di tutti li altri Cittadini Nobili<sup>74</sup>.

Li quali tutti facendo tanto per gli Offizi da essi sostenuti, quanto per la propria loro specialità, quanto come Cittadini di questo Sp. Cons., con il tenor del presente Mandato Proc.<sup>75</sup> nominano, creano, ed instituiscono per loro Proc.<sup>76</sup>, Nunzio, e Comesso il Nob. Sig. Francesco Almerigotti<sup>77</sup> q. Giuseppe pur Cittadino del Cons. stesso

fiorivano tra i nobili di Capodistria del 1770 e si estinsero nel secolo XIX con *Stefano e Giovanni Battista conti Fini-Pola* (vedi RADOSSI, *Monumenta*, p. 177-180).

67 Era provveditore ai confini; il celebrato letterato Apostolo Zeno disse di lui che “senza di esso sarebbe al bujo di moltissime interessanti notizie e lo chiama ‘gentiluomo de principali di Capodistria, ornatissimo di tutti quei fregi, che ad un nobile e ad un letterato appartengono. (...) I suoi quaderni poetici sono una eccellente pittura, sostenuti da una vivezza di spirito meravigliosa, e da una nobiltà di fantasia poetica che rapisce’. (...) Lo ringrazia per ‘avergli fatto anzi tempo godere una sì nobile poesia, con tanta maestria tessuta e verseggiata’” (RADOSSI, *Monumenta*, p. 206). Nel 1764 il Podestà e Capitano Vincenzo Balbi, lodava la sua opera con queste parole: “[*Altre questioni*] sono state con reciproca soddisfazione sopite, utile opera prestandovi il *Veneto Provveditor ai Confini Marchese Iseppo Gravis*, il quale con tutta la desiderabile assiduità ed esattezza corrisponde all’onore di servire la Ser. V.ra in questa difficile inspezione” (DIREZIONE, “Relazioni”, *AMSI*, a. 1894, p. 119).

68 Aveva sposato la contessa Catterina d’Attimis; morì nel 1794 (RADOSSI, *Monumenta*, p. 201).

69 Antica famiglia nobile di Capodistria, detta anche *Manzuoli*; oriunda da Bologna, passò ad Isola nel 1321, aggregata al Nobile Consiglio di Capodistria nel 1641, fioriva tra le nobili del 1770, e si estinsero nel 1779. Nel 1678 i Manzioli erano compresi anche tra i nobili di Pola (cfr. DE TOTTO, “Famiglie”, a. 1946, p. 311-312).

70 Antica famiglia nobile di Capodistria, aggregata a quel Nobile Consiglio nel 1550, fioriva tra le Nobili di Capodistria del 1770; si estinse nel 1782, lasciando eredi del nome e facoltà (tra cui le peschiere di Leme, che possedeva dal 1661) i marchesi Gravis (cfr. RADOSSI, *Monumenta*, p. 53-60).

71 Fratello minore di Gian Rinaldo, nacque a Capodistria nel 1726; non ancora ventenne fu inviato dal governo veneziano a Costantinopoli quale interprete; qui si addottrinò nelle lingue orientali; e vi soggiornò fino al 1753. Trascorse il successivo decennio fra Venezia e Capodistria, frequentando teatri, caffè e salotti, brigando per nuovi incarichi, come quello di console al Cairo. Intanto si occupava di diritto e di matematica, d’anatomia e di scienze naturali. Alla morte del padre (1757), entrò in lite col fratello maggiore per l’eredità, ed espresse aspri giudizi contro la società aristocratica fondata sul privilegio e sull’istituto del maggiorascato. Nel 1763 ottenne dal Reggimento dell’Arsenale la carica di sovrintendente di tutti i boschi dell’Istria. Negli anni successivi si occupò di studi storici; le notizie della Rivoluzione francese l’allarmarono e lo convinsero dell’opportunità di favorire l’occupazione austriaca dell’Istria veneta. Durante il periodo francese, fu forse ascritto alla loggia massonica di Capodistria; nel 1810 si portò a Parenzo, per nominare sua crede quella municipalità. Morì a Capodistria nel 1813 (*Dizionario*, a.n.).

72 Il casato dei *Belli, de Be(t)li, Del Bello, De Bellis, Dei Bei* ed anche *Bellini* vengono detto originario da Traù o Bergamo / Vicenza; i *Belli* si stabilirono a Venezia, tradizionalmente investiti della carica di notariato. Sono compresi nel Libro d’Oro dell’Istria; possedevano i feudi di Cuberton e Sterna e fiorivano tra i Nobili di Capodistria del 1770 (cfr. RADOSSI, *Monumenta*, p.74-79). Il PUSTERLA (*I Rettori*, p. 84), segnala quale “capodistriano distintosi per merito civile”, nel 1777, un *Nicolò Belli*, ingegnere della Repubblica nell’Istria.

73 Antichissima ed illustre famiglia nobile, fregiata del titolo di conte. Signori di Durazzo, in seguito all’avanzare dei Turchi venne alla fine del sec. XVI a Capodistria. Diede quattro vescovi, tre dragomani, cavalieri di S. Marco, letterati e capitani; fioriva tra le nobili del 1770 (cfr. RADOSSI, *Monumenta*, p. 98-107).

74 Già questa prima enumerazione dei casati giustinopolitani costituisce una vera e propria rassegna delle personalità più rappresentative della nobiltà cittadina.

75 Sta per “Mandato di Procura”.

76 Ovvero “Procuratore”.

77 Un *Almerigotti Dr. Francesco*, letterato, è segnalato quale “capodistriano distintosi per merito civile” nel 1775 (PUSTERLA, *I Rettori*, p. 84).

absente, ma quanto fosse presente<sup>78</sup>, accettante, e tal carico ricevente, impartindo al medemo ampla, ed assoluta facultà di poter a nome, e per nome delli medemi Sig. Costituenti proseguire i ricorsi, e l'istanze

p. 4

fatte a nome di quello Sp. Coll.<sup>79</sup>, e de Cittadini predetti innanzi gl'Ecc. Coll., Ser.<sup>80</sup> Senato, & inanzi qualunque altro Ecc. Magistr., & a piedi occorrendo del Nostro Ser., e Clementissimo Prencipe<sup>81</sup>, implorando quei provvedimenti, e ripari sopra le novità che vengono intentate da questi Popolari di questa Città, che fossero più opportuni, e necessari, come far potrebbero essi Nobb. Sig. Costituenti, se fossero presenti, ancorchè fossero cose tali, che ricercassero più ampio, e solenne Mandato di Procura. Pro-mettendo che tutto quello verrà da esso operato, avranno per fermo<sup>82</sup>, rato<sup>83</sup>, e grato<sup>84</sup>, subobligatione &c. in validissima forma &c.

Omissa Legalitate.

Gio: Ambroso de Belli Pub. Nod.

\*\*\*\*\*

### *Ill., ed Ecc. Sig. Pod., e Cap.*

Adi 10. Decembre 1769. Presentata in mano di S. E. Pod., e Cap. da D. Francesco Damiani q. Valerio Capo della Contrada di Pontepiccolo<sup>85</sup> di questa Città, unitamente agl'altri Capi delle Contrade<sup>86</sup>, e per nome de Capi delle Famiglie de Popolari di

78 Cioè "come se fosse presente".

79 Si tratta del "Colleggio finalmente tratto [= *desunto, nominato*] dallo stesso Consiglio [*dove*] si maturano le materie da proporsi al medesimo, e si hanno [*così*] alcune ispezioni sul Fontico principalmente", ed è presieduto però sempre da chi "con autorevole influenza governa" a nome di "V. Ser." (cfr. p. 30-31 di questo Documento).

80 Sta per "Serenissimo" Senato.

81 Ovvero il Doge.

82 Cioè "come deciso, stabilito e valido" (BATTAGLIA).

83 "Approvato, ratificato; *fermo e rato* = definitivo, inappellabile" (BATTAGLIA).

84 Nel senso di "stimare, apprezzare, onorare" (BATTAGLIA).

85 Conosciuta anche con l'appellativo di *Contrada di porta del Soccorso*, che teneva le proprie "vicinie" nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo (PUSTERLA, *I Nobili*, p. 23). La "*Vicinia* – i vicini erano gli abitatori dei *vici* – è termine che usavasi ai tempi del Governo Veneto per *Consiglio comunale*, Raunata di tutti i capi famiglia d'una Villa o Comuna rappresentanti il loro corpo, per deliberare" (BOERIO).

86 Oltre alle già menzionate, la città comprendeva ancora altre dieci *contrade* che tenevano le proprie *vicinie* (= "adunanze per deliberare") nelle loro chiese "locali": la contrada di *Porta Isolana* (in S. Sofia o S. Antonino); c. di *Porta Bossedraga / Bussedraga* (in S. Lorenzo); c. di *Porta rotta* (in S. Pietro o S. Stefano); c. di *Porta della Torre* (in S. Tommaso); c. di *Porta Pretorio* (Ognissanti); c. di *Porta Pusterla* (ss. Vito e Modesto); c. di *Porta Nuova* (S. Margherita o S. Matteo); c. di *Porta Maggiore* (S. Clemente); c. di *Porta Grema o Bracci(u)olo* (S. Uldarico); c. di *Porta Giovanica o Musella o Zubenaga* (nella confraternita di S. Antonio abate); vedi PUSTERLA, *I Nobili*, p. 22-23; PUSTERLA, *I Rettori*, p. 53-57. "La città aveva doppia cinta di mura, l'una più antica e di ambito più ristretto, l'altra più ampla e di epoca più moderna, del sec. XV. (...) La città medesima era *divisa in rioni, quante erano le porte*, ed i rioni i quali perché prendevano il nome dalle porte si dicevano anche *Porte*. Ogni porta aveva il suo chiavediere, volgarmente detto *cavediere*, il cui incarico era di aprire e serrare le porte. (...) Noi pensiamo [*che avessero*] quello più nobile di *presiedere*

questo Luogo, instando &c.

Questo Fedeliss. Popolo da gran tempo è posto alle penose sofferenze, che sotto pretesto di universale vantaggio, alternativamente gli vada promovendo il Ceto Nobile di questo Consiglio, reso finalmente incapace di perseverare nell'oppressione de' pesi, che se gli adossano, si trova necessitato di rinnovare all'E. V. i ricorsi, implorando coi più fervidi Voti accompagnati dalle lagrime, e dai sospiri, il respiro di quella Grazia, che nell'Istria è concessa ai Sudditi del felicissimo sempre Augusto Dominio.

p. 5

Quanto ristretto il numero de' Nobili, altrettanto estese si manifestano le loro mire a condensare in pochi tuttocìò, che dovrebbe a comune solievo diffondersi, disponendo ad arbitrio con sensibile pregiudizio de' Popolari delle cose tutte appartenenti al Governo, e travagliando a defraudare<sup>87</sup> le Leggi della dovuta osservanza, seducono con l'esempio i più docili a rendersi contumaci<sup>88</sup>, e fomentano li scostumati a ridurre a principj la trasgressione.

L'abuso delle rebotte<sup>89</sup> inoltrato anche all'opere, che sono precisamente a debito della Comunità per le Grazie a tal riguardo accordategli dalla Regale Munificenza del Ser. Prencipe; Le disposizioni arbitrarie per oggetti particolari, voluttuosi, e superflui, che si rimarcano a danno de' miserabili negli usi del Dazio del Vino<sup>90</sup> a comodo generale della Sovrana Clemenza alla Comunità stessa in Limitazione<sup>91</sup> assegnato. L'estrema licenza nell'amministrare gl'affari della dispensa<sup>92</sup> dell'Anno 1764., che tiene la maggior parte de' suffragati<sup>93</sup> in pericolo di rinnovare li contamenti<sup>94</sup>, ed una serie faraginoso<sup>95</sup> de' fatti, che non possono derubarsi alla cognizione di V. E. dimostra, che

*alla porta, cioè al rione, e che in tale carica avessero diritto d'intervenire ai consigli municipali*" [cfr. KANDLER, *L'Istria*, a. I (1846), p. 316-317, anche per i nomi delle vie, delle località dell'agro municipale, delle 'acque' e delle valli].

87 "Privare con l'inganno; sottrarre con la frode; trasgredire" (DURO).

88 Qui sta per "disobbediente, ribelle, ostinato, avverso" (BATTAGLIA).

89 In particolare nell'area di Pirano e Capodistria indicava "lavoro comandato, non remunerato" (ROSAMANI). I popolani erano "aggravati da una serie di *rabote* (prestazioni personali) dovendo persino condurre a proprie spese nei porti marittimi la decima del vino e delle granaglie alla Signoria e stare alla difesa dei confini contro i Turchi" (BENUSSI, *L'Istria*, p. 368).

90 Argomento molto dibattuto in tutta la provincia istriana, in particolar modo nel secolo XVIII; cfr. RADOSSI, "Il lungo", cit.

91 Cioè ristretto ad una determinata misura di importo e di tempo.

92 "L'insieme delle persone che in una comunità sono preposte al rifornimento e alla distribuzione delle provviste alimentari; annona" (BATTAGLIA). Ma anche "in termine di Finanza e di Legge si dice quell'Uffizio, dal quale si distribuiscono il sale, il tabacco e gli altri generi detti di privativa ai rispettivi venditori" (BOERIO).

93 "*Sufrag(i)àr* – dar suffragio, cioè aiutare, giovare" (BOERIO).

94 Nel significato di "racconto" e "conto" (BATTAGLIA).

95 "Disordinato, ingarbugliato, inutilmente complicato e confuso" (BATTAGLIA).

l'Oligarchia<sup>96</sup>, in cui girano le incombenze<sup>97</sup> di maggior influenza, che si dispensano dal Consiglio, non respira, che l'infortunio, e l'afflizione del Popolo, niente badando ai gemiti di cinquemille Abitanti<sup>98</sup>, che lo compongono.

Nasce questo importante disordine per non aver il Popolo di Capodistria quei Capi, che godono molte Città principali dello Stato, ed altri luoghi della Provincia, che sostengono all'emergenze le sue ragioni contro gl'insulti dell'ingiustizia. Pola, Dignano, Albona, Rovigno elegono con titolo de Sindici, e Proc. uno, o due Soggetti, che dove insorgono le occorrenze spongono<sup>99</sup> li suoi gravami, e

p. 6

non risentono quei pregiudizi, che siamo costretti di tollerare noi miseri, oltre le molestie angustie, che ci derivano dalla più densa indigenza.

Scossi per tanto dalla fatalissima invecchiata rassegnazione, che per vogliere d'Anni<sup>100</sup> ci ha reso le vittime del privato interesse, veniamo d'umiliarsi con questa riverente Preghiera, che raccoglie la divozione prostrata d'ogni individuo verso la Maestà Publica, implorando, che in avvenire noi pure alla presenza della Pub. Rappresentanza possiamo eleggere due Sindici, e Proc., che a Bossoli<sup>101</sup>, e Ballotte<sup>102</sup> restino colla maggior parte de Voti trascelti da tutti li Capi di Popolare Famiglia, onde investiti questi dell'Autorità di comparire innanzi gl'Eccell. Rettori, Magistr., e Tribunali ad esporre i gravami sopra tutto ciò che al Popolo, ed alla Povertà del Paese riuscisse pregiudiziale, abbino con le lor diligenze a recarci qualche consolazione, e conforto nelle amarissime circostanze dell'attual nostra esistenza.

La Grazia che genuflessi imploriamo, niente toglie ai Diritti della Giustizia, ma rendendo altrimenti a ristabilirla nella dovuta venerazione, non farà disavvantaggio ad alcuno de Cittadini, e riuscirà di salutare decisiva influenza ad un Popolo intiero, che

96 Cioè quella forma di governo di uno stato, nel quale il potere è concentrato nelle mani di un gruppo ristretto di persone; storicamente, venne riconosciuta – tra le altre – come forma di governo oligarchico quella che si attuò, contro la volontà delle famiglie aristocratiche e della ricca borghesia, proprio nella Repubblica di Venezia, soprattutto a partire dal sec. XIV, con la creazione di magistrature costituite da un numero via via più ristretto di membri, l'accesso alle quali fu reso sempre più difficile per le famiglie i cui avi non ne avessero già fatto parte.

97 "Incarico di una certa importanza; mandato; commissione" (BATTAGLIA).

98 Il podestà e capitano Vincenzo Gritti così relazionava il 10 giugno 1762: "La sua popolazione per trattarsi di città marittima non è spregievole, ascendendo al numero di anime 5000 circa. *Di quattro ordini sono gli abitanti, Cittadini, Nobili, Pescatori, Marinieri e Popolari*, che applicano alla coltura della Campagna. Rari sono li mercanti, e pochi gli artisti, non essendo il sito opportuno alla negoziazione per la vicinanza massime di Trieste" (DIREZIONE, "Relazioni", p. 101).

99 Sta per "espongono" (?).

100 Cioè "volger d'anni".

101 "*Bossoli, Bossolo*, Arnese di legno ch'era specialmente in uso sotto la Repubblica Veneta, per racorre i partiti nelle ballottazioni. Questo arnese riuniva tre differenti urne o bossoli, dove si ponevano i voti, cioè l'*Affermativo* che dicevasi *Bossolo del sì*, ed era di color bianco; il *Negativo* colorito di verde, che dicevasi *Bossolo del no*, e l'*Indifferente* colorito di rosso, che dicevasi *Bossolo del sincero*, perché non affermava né rifiutava. (...) *Mandar i bossoli* – cioè ordinare che sieno raccolti i voti col mezzo dei bossoli portati in giro" (BOERIO).

102 "Balota, *Ballotta, Pallottola*; Voto, Piccola palla di cenci o altro, con cui si raccolgono i suffragi negli squittinii [*scrutini*]. (...) *Baldòta* vuol dire anche *Pallottola di terra cotta*" (BOERIO).



con tal dono beneficato, in quei modi però che sembrassero più regolari, e addattati ai Publici Sovrani riguardi, alla Mente di V. E. sarà pronto in qual si voglia occasione a versare l'ultima stila di Sangue in contrasegno di vera fede, ed ossequio verso il suo Clementissimo Principe, non che a tributare li più vivi attestati di sincera riconoscenza all'Eccellentiss. Sua Persona, e Famiglia, Grazie &c.

p. 7

***Terminazion N. H. Pod., e Cap. di Capodistria.  
1769. 17. Decembre.***

Noi Girolamo Marcello<sup>103</sup> per la Ser. Republica di Venezia Pod., e Capit. di Capodistria, e sua Giurisdizione &c.

Verificati da Noi fin dal momento, che si attrovamo a questa Reggenza li disordini, e li abusi esposti nel Memoriale presentatoci dalli Capi delle Contrade, e Famiglie di questa Città, introdotti in aggravio de Popolari, si fa quindi un'argomento di forte impegno l'addattare un corrispondente provvedimento, dipendente da esso l'interesse, l'armonia, e la quiete tra questi Sudditi, l'allontanamento altresì delle fin ora sperimentate spiacevoli emergenze, per le quali venero sturbati i comuni vantaggi; perciò è che risultandosi opportuna alle infelici circostanze di questi Popoli l'istanza contenuta nel suespresso Memoriale di poter istituire due Sindici dell'ordine Popolare, onde agiscano, e sostengano le ragioni, e azioni del Popolo in qualunque occasione, ridotto per defficienza de Direttori in aspetto assai compassionevole; Esaudindo dunque alle massime d'un vero Governo, conosciamo pertanto urgente il prefiggere il metodo, e le regole da tenersi nell'implorata istituzione, onde proceda con quella disciplina, e con quelle avvertenze, che esigono tutti i riflessi, e perche nella convenienza, e rettitudine delle fissate providenze, e mezzi si ottenga l'effetto contemplato delle nostre zelanti meditazioni. A così essenziali oggetti dirigendo le

p. 8

nostre applicazioni, stabiliamo, decretiamo, ed ordiniamo degli infrascritti Capitoli<sup>104</sup> la perfetta esecuzione in qualunque tempo.

I. Che dal Cancelliere Pretoreo debbano esser tolti in Nota<sup>105</sup>, e registrati in Libro tutti li Capi di Famiglia di questo Popolo, che da dieci Anni in quà avessero fissato in Capodistria la sua permanenza, e Domicilio.

II. Che detti Capi di Famiglia, annotati che saranno, debbano nel giorno, che dall'E. S. verà detteterminato, previo l'Invito col suono della Campana grande del Duo-

103 Su questo casato patrizio veneziano che diede all'Istria uomini di governo e un vescovo e sulla sua presenza a Capodistria, cfr. RADOSSI, *Monumenta*, p. 273-279. *Girolamo Marcello* fu Podestà e Capitano di Capodistria dal 9 febbraio 1769 al 9 giugno 1770.

104 Nel documento vengono elencati con cura e precisione i punti fondanti con i quali il Podestà e Capitano di Capodistria intendeva regolamentare questa delicata, talvolta "esplosiva" situazione in materia di rapporto tra popolani e cittadini / nobili.

105 Nel significato di "annotati, presi in evidenza".

mo, riddursi nella Sala grande del pubblico Palazzo alla sua presenza per elleggere a Bossoli, e Ballotte, e con il maggior numero de Voti due Soggetti del Corpo dell'Adunanza col titolo di Procuratori, o Sindici del Popolo, coll'avvertenza però, che la Elezione debba cader ne' migliori, e più sufficienti, e che sappiano sopra tutto leggere, e scrivere, intendendosi assolutamente esclusi da tale impegno tutti quelli, che mancasero di tale requisito.

III. Che detti Sindici, o Proc. abbiano a permaner nell'Impiego per il corso di Anno uno continuo senza verun assegnamento<sup>106</sup>, ed un Mese avanti il terminar di detto periodo ne siano eletti altri due in loro vece, e così successivamente di Anno in Anno con l'ordine stesso.

IV. Che li Proc., o Sindici che saranno eletti debbano aver l'ingresso, e voce attiva in ogni Coll. de Cittadini, ed in qualunque loro Radunanza che venisse fatta per trattare affari riguardanti materie di comun interesse di questi Abitanti, per vegliare, ed attendere, che non siano fatti pregiudizi, nè perturbate le ragioni della Povertà, potendo opporsi agl'aggravi, che sentissero

p. 9

inferir alla stessa, e portar li loro riccorsi tanto a questa Pub. Rappresentanza, che a Piedi del Prencipe per ottenere gli opportuni rimedi.

V. Che in qualsivoglia occasione di ricorso, e per qualunque vantaggioso stabilimento possino colla previa Radunanza de Capi di Famiglia, ed intervento del Pub. Rappresentante prender Parte di tansar Spese<sup>107</sup>, che fossero necessarie al conseguimento de contemplati oggetti.

VI. Che detti Proc., o Sindici abbino in decorosa forma servire in ogni Pub. Funzione, niuna eccettuata la Rappresentanza, ed abbino il primo luogo immediatamente dopo li Sig. Sindici del Coll. de Cittadini, locchè s'intenda tanto ne' Colleg. antedetti de Cittadini medesimi, che nella Banca del Duomo<sup>108</sup>, ed in qualunque altro incontro.

VII. Che non possano esser in alcun tempo radunati li Coll. de Cittadini, se prima non saranno avvisati li Sig. Sindici del Popolo, affine possino intervenire anch'essi ad esercitare quelle incombenze, delle quali vengono incaricati con la forma del Cap. 4., dovendo praticarsi la detta notizia col mezzo d'uno de Fanti della Comunità, che restano obbligati a ciò effettuare anche in ogni altra Pub. Funzione, a cui vi assistessero li Sig. Sindici de Cittadini.

VIII. Che per dovuta esecuzione de sopradetti Capitoli sia tenuto il Canc. della Comunità, che assiste alli Colleggi de Cittadini scrivere ne' Registri, che tali Adunanze si fecero con il concorso de Sindici del Popolo, e ciò tutte le volte, che fossero intervenuti.

106 Senza percepire, quindi, alcun indennizzo per l'incarico cui sono stati chiamati.

107 A questo proposito c'erano state già nel passato delle esperienze positive; così, la tassa pro-aggregazione "fu proposta e votata per poter provvedere le contrade della città [*di Capodistria*] di undici cisterne, affine ciascuna abbia costantemente acqua per uso domestico e per altre bisogna; nel 1677 fu determinato d'impiegarla per la continuazione della fabbrica del Seminario laicale (Collegio dei Nobili), ora Ginnasio liceale" (PUSTERLA, *I nobili*, p. 22).

108 Semplicemente "panca, sedile, luogo da sedere", ma anche "Unione o Consiglio de' capi d'una Confraternita o luogo pio" (BOERIO).

IX. Che non possino li Sig. Sindici del Popolo radunare il loro Cons. in minor numero di 50 Capi di Famiglia, e diversamente operando si

p. 10

intenda nullo, ed invalido ogni loro operato in detto Consiglio.

X. Che li Sindici eletti non possino rinunciare la Carica, nè restar dispensati per via di Supplica dal Cons., ma col solo esborso di Duc. 50. da L. 6:4 applicabili alla Pub. Cassa della Camera fiscale, ed il Rinonciantente non abbia maggior contumazia<sup>109</sup> di Anno uno.

XI. Che tutti quelli che averanno la Carica de Sindici non possano godere altra contumazia rapporto alla Carica stessa, che di soli Anni tre, calcolabili dal giorno in cui l'avranno dimessa.

XII. Che preliminarmente dalla Radunanza de Capi debba esser prescelta dal loro Ordine una idonea Persona, che abbia a servire in figura di Canc., o Scrivano la Radunanza stessa a tenere uno ordinato Registro tutti ciò venisse nella medesima proposto, deliberato, & agito secondo il metodo, che si osserva ne' Consigli, o Colleggi de Cittadini, così pure stabilire due Bidelli<sup>110</sup>, che debbano supplire al servizio Manuale dell'Adunanza medesima.

XIII. Che li Procuratori, o Sindici sopradetti debbano destinare Persona di fede, cognizione, e probità<sup>111</sup> conosciuta, che abbia ad intervenire agl'Estimi annuali del Vino<sup>112</sup>, onde poi col fondamento delle riportate Note assistere colla propria loro Persona al Comparto del Dazio, a scanso d'ogni mottivo o reale, o presunto di scontentezza, e reclamo nella Popolazione.

E la presente doverà essere umiliata<sup>113</sup> all'Eccell. Senato, ed ottenuta che abbia la Sovrana sua approvazione, avrà a riportare il suo effetto; In quorum &c.

Capodistria 17. Dicembre 1769.

p. 11

### ***SERENISSIMO PRINCIPE***<sup>114</sup>.

L'interesse di Vostra Ser., ed il bene de Sudditi sono l'importanti due punti, sui quali ho ripartite le mie diligenze, dacchè sostengo gl'Impieghi di questo Governo. A merito però delle mie applicazioni dirette da premissi oggetti conobbi fondatamente

109 "Contumacia, dicevasi ne' tempi del Governo Veneto quello Spazio di tempo determinato d'un Reggimento, Magistratura o altra carica, sino al tempo di poterla riassumere" (BOERIO).

110 Inserviente presso un ufficio, ma anche accompagnatore (BATTAGLIA).

111 "Onestà, correttezza nei rapporti con gli altri, integrità morale" (BATTAGLIA).

112 Gli estimi e in generale la tassazione del vino costituivano, evidentemente, un importante segmento dell'attività economica, ma rappresentavano anche, se gestito inadeguatamente, fattore di possibili truffe e privilegi; basti pensare che nel *Dizionario* del Boerio, alla voce *VIN* sono associate un'ottantina di varianti, immagini e modi di dire!

113 Nel significato di "presentare, sottoporre, sottomettere un memoriale o simile ad alto personaggio" o carica (BOERIO).

114 Reggeva la carica dogale Alvise (*Aloisio*) Mocenigo (1763-1779).

la situazione di questo Popolo, che commosso<sup>115</sup> dal proprio infortunio<sup>116</sup>, chiama un prudente riparo, che prevenga un'evento di pessima conseguenza ai più gelosi riguardi del Principato. Gli aggravii, e li riflessibili pesi, che per i vantaggi comuni soffre questa Popolazione con sacrificio de propri sudori a differenza delle Persone Nobili di questa Città, sono i mottivi, che minacciano effetti di sommo rimarco. Illuminato abbastanza quanto seconda sia d'ingrati accidenti l'inneguaglianza di condizione tra Popoli, in varie occasioni presenti, e passate Io la rimarco<sup>117</sup>, e riconosco quanto qui si tenta sull'impotenza Popolare, e quanti pesi con apperta ingiustizia loro s'ingiongano.

Il ristauo d'una Stradda Maestra, che mette al Confine degl'Esteri<sup>118</sup>, doveva eseguirsi con l'esazione d'una Tansa in ordine a Decreti di Vostra Serenità con regole di proporzione generalmente diffusa, ma l'invincibile ripugnanza del maggior numero delle Persone Civili alla stabilita contribuzione ha fatto, che ella non venga redenta dalle rovine, nè compita, se non con l'eccessivo dispendio, e coll'opera de miserabili.

p. 12

Parimenti nell'Anno 1764. gemerono questi Abitanti nell'estrema indigenza de Viveri<sup>119</sup>, che certamente sarebbero periti, se la Real Pubblica Munificenza non fosse accorsa con copiose dispensazioni<sup>120</sup>.

Ma quanto salutari furono li soccorsi della Pubblica Munificenza, altrettanto fu sensibile ai suffragati la forma, con cui vennero amministrati. Non bastò che la

115 Nel significato di "spinto, costretto".

116 Sta per "difficoltà, calamità".

117 "Rilievo, importanza; peso – e dicesi di cose morali; *di conseguenza, di rilievo*" (BOERIO).

118 A p. 36 del Documento, è detta *Strada di Cragna*. Si tratta del "manufatto" la cui esecuzione durò più anni e che "un'epigrafe latina del 1776, ricorda essere stata fatta la strada (ora regia) conducente a Capodistria da Trieste, a cui fu dato il nome di *Strada Delfina*, in onore del podestà-capitano *Pietro Delfin*, che governò nel 1755. Ecco l'epigrafe della colonna: VIA DELFINA // USQUE AD URBEM // AERE PUP. IUSTINOPOLIS // MUGLAE OPPIDO OPITULANTE // BERNARDO BORISIO COMITE // OPERA ET LABORE ADNITENTE // ANNO CI)CCLXXVI (traduzione: *Strada Delfina / col denaro pubblico di Capodistria / prestando aiuto la città di Muggia / impegnandosi coll'opera e colla fatica / il conte Bernardo Borisi / 1776*". La vicenda è ricordata anche dalla colonna che è ancor oggi nel suo sito, in località Ariolo, sulla strada vecchia che da Capodistria conduceva a Trieste, presso l'ex chiesetta di S. Michele; in cartella sagomata, l'epigrafe: ANTONIO DELPHINO // PRAET. ET PRAEF. AD INGENTIA NATO // QUI VIAM M. P. X. // USQUE AD TERGESTI FINES // PENITUS EVERSAM // SEDULO LABORE // ET CONSTANTI CURA RESTITUIT // ET MURIS PONTIBUSQUE CONSTRUCTIS // APTAM LATE CURRIBUS REDDIDIT // ALOYSIUS DE TARSIA COMES // ANTONIUS DE OCTATIO COMES // II VIRI G. A. M. P. P. // MDCCLXXVI. (RADOSSI, *Monumenta*, p. 153-155).

119 Anche il "n. u. Nicolò Donato, Podestà e Capitano di Capodistria in successione di carica" a G. Marcello, confermava nella sua relazione (20 ottobre 1771) "l'abbandono totale della pubblica prestanza de publici grani contribuita dalla Carità di V.V. E.E. *nella carestia dell'anno 1764 a sovvegno di quei popoli e territoriali*" (DIREZIONE, "Relazione", p. 300).

120 Ne è infatti attestazione documentata anche la relazione del "N. H. Giuseppe Michiel ritornato di Podestà e Capitano di Capodistria" del 6 giugno 1766 che, nella sua parte conclusiva, dichiara: "Io sono entrato a sostenere il Governo in tempo che *la provincia era più che mai miserabile per le critiche circostanze di un anno*, nel quale fatalmente erano mancati quasi tutti i raccolti e nondimto mi convenne sostener l'impegno dell'esazione della prestanza di Biade con che *furono sovvenuti quei Popoli della Pubblica Carità*" (DIREZIONE, "Relazioni", p. 296).

parzialità, e la passione abbiano avuta parte in quel partaggio<sup>121</sup>, appoggiato al Ceto de Nobili, ma anco l'esazione del prezzo rimase con pessimo esempio abbandonata, e lasciata in mano di Persone spoglie di ogni legal requisito, e che a null'altro mirarono, che a propri vantaggi, e di ridur la Plebe ad un disordine<sup>122</sup>, per cui tuttavia sussiste in essa il timore di rinovar gl'esborsi.

Anche per caritatevole Indulto di VV. EE. gode questa Comunità il Dazio di Vino a Spina<sup>123</sup> in limitazione. La mira del Sovrano concorso fu l'universale sollievo de Popolari, ma questa Comunità, che ne tiene la dirrezione, pare che deluda le pubbliche viste, e converta soltanto a proprio utile ciò che è concesso a favore de Popolari. L'esame prestato a questo Curicolo<sup>124</sup> col confronto di esatto Conteggio mi palesò la verità di tal fatto, e mi dimostrò, che quelle summe, che dovevano calcolarsi ne successivi Comparti per minorare a Contribuenti il supplemento della minorazione nella pubblica Cassa, furono disposte a talento di chi ne aveva l'ispezione senza verun vantaggio di questi Abitanti. Un egual metodo si è tenuto in più Anni, e riconobbi, che gli annuali Comparti delle limitazioni da estendersi sulla massa totale

p. 13

del prodotto non si formano con quella esattezza di proporzione, che esigono la giustizia, e la convenienza dell'universale del Popolo. Tale è la costituzione di questo Popolo, che oltre le enunciate cause si trova soggetto a varie violenze, e discapiti promossi da Privati, che profittano della loro miseria, e turbano la tranquillità, e la pace tra Sudditi cotanto necessaria alla sussistenza de Stati. Tutti gl'accennati motivi da me pur troppo coll'esperienza riconosciuti trassero questo Popolo a replicarmi rinvigorate le rimostranze, e finalmente produrmi l'inserta Supplicazione, che si aggira sopra un'argomento, che abbraccia viste di comun bene, e riguardi di soda disciplina. Pensa egli di respirare, e di ritrovare il rimedio alle proprie sventure nella istituzione di due Soggetti, che col nome di Sindici dirigano con regolato sistema gli affari, che lo riguardano, e lo preservino dagli'indebiti pesi, che tratto tratto gli sono addossati. Riflettendo di quali strane risoluzioni sia capace l'emozione Popolare originata dal sentimento de non curati suoi mali dopo una lunga sofferenza, e che non sempre è facile di placar l'universale comozione, come nel corso di mia Regenza l'ho sperimentato, e che finalmente è partito<sup>125</sup> più cauto di affidare, e distribuire la Deputazione<sup>126</sup> di una Città situata alla frontiera degli Esteri a due Corpi, mi sono indotto a segnare l'accennata capitolata<sup>127</sup> Terminazione. Questo fu il miglior provvedimento, che mi abbiano suggerito

121 "Partigione, ripartigione, spartimento, spartizione; divisione in parti" (BOERIO).

122 Nel senso di ribellione (?), per cui ancor oggi persiste il timore dell'applicazione di nuove imposizioni.

123 "*Spina de la bota, Cannella*, dicesi Quel legnetto tondo forato per lungo che si adatta al fondo delle botti per cavarne il vino; *spinelo, spineleto*" (BOERIO).

124 Nel significato di resoconto sommario degli eventi principali.

125 Sta per "opzione".

126 In quanto "organo collegiale formato dalle persone destinate a una determinata missione" (BATTAGLIA).

127 "*Capitolàr* – Capitolare, chiamavasi sotto l'antico Governo Veneto, quel Libro manoscritto

dopo fervorose<sup>128</sup> meditazioni le circostanze della Popolazione, la necessità del riparo, e l'impegno di mantenere costante la quiete, e la società di

p. 14

cinquemilla Sudditi: Oggetti tutti non solo essenziali al buon ordine, e alla dovuta disciplina, ma anche interessanti la Pubblica Provvidenza. Il partito mi è comparso adottabile, ed atto a produrre l'allontanamento degli enunciati disordini, ed anco sul riflesso dell'esito delle materie comuni, che trattate con maturo giudizio da un'onesta Deputazione, chiudano l'accesso ad ogni ingrata emergenza, e alla pericolosa confusione, di cui per ordinario è seconda la moltitudine, mancante di riflessioni. Se regole di metodo stabilite con la sudetta Terminazione rispondono alle già siffate per il Popolo di Rouigno, che esistendo alla condizione di questo ha implorato il medesimo stabilimento, e lo gode sin dall'Anno 1663<sup>129</sup>. per effetto della Sovrana Beneficenza. Se queste quali sono in se stesse meritano il pubblico beneplacito, egl'è un punto risservato all'esame della Sapienza dell'Eccell. Senato, come sarà debito della mia rassegnazione, che in questo affare non ebbe altro in oggetto, che il vantaggio di questo Popolo, e l'interesse di Vostra Serenità eseguire le Sovrane Deliberazioni. Grazie &c.

Capodistria 17. Dicembre 1769.

Girolamo Marcello Pod., e Cap.

**1769<sup>130</sup>. 13. Gennaro.**

D'Ordine &c. Il Magistrato dei Deputati, ed Aggiunti alla Provision del Dina-

o stampato, in cui erano raccolte le leggi speciali e direttive d'una Magistratura. Quello de' pubblici Rappresentanti dello Stato nelle provincie dicevasi *Comission - Commissioni*, e quello d'un'Arte, *Matricola - Mariègola*. (...) *Libro de le Comission* dicevasi ai tempi della Veneta Repubblica a quel Libro in carta pecora, manoscritto, che dal Governo si consegnava per loro istruzione e direzione ad alcuni pubblici Rappresentanti della Stato nuovamente eletti, nel quale erano raccolte le leggi e i regolamenti speciali, da osservarsi nelle provincie ch'erano alla loro amministrazione commesse" (BOERIO).

128 Cioè "mosso da fervido, alacre impegno, da volenterosa applicazione" (BATTAGLIA).

129 Crediamo trattarsi invece del **1683** (28 ottobre !), come riportato dal BENUSSI (*Storia*, p. 91-93): "I popolani, rinforzati da numerosi forestieri che nei secoli XVI e XVII da ogni dove vennero a stabilirsi in questa terra, arricchiti per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca, *mal volentieri sopportavano di dipendere da un piccolo numero di famiglie cittadine*, le quali sole comandavano e distribuivano tutti i pubblici aggravi, rendendosi troppo spesso colpevoli di brogli, di abusi e di sopraffazioni, sfruttando a tutto loro vantaggio la posizione eccezionale di cui godevano, senza che essi, i popolani, avessero modo legittimo di opporsi e di difendersi. (...) Un popolano molto influente per le sue ricchezze (...) si pose a capo dei malcontenti, e li spinse a chiedere una riforma al vigente ordine di cose. E nel 1682, una deputazione del popolo di Rovigno si presentò alla Carica di Capodistria, invocando provvedimenti a tutela di tutta la popolazione contro le angherie dei cittadini. Ed il Podestà-Capitano di Capodistria [*Nicolò Barbarigo*], *prestando facile orecchio alle rimostranze dei popolani*, colla *Terminazione 28 ottobre 1683* concesse al Corpo dei popolani la potestà di *eleggersi dal suo seno, a maggioranza di voti, due Sindici o Procuratori*, i 'quali avessero libero l'ingresso in ogni Consiglio e Collegio delle Comunità colla semplice personale assistenza, onde poter presentare i loro ricorsi'. (...) Questi Sindici del popolo rimanevano in carica un anno. (...) I Sindici del popolo, nel Tribunale, nel Consiglio, in chiesa presero posto subito dopo i Giudici ed il Sindaco della Comunità".

130 Errore di datazione, trattandosi, evidentemente e conseguentemente, del **1770**; va comunque tenuto qui d'occhio l'effetto del conteggio dell'*Era Veneta* = *M.ore Veneto* - a differenza dell'*era volgare* - frequentemente adoperata, come ben rilevato in KANDLER, *L'Istria*, a. I (1846), p. 358.

ro<sup>131</sup> informi.

Giacomo Zuccato Seg.

p. 15

**Parte posta nel Colleggio<sup>132</sup>.**  
**Adi 27. Genaro 1770. Capodistria.**

Radunata la Consulta<sup>133</sup>, e Colleggio al Num. di 14 compresa la Persona di S. E. Podestà, e Capitano.

Confermato a questa Suddita Città dalla Pub. Clemenza il suo Consiglio con l'aggregazione<sup>134</sup> delle esistenti Famiglie<sup>135</sup>, ha sempre questo create le sue Cariche per attendere alla dirrezione degl'affari Civici, ed Economici, e per assistere in tutte le occorrenze questo Popolo, ed un tal Jus fu sempre mantenuto in questo Sp. Consiglio senza alcuna ingerenza di Popolari.

In ora viene scoperto un secreto Maneggio<sup>136</sup> per opera di alcuno di essi Popolari, che fatti Capi inquietano la pace della Plebe stessa, suscitando in essa per private

131 Il Senato istituì un nuovo ufficio, ai cui componenti venne assegnato il titolo di *Deputadi* (altrimenti noti anche come *Provedadori*) a *Provision dil Denaro Pubblico*, con l'incarico a loro immediatamente affidato di studiare tutte le forme fiscali possibili affinché venissero rapidamente reperiti i fondi necessari al finanziamento dell'onerosissima difesa della capitale dell'isola di Creta, il cui assedio si concluse nel 1670 con la sconfitta dei veneziani. Nonostante fosse venuto meno il motivo della loro istituzione, i Deputati non vennero aboliti, ma anzi si videro confermati dal Senato quale organo stabile e da questo momento la loro importanza crebbe sino al punto che, sostenuti più tardi anche da alcuni *Aggiunti*, essi si trasformarono nel braccio consultivo del Senato in materia finanziaria. L'ufficio ebbe delegate alcune importanti mansioni amministrative, come ad esempio: la redazione dei bilanci generali dello Stato; l'organizzazione delle periodiche *anagrafi* (censimento della popolazione) necessarie al riordino del sistema impositivo diretto; nonché qualche competenza sulle operazioni di conversione ed ammortamento del debito pubblico.

132 La 'Magistratura' del "Colleggio [è] finalmente tratto [= creato] dallo stesso Consiglio, [e vi] si maturano le materie da proporsi al medesimo [Consiglio]", e "tutte le di lui deliberazioni dipendono ex Capite dalla volontà della Pub. Delegata Rappresentanza, che vi presiede", come chiaramente precisato alle pp. 30 e 45 del presente documento; in BOERIO è 'titolato' anche *Consesso, Corpo*.

133 "Conferenza di più persone che consultano. *Consulta* si diceva ai tempi Veneti Quella *ordinaria* che facevasi la mattina d'ogni giorno feriale nel palazzo ducale, composta de' Savii del Consiglio de' Savii di terra ferma e de' Savii agli ordini (...) per le proposizioni da farsi al Senato, il quale si convocava per metodo le sere del giovedì e sabato" (BOERIO); evidentemente, tutto ciò va riferito al 'tenore' della Comunità di Capodistria.

134 Le aggregazioni furono plurime e, in generale, esse "succedeva[no] coll'osservanza delle discipline proposte dagli ambasciatori del consiglio e approvate dal Serenissimo Principe di Venezia, [ad es.] Girolamo Priuli, con ducale 10 Novembre 1562"; tale investitura avveniva "per ducale del doge, per acclamazione, e per ballottazione, con o senza pagamento di tassa, che per deliberato del Maggior consiglio, preso nella tornata dei 9 Novembre 1646, fu stanziata a 1000 ducati, e nella seduta dei 20 Marzo 1650 elevata a ducati 1200", avvalendosi dell'autorizzazione della ducale di Francesco Foscari (1424) sull'ammissione di "nuovi individui". Va ricordato che nel 1749 il Magistrato dei V Savi di Venezia aveva parificato i nobili di Capodistria a quelli della terra ferma, mentre la nobiltà del quel consiglio (unitamente a quelli di Cittanova, Parenzo e Pola) avrebbe avuto riconosciuto il suo *status* dal Tribunale di Vienna nel 1804: il tutto, sarebbe "cessato di funzionare" nel 1814 (cfr. PUSTERLA, *I nobili*, p. 22).

135 Si tratta delle "Famiglie Originarie del luogo, e da alcune in progresso aggregate", ovvero da "altre con qualche Patrimonio", come dettagliatamente descritto alle pp. 30 e 31 del presente documento.

136 Qui esprime, evidentemente, significato negativo di intrigo e macchinazione, cioè di "azione condotta abilmente, con scaltrezza (soprattutto nell'intrattenere rapporti sociali), diretta a conseguire un risultato, un utile, un vantaggio" (BATTAGLIA).

loro idee, ed interesse di procurare un'insolita, e mai praticata Creazione di due Sindici del Popolo, uno dell'ordine de Botteghieri, e l'altro de Plebei. Una tal novità, che porta sconvolgimento [*sic!*] al buon ordine sin ora corso, e che viene ad opporsi ai diritti, e a distruggere la facoltà di questo Sp. Consiglio. Facoltà, e diritti custoditi sempre col maggior impegno da benemeriti Nostri Maggiori, eccita lo zelo di Noi Sindici Deputati Alvisè Co: Tarsia<sup>137</sup>, e Pietro Gavardo, e Giudici Antonio Gavardo qu. Cristoforo, Nazario Vereni, Nicolò Manzini<sup>138</sup>, e Pietro Co: Fini di mandar Parte con permissione, ed assenso di S. E. Pod., e Cap. di umiliare a Piedi di V. Ser. le più fervide istanze a nome di questo

p. 16

Consiglio, perche non abbiano il mal divisato effetto le intentate novità meditate dal genio mal affetto di alcuni Popolari, onde rimanga preservato a questo Sp. Consiglio il possesso del di lui mai violato diritto, e la quiete tra questo Sp. Consiglio, e Popolo, come fu fin'ora goduta.



Fig. 3 – *Urbis Iustinopolis Prospectus, veduta di Capodistria* di Marco Sebastiano Giampiccolo e Francesco del Pedro, cca 1781

137 Si tratta del “Conte Alvisè Tarsia [*che*] morì li 11 settembre 1803 e venne seppellito nella chiesa di S. Francesco, disponendo della sua facoltà in opere di beneficenza” (PUSTERLA, *I nobili*, 29).

138 Antica famiglia oriunda da Bergamo, diramatasi in Istria nel XVI secolo; il capostipite *Manzino de Manzini* era “abitatore” di Rozzo nel 1515 ed acquistò beni nei distretti dei due castelli di Colmo e di Rozzo; si distinsero i *Manzini* nobili di Capodistria e quelli di Albona. Un ramo, subito estinto, si stabilì a Buie. I *Manzini*, nobili di Capodistria, furono aggregati a quel Consiglio nel 1650, fiorivano tra i Nobili iustinopolitani del 1770 e furono confermati nobili nel 1822 nella persona di *Giovanni Manzini di Nicolò* (cfr. RADOSSI, *Monumenta*, p. 270).



Adi Detto.

Vista, e maturamente considerata la soprascritta Parte da me Cristoforo de Belli Contraditor<sup>139</sup> alle Parti, e Conservator delle Leggi<sup>140</sup>, tendente a preservare li diritti, e facultà dello Sp. Maggior Consiglio, non trovo di che opponere alla Parte stessa, credendola degna anzi dell'approvazione di questo Sp. Coll., e Maggior Consiglio, che tanto affermo con mio giuramento.

Io Cristoforo de Belli Contrad. m. p.

Ballottata la sudetta Parte ebbe.

Prò \_\_\_\_\_ 13)

Contro \_\_\_\_\_ 1) però fu presa.

***Memorial Nostro nell'Ecc. Coll.***

***1770. 13. Marzo.***

***SERENISSIMO PRENCIPE.***

La Città di Capodistria Fed. Suddita di V. Ser. dalla fortunata sua Dedizione<sup>141</sup> ha goduto sotto il sapientissimo Governo di questo Ser. Dominio, conservando la Statutaria interna sua Costituzione<sup>142</sup>

p. 17

che vive anco in presente, quella costante, e tranquilla calma fra gl'ordini de suoi Cittadini, che è la massima felicità de Popoli, e la gloria de Prencipi.

Sotto speciosi falsi pretesti, la malizia di alcuni, che nel torbido de pubblici

139 “*Contradditore o Contraddicatore; Contraddicente e Impugnatore.* (...) Nel sistema del Governo Veneto, si chiamavano que' due Magistrati patrizi, ch'erano destinati dalla legge nei sovrani Consigli di quaranta, e nel Collegio de' XXV, a difendere le ragioni pubbliche e le sentenze delle Magistrature di Venezia e de' Rettori dello Stato che fossero state appellate” (BOERIO).

140 “Istituiti nel 1553, erano *Conservatori ed esecutori delle leggi* e ordini degli uffici di S. Marco e Rialto dove si rendeva ragione tra litiganti e per far osservare le leggi sugli avvocati ordinari (patrizi del Maggior Consiglio) e straordinari (privati), ed erano competenti in materia di compromessi” (TIEPOLO, p. 986).

141 Nel 1283; purtroppo, dopo la ribellione del 1348, Capodistria fu privata del suo nobile Consiglio, mentre l'ultra centenario palazzo pubblico, fu distrutto da un incendio. La Serenissima, comunque, cercò di riguadagnare quanto prima la città, rivelatasi così pronta e facile a rompere i patti, per cui già alla fine dello stesso anno avviò iniziative atte a reintegrare l'edificio, commettendo al suo capitano di provvedere al restauro della parte danneggiata. L'intervento, costato 2000 ducati d'oro, ebbe in effetti unicamente il merito di prolungare l'agonia di muri ormai cadenti, la cui fine fu segnata da un nuovo incendio appiccato dalle ciurme genovesi. Fu per siffatte circostanze che, nel 1385, il senato ordinò “al podestà Leonardo Bembo di farlo atterrare e di innalzare sulla stessa area un nuovo edificio, provveduto di comoda abitazione per il pretore, di una cappella ove possa assistere agli uffici divini, di una sala per il Consiglio, di altre minori per i giudici, i vicedomini, il cancelliere e la masseria, inoltre di alcuni quartieri terreni per il pubblico banditore, i palafrenieri, i fanti di stalla, il bargello e i birri, nonché di alcune celle per le carceri e di un 'loco' per la tortura” (cfr. RADOSSI, *Monumenta*, p. 19).

142 In proposito il PUSTERLA (*I Nobili*, p. 22-23), sottolineava come il “*Nobile Consiglio [fosse] tanto stimato dal governo veneto, e tanto temuto ed avversato dal popolo, che per non ottenere [= poiché non otteneva] dal governo veneto le conclusioni delle sue frequenti 'vicinie', l'invocato provvedimento per temperare l'autorità del Consiglio, ora sull'uno, ora sull'altro argomento, si sollevava per commettere diavolerie, (...) sfogando l'atra bile*”.

cambiamenti cercano i loro privati vantaggi, coll'occasione di alcune differenze tra Votanti nel Consiglio già soppite<sup>143</sup> colla più pronta obbedienza a Pubblici dettami, tenta di porre la Città in combustione<sup>144</sup>, insinuando al più rozzo Popolo sostenuto da Cittadini Lavoratori di Campagna<sup>145</sup>, che hanno suffraggio in Consiglio, e col numero preponderan spesso nelle sue deliberazioni sentimenti di divisione, e di novità così fatte, che già perturbano la pace Civile, e facilmente possono invogliere in perpetui dissidi la devota Città, vociferandoci senza riguardo siffatto da quel Regimento un nuovo divisamento, con cui errendosi, e formandosi un nuovo Corpo di tutto il Popolo, si vuole, che alla Testa del medesimo pressiedano col nome di Sindici due Capi Popolo, che ne dirigano le pretensioni, e le mosse.

Tremano li ben intenzionati, e colti Cittadini, che servono senza emolumento con decoro ne Civici Uffizi all'idea di tal tentativo, che contrario alle Consuetudini da V. Ser. sempre costantemente protette, apparisce fecondo di non più sperimentati fatali dissidi.

A pie pertanto di questo Augusto Trono si rassegna il Collegial Corpo, che giusta<sup>146</sup> gl'ordini Patri ha l'ispezione<sup>147</sup> di maturare le Parti da proporsi a comun vantaggio nel Maggior Consiglio, e giacchè l'eccedente numero de Lavoratori di Campagna in esso Votanti non lascia ad esso Corpo

p. 18

sperare il consenso de Voti per concordemente implorare da V. Ser. la preservazione della devota Città da così pericolose mutazioni. Egli in ordine alla Parte presa umilia le sue riverentissime istanze, perchè sopra le intentate novità sia abilitato con tutti quei lumi, che fossero dalla Pub. Sapienza creduti più opportuni, e rappresentare le proprie ragioni all'Ecc. Magistrato de Deputati, ed Aggiunti alla Provision del Denaro, per venerare<sup>148</sup> poscia li Sovrani Comandi, alle quali umilissime Suppliche si aggiungono pur quelle dei Giudici Attuali del Conservator delle Leggi, e di tutto il colto Ceto de Cittadini, che niente più bramano, che la publica tranquillità dell'amata lor Patria, ed il vero real servizio del Clementissimo adorato Lor Prencipe. Grazie &c.

1770. 13. Marzo. In Collegio.

Che sia rimessa a Savj.

143 *Recte* "Sopite", cioè "composte, appianate (anche solo momentaneamente), risolte" (BATTAGLIA).

144 Nel significato di "subbuglio, sollevazione, agitazione" (BATTAGLIA).

145 Anche il Memoriale 7 marzo 1684 per la già citata Rovigno asseriva che "la maggior parte di quelli che compongono detto popolo occupati sono nella coltura delle terre, e numero non indifferente s'impiega nella quasi universale pescareccia professione" (BENUSSI, *Storia*, p. 93).

146 Cioè "conformemente, secondo" (DURO).

147 Qui vale "competenza, attribuzione, mansione" (DURO).

148 Vuol significare "riconoscere l'autorevolezza" delle istituzioni, la tradizione culturale, ecc. (BATTAGLIA).

Consiglieri.

s. Z. Battista Albrizzi 5nto<sup>149</sup>  
s. Alvise Renier<sup>150</sup>  
s. Giacomo Zusto<sup>151</sup>  
s. Zuanne Grimani<sup>152</sup>  
s. Alessandro Priuli<sup>153</sup> } Capi 40 V.C.  
s. Gio:M. Bembo<sup>154</sup> }

*Illico*<sup>155</sup>.

D'ordine &c. Li ultimi ritornati di Pod., e Cap. di Capodistria informino giusto le Leggi.

Lo stesso faccia il Magistrato de Deputati, ed Aggiunti alla Provision del Danaro.  
Anzolo Maria Giacomazzi N. D.<sup>156</sup>

p. 19

***Appellazion Sind. di Capodistria  
alla 40. C. N.<sup>157</sup>  
Die 28. Martii 1770.***

Doninus Iacobus Benetelli parte, & nomine DD. Petri Gavardo, & Nicolai

149 Probabilmente è abbreviazione di “*Quinto*” (?). Gli *Albrizzi*, oriundi dalla Grecia, passarono a Venezia dove ottennero il patriziato nel 1667; ebbero due Procuratori di S. Marco ed otto Senatori (CROLLALANZA, a.n.).

150 Famiglia Patrizia veneta dal 1381, insignita della dignità dogale; diede tre podestà e capitani a Capodistria – 1726, 1728 e 1755 (DE TOTTO, “Famiglie”, a. 1947, p. 359).

151 Antica famiglia Patrizia Veneta estinta nei Pisani; *Girolamo Zusti* Podestà e capitano di Capodistria nel 1653-1654, *Anzolo Zusto* nel 1662-1663 (RADOSSI, *Monumenta*, p. 444).

152 Illustre e potente famiglia patrizia veneziana che ebbe il feudo istriano del castello di S. Vincenti e diede due dogi e cinque patriarchi d'Aquileia. Un altro ramo aveva acquistato nel 1530 il feudo istriano di Visinada e le contrade di S. Maria di Campo, Medolino e Rosara. Furono rettori giustinopolitani: *Marino* (1358) e *Nicolò* (1603), la cui “*Relatione*” di Podestà e capitano merita particolare lettura (RADOSSI, *Monumenta*, p. 212-214).

153 I *Priuli*, anticamente detti *de' Priori*, sono originari nobili d'Ungheria; si trasferirono in Venezia alla metà dell'VIII secolo, e fiorirono nel 1110, vennero riconfermati nel 1297. Tre individui di questa casa furono dogi; due furono cardinali, ed altri procuratori di San Marco, ambasciatori, senatori e generali; quattro furono rettori capodistriani (1362-1702) (RADOSSI, *Monumenta*, p. 347-349).

154 Illustre famiglia patrizia veneta, originaria da Bologna, una delle 24 che concorsero all'elezione del primo Doge, annoverata fra le quattro Famiglie Nobili Vangeliste, diede a Capodistria ben 16 podestà-capitani (dal 1286 al 1753). Un ramo figura tra le più antiche famiglie nobili di Capodistria (dal 1431), mentre un nucleo si stabilì a Valle, ed altro in Dalmazia, penisola di Sabioncello (XVII sec.), che però non fu né nobile né cospicuo. Per altre notizie sul casato, cfr. RADOSSI, *Monumenta*, p. 80-83.

155 Anche *Illico*, *Illicò* = qui, immantinente, subito (CAMPANINI-CARBONI).

156 Forse N[otai]o / N[odaro] D[esignato] (?). La famiglia dei *Giacomazzi* di Venezia appartenne all'ordine dei segretari del Senato veneto, e fu nobile di Padova (CROLLALANZA, a.n.).

157 Sta per *C. (omunitatis) N. (ostrae)* [?].

Baseggio<sup>158</sup> Filii Georgii uti Sindicorum actualium Deputatorum Magnificae Communitatis Justinopolis se aggravat, & appellat a tali quali Terminatione Sp. D. Potest. Justinopolis diei 17. Decembris p. p. secuta super instantiis *Capitum vulgò delle Contrade*, nomine etiam *Capitum Familiarum ipsius Civitatis*, simul cum omnibus ab ea secutis annexis, connexis, & quoquomodo praejudicialibus, tanquam a Terminatione simul cum omnibus ut supra malè, indebitè, & cum disordine secuta ad grave damnum, & praejuditium supradictae Communitatis in omnibus, & per omnia juxta formam Scripturae hodie productae; rationibus &c.

Ex Libro &c.

Jo: Antonius Nympha Coad.<sup>159</sup>

p. 20

***Scrittura de' Cittadini con Capitoli  
al Cons. Ecc. di 40 C. N.  
1770. 2. Aprile.***

Scoperta l'ordita machinazione a danni de' Cittadini di Capod. con la tal qual simulata Appell. interposta li 28. Marzo p. p. col nome de' Sindici attuali di quel Consiglio, della Terminazione segnata dall'Ecc. Rappresentante di Capodistria li 17. Dicembre passato, e concertata Scrittura<sup>160</sup> del giorno stesso ben tosto incontrata dal Ceto Popolare colla Scrittura del dì susseguente, hanno dovuto li Sig. Co<sup>161.</sup>, e K.<sup>162</sup> Marco Felice Bruti, Co: Bernardo Borisi<sup>163</sup>, & Alessandro Gavardo qu.<sup>164</sup> Zuanne, ed altri LL. CC. Cittadini del Cons. di Capodistria a riparo della dannatissima collusione<sup>165</sup> appellar essi alla Sapienza, e Giustizia di questo Ser. Cons. la Terminazione stessa, e qualificar il

158 "Nicolò Baseggio fu sindaco di Capodistria nel 1797 e frenò l'insurrezione popolare di quell'anno" (RADOSSI, *Monumenta*, p. 71).

159 Abbreviazione di *Coadiutor*.

160 "Scritture, si chiamavano sotto il Governo Veneto quelle che vengono presentate dalle Parti collitiganti, nella contestazione o difesa d'una causa civile, come si dicono oggi, la *Dimanda*, la *Risposta*, la *Replica* e la *Duplica*" (BOERIO). Nel linguaggio del diritto, la *Scrittura* è un documento scritto che reca una dichiarazione di volontà, una certificazione di fatti, un atto o un negozio giuridico, pubblico o privato, e si distingue in *Scrittura privata*, *Scrittura privata autenticata* e *Scrittura pubblica* (BATTAGLIA).

161 Sta per *Conte*.

162 Ad indicare trattarsi di un Cavaliere di San Marco. Il Cavalierato di San Marco era uno degli ordini veneti più significativi ed ambiti; esso variava perlopiù d'importanza e considerazione a seconda che fosse maggiore o minore l'autorità che lo concedeva, cioè che la deliberazione di nomina provenisse dal Maggior Consiglio, dal Senato o dal Doge. La funzione di consegna del collare dell'Ordine si compiva o nel Pien Collegio o nelle stanze private ducali. I Cavalieri, in ogni modo, venivano sempre armati dal Capo della Repubblica, che toccava loro le spalle con uno spadone pronunciando le seguenti parole: *Esto miles fidelis*. Successivamente, se al decorato era stato decretato il dono di una collana d'oro, questa gli veniva posta al collo dal Doge stesso. Ai patrizi era concesso di portare una stola dorata sopra la cappa. Il cavalierato non era ereditario.

163 Oriundi da Antivari, seguaci di G. Scanderbeg, giunsero a Capodistria nel 1571, assieme ai loro parenti Bruti; possedevano il feudo di Fontane col titolo di Conte; "il conte *Bernardo* di Nicolò fu *Bernardo* servì nel battaglione istriano comandato dal maggiore Giuseppe Lazzarich, triestino" nel 1813 (cfr. DE TOTTO, "Famiglie", a. 1943, p. 280).

164 Cioè: *quondam*.

165 "Intesa più o meno segreta e fraudolenta per danneggiare altri" (BATTAGLIA).

vero, e reale effetto al Taglio<sup>166</sup> della medema, come in di loro Scrittura questa mattina prodotta, e nel tempo stesso citar per depennazione<sup>167</sup> tanto della predetta Appellazione, e Costituto<sup>168</sup> d'Assunzione<sup>169</sup>, quanto delle Scritture al Taglio, e Laudo sopra detta Appellazione rispettivamente di concerto presentate, e l'effetto della depennazione che s'implora farà, che volendo tanto la Parte Appell., quanto la Parte Appell. impugnar<sup>170</sup>, o diffender sinceramente la Terminazione stessa, abbiano a scapricciarsi<sup>171</sup> sopra l'Appellazione questa mattina interposta dalli sudetti Cittadini, come meglio crederanno del loro interesse, o in colleganza di essi Cittadini, o contro li medemi, onde deposta ogni affettata simulazione, & ogni dannato concerto, abbiano luoco *servatis*

p. 21

*servandis*<sup>172</sup> e con l'uso delle reciproche ragioni gli effetti tutti, che saranno di Giustizia, sal. &c. Proponendo quanto al fatto la giustificazione de' seguenti Capitoli da esser provati tanto avanti, quanto dopo il Giudicio.

Primo. Che la verità fù, ed è, che il Sign. Pietro Gavardo Sindico attuale della Magn. Comunità di Capodistria fu, e continua ad essere uno de principali promotori, e fautori del nuovo sistema posto in essere con la Terminazione 17. Dicembre 1769. di S. E. Pod., e Cap., e che a tal effetto mandò a chiamare vari Capi di Contrà per ottenere il loro concorso, ed assenso in quei modi, che saranno da Testimoni deposto, *vel pro ut &c.*<sup>173</sup>

Secondo. Che la verità fu, ed è, che essendo esso Sign. Pietro Gavardo stato Sindico nel corso Anno 1769. assentì di esser confermato nel Carico stesso anche nell' Anno presente &c.

Terzo. Che la verità fu, ed è, che il Sig. Nicolò Baseggio Figlio di Zorzi Sindico attuale, essendo venuto in questi ultimi giorni in Venezia, fu da Persone ammonito di desistere a fomentare, e sostenere il Popolo di Capodistria in pregiudizio delli diritti del Cons., e che egli rispose di essersi impegnato ad assistere il Popolo, conoscendo utile il

166 È in partica il recesso dalla lite, cioè un *Costituto de Tagio in forma Consilii* (BOERIO).

167 Sta per "cancellare o cassare dal libro il ricordo presso o scritto" (BOERIO).

168 "Esame che si fa della persona imputata d'una colpa dinanzi al Giudice. (...) Chiamavasi poi sotto i Veneti in Termine Forense civile un Atto volontario che le parti annotavano all'Uffizio competente, e se ne distinguevano di più sorta, come segue: *Costituto de Pristino*, voce latina ch'era usata nel Foro Veneto, nelle cause decise alle Quarantie ed ai Collegi, se la Parte appellata rimaneva soccombente, poteva ricominciar di nuovo la causa, e far così fino a che fosse pronunziato il giudizio di conferma; *Costituto de Laudo in forma Consilii*, era un Atto volontario con cui ammettevasi una petizione della Parte avversaria; *Costituto de Protesto*, era un Protesto o dissenso; *Costituto de nomina de Testimoni*, Atto con cui proponevasi i testimonii in Prova dei fatti della Parte articolati, e ciò dovevasi fare entro ventiquattr'ore" (BOERIO).

169 "*Assunzion de giudizio*, termine del Foro ex Veneto, *Intervento in causa*, dicesi quando un Terzo, credendosi interessato nella pendente, entra in qualità di Collitigante per l'una delle Parti o pel solo interesse proprio" (BOERIO).

170 "Proporre un'impugnazione avverso una sentenza o un provvedimento di un'autorità giudiziaria o amministrativa per ottenerne la riforma; avversare, contrastare" (DURO).

171 "Volersi descapricciarse o scapricciare con uno, per vendicarsi di qualche sopruso ricevuto" (BOERIO).

172 "Essendo state osservate tutte le cose che dovevano essere osservate", cioè nel pieno rispetto delle norme di legge.

173 Ovvero "secondo che" (CAMPANINI-CARBONI).

sud.<sup>174</sup> nuovo sistema, *vel prout &c.*

Quarto. Che la verità fu, ed è, che lo stesso Baseggio nel giorno in cui fu presentata la Scrittura al Taglio<sup>175</sup> sopra l'Appellazione della Terminazione 17. Dec. p. p. aveva in mano la Scrittura in Colonna<sup>176</sup> prodotta il giorno susseguente al Laudo<sup>177</sup>, *vel pro ut &c.*

Quinto. Che la verità fu, ed è, che in Capodistria corre pub. voce, e fama, che li due attuali Sindici Gavardo, e Baseggio sono li più impegnati fautori del Popolo, *vel pro ut &c.*

p. 22

**Ducale dell'Eccelso Cons. di X.<sup>178</sup>  
a Capodistria.  
1770. 21. Aprile.**

Dalle vostre diligenti Informazioni 15. corr. non risultando verificate le persecuzioni, insidie, e minacie, che nel Memoriale prodotto professava Nicolò Baseggio praticate dai Nobili di cotesta Città nominate in dette Vostre Lettere, non trova il Tribunal de Capi mottivo di procedere ulteriormente su tale proposito & c.

**Atto Capi C. N. ex Offitio  
depenna Atti.  
Die 15. Maii 1770.**

Gl'Illustr., & Eccell. Sig. s. Paulo Trevisan<sup>179</sup>, s. Diodato Bembo, e s. Lauro Costantin Querini<sup>180</sup> Onor.<sup>181</sup> Capi del Cons. Eccell. di 40. C. N.

Intesa l'esata Informazione delli Spp. Contraditori di esso Eccell. Consiglio dipendente da Conferenza<sup>182</sup> dalli stessi tenuta coll'Eccell. Savio di T. F.<sup>183</sup> s. Francesco

174 Abbreviato di "suddetto".

175 "Tagio [= "Taglio"] d'una sentenza, è Rescissione o Annullazione d'una Sentenza; ed è propriamente il Giudizio pronunciato dal Tribunal superiore, con cui dichiarasi nulla la sentenza o l'atto dell'inferiore; quindi *Sentenza rescissoria*" (BOERIO).

176 "Quando la scrittura della facciata d'un libro è distinta in due o più parti per lungo - *Colona del foglio, Colonnello, Colonnino*" (BOERIO).

177 "Corrotto da *Laude*, termine del Foro ex Veneto, vale *Conferma*, approvazione della prima sentenza. *Lodo* è propriamente la Sentenza degli arbitri" (BOERIO).

178 "Nel sistema del Governo Veneto, il *Consegio de Dieci* - *Consiglio de' dieci*, [era] composto da dieci Senatori, e de' sei Consiglieri sotto la presidenza del Doge, a cui erano state delegate tutte le materie di Stato e i casi criminali gravissimi commessi nello Stato" (BOERIO).

179 Famiglia patrizia veneta; diede un Doge e sette podestà e capitani a Capodistria (dal 1346 al 1698); un ramo fu nobile a Pola nel XVII sec. (cfr. DE TOTTO, "Famiglie", a. 1952, p. 85).

180 Questa illustre ed antichissima famiglia patrizia veneta, tribunizia, iscritta nel Libro d'Oro e nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà italiana coi titoli Nobiluomo Patrizio Veneto e Conte, ha dato probabilmente il maggior numero di rettori giustinopolitani (ben 23!), dal 1278 al 1666; per approfondimenti vedi RADOSSI, *Monumenta*, p. 350-358.

181 Abbreviazione di "Onorati(ssimi)".

182 "Il consultarsi con altri, scambio di idee, confronto" (BATTAGLIA).

183 Verosimilmente indica "T(erra) F(erma), ovvero *Teraferma*, detta così a differenza delle isole

Pesaro<sup>184</sup> a ciò destinato dagli Eccell. Signori Savj, & essendo da questa rilevato li di lui riflessi sopra l'Appellazione 28. Marzo p. p. interposta nel presente Ecc. Consiglio per parte, e nome di DD.<sup>185</sup> Pietro Gavardo, e Nicolò Baseggio Figlio di Giorgio, come Sindici attuali Deputati della Magnif. Co-

p. 23

munità di Capodistria della Terminazione del Sp. Signor Podestà di Capodistria de di 17. Dicembre prossimo passato seguita sopra le Istanze delli Capi delle Contrade, per nome anco delli Capi delle Famiglie di essa Città, e le susseguenti reciproche Scritture prodotte sopra detta Appellazione delli giorni 28., e 29. Marzo predetto, Costituito di Assunzione, e Comandamento<sup>186</sup> di detto giorno 29. Marzo, come pure sopra l'Appellazione 2. Aprile prossimo passato interposta nel sudetto Eccell. Consiglio per parte, e nome delli DD. Co.; e K. Marco Felice Bruti, Co: Bernardo Borisi, e Alessandro Gavardo qu. Zuanne, & altri LL.<sup>187</sup> CC.<sup>188</sup> Cittadini del Consiglio di Capodistria dalla Terminazione suddetta del Sp. Signor Podestà di Capodistria de di 17. Dicembre prossimo passato, e la susseguente Scrittura prodotta avanti gli Eccell. Signori Capi, ambedue pure del giorno 2. Aprile suddetto, e presa anche ogni altra Informazione creduta opportuna.

Hanno Sue Eccell. ex Offitio depennato la sudetta Appellazione 28. Marzo prossimo passato, e Scritture 28., e 29. sudetto Marzo, Costituito di Assunzione, e Comandamento di detto giorno 29. Marzo di detto Anno, come pure la predetta Appellazione 2. Aprile prossimo passato, e susseguenti ambedue Scritture parimenti del giorno 2. Aprile sudetto & c.

p. 24

### ***1770. 19. Maggio. In Pregadi***<sup>189</sup>.

(...), cioè della parte continentale degli Stati Veneti italiani per distinguerla dall'Isolana" (BOERIO).

184 Una tra le famiglie veneziane più ricche di mezzi finanziari e di sapienza, contribuì grandemente allo sviluppo delle belle arti, diede larghi mezzi nelle opere di beneficenza. Capodistria conserva un monumentale stemma in pietra d'Istria appartenuto al podestà e capitano giustinopolitano *Jacopo Pesaro* (1587-1588), sormontato dal Leone alato, già infisso sul torrione di sinistra del Pretorio, accanto al trittico con S. Nazario e l'arma dei Marcello del 1570 (cfr. RADOSSI, *Monumenta*, s.n.).

185 Sta per "detti", già nominati.

186 "Termine del Foro ex Veneto, *Precetto Giudiziale*" (BOERIO).

187 Sta per "Liberi" (CAPPELLI)

188 Abbreviatura per "Clarissimi" (CAPPELLI).

189 "*Pregai* o *Pregadi*, sing. e pl. che vale *Pregati*. Così chiamavasi il *Senato Veneto*, con nome vernacolo dall'antico uso che il Doge mandasse a pregare o richiedere alcuni patrizii a sua scelta di convocarsi presso di lui per consultarli negli affari di Stato, quando egli aveva grandissima autorità. Riformata però la dignità ducale (sec. XIII), venne istituito un Senato per simili consultazioni, che continuò nondimeno a dirsi *Pregadi* o *Pregai*, colla presidenza del Doge, eleggibile in numero di sessanta d'anno in anno dal Maggiore Consiglio, ed a cui in progresso furono attribuite le materie politiche, economiche e militari. [*In tempi più recenti*] il *Pregadi* era composto di circa 300 membri, cioè dal Doge, da 9 Procuratori di S. Marco; da dieci membri del Consiglio de' dieci; da 6 Avvogadori di Comun (attuali ed usciti); da 60 Senatori; da 40 della Quarantia criminale; da 13 altri membri de' Magistrati senatorii; da 55 occupati nelle Magistrature dette *Sotto Pregadi*. *Pregadi de expulsis* quando si trattava di affari politici interessanti la Corte di Roma o di

Nell'atto ch'era il Magistrato de Deputati, ed Aggiunti alla Provision del Danaro per prestare colli comandati esami, adempimento alla Publica Commissione sopra Supplica rassegnata alla Signoria Nostra dalla Città, Sindici attuali, Conservator delle Leggi, e Ceto colto delli Cittadini di Capodistria in vista della Terminazione segnata da quella Rappresentanza in materia della Polizia, Governo, & Elezione di nuove Cariche in quel Consiglio, raccogliessi per la Scrittura ora letta, le Appellazioni annotate dalla Città sudetta sopra la Terminazione medema. Impedito però essendo a distinto merito della maturità, e prudenza de Capi del Consiglio di 40. C. N. ogni ulterior progresso alli passi fin'ora praticati, e seguita la depennazione dell'Estese<sup>190</sup> prodotte dalla Città al Consiglio medesimo il dì 28., e 29. Marzo, e 2. Aprile, si eccita nuovamente il Magistrato sudetto a prender in esame la materia, e rassegnarla al Senato per devenirsi alle opportune ulteriori deliberazioni.

E del presente sia data Copia per lume alli due ultimi ritornati da Capodistria<sup>191</sup>, e per le già commesse necessarie Informazioni nel total della materia.

Gio: Battista Contin<sup>192</sup> Nod. D.

p. 25

***Scrittura degl'Eccell. Pod., e Cap. ultimi ritornati.***

***1770. 28. Agosto.***

***SERENISSIMO PRENCIPE.***<sup>193</sup>

Con solecita rassegnazione avremmo Noi ultimi ritornati di Pod., e Capit. di Capodistria prestata la dovuta obbedienza alla venerata Commissione 13. Marzo passato, d'informare giusta le Leggi sopra divota<sup>194</sup> Supplica dal Collegio di quella Città, in esso giorno umiliata alla Ser. V., quando rispettabile impedimento di duplicate<sup>195</sup> Appellazioni 28. , e 29. dello stesso Mese interposte al Cons. Eccell. di 40. C. N. della Terminazione 17. Dicembre 1769. di quel allora attual zelantissimo Publico Rappresentante, la qual forma il soggetto del ricorso medesimo non avesse inceppata la Nostra Obbedienza.

affari ecclesiastici, nel qual caso erano espulsi quei membri che avevano relazioni di parentela con Vescovi, Cardinali ecc., cioè dei *Papalini*" (AA. VV., *Guida*, p. 40-43; BOERIO).

190 "*Estesa, Estensione o Distensione* – Termine Forense già usato sotto il Governo Veneto = *Scrittura*, cioè la Dimanda che si presentava dall'Attore in giudizio nelle cause civili" (BOERIO).

191 Vale a dire i due ultimi Podestà e Capitani giustinopolitani, Nicola Berengan (1766-1767) e Nicolò Corner (1767-1768). I *Bere(n)gan*, originari di Vicenza, furono nel 1649 aggregati al patriziato veneto; "Un individuo di questa famiglia, di nome Nicolò, morto nel 1713, ottenne dal Re di Francia Luigi XIII le insegne dell'Ordine di S. Michele" (RADOSSI, "Un estremo", p. 213).

192 "*Contin di Castel Seprio* di Venezia, di antichissima origine, (...) furono Principi del S. R. I.; (...) i loro possedimenti furono invasi dai Milanese, Arcivescovi, Torriani, Visconti. (...) Verso la fine del XIV sec., un ramo fu trapiantato in Venezia, ascritto a quel patriziato e aggregato al Consiglio nobile di Padova nel 1784"; furono condottieri delle milizie venete, architetti, professori di storia ecclesiastica (CROLLALANZA, v. I, p. 318).

193 È il documento più corposo, contando ben 15 pagine di testo; costituirà, inoltre, fonte primaria di informazione per giungere ad "equa" soluzione della vertenza.

194 Che, cioè, esprime, rispetto, deferenza, riverente ossequio (BATTAGLIA).

195 Sta per "ripetute".



Esposta alla maturità dell'Eccell. Senato dal Magistr. Eccell. de Deputati, ed Aggiunti alla Provision del Danaro, cui la stessa Commissione fù ingionta, la qualità degli accennati impedimenti, l'irregolarità dei medesimi, e la neccessità, e il metodo di reprimere l'attentato<sup>196</sup>, e redimere il pregiudizio, fù merito degli Eccell. Sign. Savij l'informar la Virtù degli Eccell. Sig. Capi del predetto Eccell. Consiglio, dalla cui sempre esemplare Giustizia, e Prudenza riconosciuto il disordine del meditato forense inviluppo<sup>197</sup>, emanò il giustissimo Atto 15. Maggio, con cui deperate

p. 26

le abusive Appellazioni, colle Scritture, ed Atti Giudiciarj consecutivi, fù la materia nella legitima sua strada rimessa.

Osequiato Decreto di V. Ser. 19. Maggio pass. ravivò<sup>198</sup> quindi all'umiltà Nostra lo specioso incarico, comandandoci espressamente di estendere<sup>199</sup> i sentimenti Nostri sul totale della materia.

Non è di poca mole momento, e difficoltà l'ingiontoci dovere, per adempirlo in tutte quelle viste, e con tutta quella chiarezza, che neccessaria si rende all'affare, di cui si tratta; ne altro può confortarci, che una rispettosa fiducia nei lumi superiori, e nella Clemenza di VV. EE. non potendo Noi altro prometter dal canto Nostro, che verità, e candore nell'espore i divoti Nostri pensieri.

Col Memoriale prodotto appiè del Trono li 13. Marzo decorso, li Cittadini componenti il Collegio della Città di Capodistria a nome di esso Collegio, de Giudici Attuali, del Conservator delle Leggi, e di tutto il Coltoceto<sup>200</sup> di quella Città rassegnano le loro umilissime Suppliche per essere abilitati a produrre le loro umilissime Suppliche per esser abilitati a produrre le loro ragioni al Magistr. Ecc. de Deputati, & Aggiunti alla Provision del Danaro sopra il disegno, che si vociferava fissato da quella Publica Rappresentanza di eriger il Popolo di quella Città in Corpo formale con Capi, col nome de Sindici, che ne dirigan le pretensioni<sup>201</sup>, e le mosse, e ciò prima, ch'esso disegno sia autorizzato dalla Pub. Potestà, per indi venerarne i Sovrani voleri. Rimarcano in esso Memoriale come nuovo, e contrario alle Consuetudini, ed alterante la Statutaria costituzione interna della Città l'ideato sistema, ne attribuiscono

p. 27

l'insinuazione fra il Popolo più materiale a torbidi genj<sup>202</sup>, che sotto falsi pretesti coltivano privati vantaggi, e lo rappresentano fecondo di molesti pericolosi, e perpetui dissidj.

196 Ovvero "misfatto, eccesso commesso, delitto tentato non consumato" (BOERIO).

197 Nel significato di "intrico, confusione, groviglio" (BATTAGLIA).

198 Nel significato di "rimettere in vigore" (BATTAGLIA).

199 Come già precedentemente detto, "mettere per iscritto, stendere una scrittura".

200 *Sic!*

201 Viene così definita questa "ferma richiesta di ciò a cui si pensa di avere diritto, con riferimento a controversie o a cause portate davanti ai giudici, per una prerogativa rivendicata o contestata" (BATTAGLIA).

202 Sta per "inclinazione d'animo, attitudine" (BOERIO).

Rassegnaremo i Nostri divoti sentimenti sù tutti i sopracennati Articoli, che costituiscono la sostanza del Memoriale umiliato; Non possiamo dispensarci dall'implorare gli effetti della benigna tolleranza dell'Ecc. Senato nel dovere in cui ci troviamo di svogliere<sup>203</sup> dall'inviluppo una mole di cose, che non dà luogo alla desiderata brevità. Dovendo Noi sopra il totale della materia informare, come precisamente V. Ser. ce lo impone, e nulla meno comprendendo essa, che il progetto d'un cambiamento della interior polizia di una Città Capo di estesa Provincia; ci obliga la natura della cosa a render presente alla Publica Sapienza la configurazione Statutaria, e attuale del suo Municipale Governo, la qualità de Cambiamenti, che si propongono, le sode Massime di Stato comunemente ricevute dai Saggi, e costantemente da V. Ser. custodite; l'esame de' motivi introdotti per avviarsi al nuovo meditato stabilimento, e finalmente gli effetti, che derivare ne possono.

Intorno all'implorato Ascolto<sup>204</sup> non può l'umiltà Nostra, se non uniformarsi alla costante Massima di questo umanissimo Governo, che facile apre non solo ad ogni Suddito Corpo, ma etiamdio<sup>205</sup> ad ogni individuo la strada di addurre le proprie ragioni al Sovrano ogni qual volta sull'altrui istanze venga posta in deliberazione novità, che professi lesiva de' proprj diritti, e interessi. Questa Publica Massima, che tutti gli

p. 28

oggetti comprende di Giustizia, e di Carità verso del Suddito riunisce in se stessa le mire della più esquisita prudenza politica, poichè dai Lumi esibiti, e dalle discussioni de' Ricorrenti privati risulta bene spesso la luce alle Publiche Deliberazioni, e perciò le si è data forza quasi eguale alla Legge in questo non meno giusto, che sapientissimo Governo.

Che se nelle Deliberazioni del minore riflesso non è solita V. Ser. di negare l'Ascolto a Sudditi suoi; molto più riputeremo convenirsi egli nel caso presente, in cui nulla meno si tratta, che d'introdurre in una Città Capo di vasta Provincia nuova forma di Municipale Governo, nel che ben comprende la maturità dell'Eccell. Senato, quali, e quante delicate avvertenze richiegansi.

Questo Ascolto poi, quallor inerendo alle proprie Massime si compiacia l'Eccell. Senato di accordarlo a Supplicanti, a quali in progresso con Costituto 16. Giugno passato adnesso<sup>206</sup> d'ordine dell'Eccell. Consulta si unirino i Sindici Attuali di detta Città, crederemo Noi, che a scanso di lunghi, e dispendiosi dibattimenti tra le Parti, vorà la Ser. V. determinarlo alla pura via deliberativa<sup>207</sup>, a che non può a nostro divoto parere più regolarmente, ne più utilmente procedere, che col mezzo del Magistrato Eccell. de Deputati, & Aggiunti alla Prouision del Danaro, alla cui ispezione sono legalmente

203 "Dipannare, *Svolgere*, Contrario di avvolgere" (BOERIO).

204 "L'Ascoltare (...), quando [*gli interessati*] vanno ad uno ad uno a dire le loro bisogna al Presidente del Tribunale o ad altra persona delegata a sentirli" (BOERIO).

205 Nel significato di "anche".

206 Cioè "accolto, giudicato idoneo" (BATTAGLIA).

207 "Quello che in una votazione ha efficacia giuridica determinante, ed è quindi diverso dal voto semplicemente *consultivo*" (BATTAGLIA).

affette<sup>208</sup> le cose delle Comunità dell'Istria, e dalla cui cognizione, zelo, e consumata prudenza può l'Eccell. Senato promettersi i più salutari Consigli.

p. 29

Rivogliendo ora le nostre divote considerazioni sopra il soggetto stesso dell'umiliato Riccorso, Noi lo troviamo non solamente presunto<sup>209</sup> nella Publica Voce, come il Memoriale lo accenna; ma realizzato nella Terminazione 17. Dicembre 1769. segnata dall'Eccell. in allora Rappresentante di Capodistria, da esso con sua Lettera trasmessa all'Eccell. Senato per la sua approvazione, e con Commissione 13. Gennaro seguente demandata al Magistrato Eccell. predetto per le legali informazioni.

Dietro all'autorevole Comando di V. Ser. 19. Maggio pass., che di versare<sup>210</sup> c'incarica sul totale della materia, Noi non possiam dispensarci di spiegar candidamente i sentimenti nostri umilissimi sopra la massima della Terminazione stessa abbracciata; Sopra i motivi sù quali la nova provvidenza dalle Pub. Carte, che l'accompagnano ci apparisce procurata, e appoggiata; e sopra le conseguenze, che dalla sua esecuzione si presentano al nostro debole intendimento.

Prima però di ogni altra cosa ci crediamo in dovere di porre sotto gli occhi di VV. EE. l'attuale Costituzione del Municipale Governo di Capodistria, quale ci consta da suoi Statuti approvati dalla Sovrana Autorità, e dalla personale esperienza fatta nel servire imperfettamente alla Patria in quel Reggimento, potendo quindi risultar chiarissima luce a ciò che in seguito dobbiam rassegnare.

La Città di Capodistria ha un Consiglio, che nei Statuti, e nel comun uso si chiama Maggiore. Da antichissimi tempi egli è composto di Famiglie Originarie del luogo, e da alcune in progresso aggregate, dentro alle quali per successiva

p. 30

legitima Discendenza egli è chiuso. Di queste Famiglie altre con qualche Patrimonio conservata una colta educazione sussistono in quel grado di condizioni civile, che nei Statuti, ne Pub. Atti, e in molti Sovrani Rescritti si trova qualificata col titolo di Nobiltà; altre, e sono il maggior numero, per forza del tempo delle umane vicende costrette a vivere con esercizj, e professioni meccaniche, sebbene in vigor della legitima lor discendenza godano i diritti di detto Consiglio tragono vita pescareccia, e campestre, con disposizioni di spirito, con costumi, e con sembianze naturali all'infimo stato degli Vomini. Tutte l'altre Famiglie non comprese nel Consiglio, e per lo più di origine forastiera al Paese, corron sotto nome di Popolo.

Da detto Maggior Consiglio si eleggon le urbane Cariche tra i componenti il medesimo, sono le principali due Sindici Deputati della Comunità, che la Città rappresentano, e siedono in varie Pub. Funzioni a lato di chi sostiene la figura di V. Ser.;

208 Nell'accezione di "obbligate" (BATTAGLIA).

209 *Rectius*: "presunto", ovvero "ritenuto, creduto, supposto secondo una congettura fondata su circostanze, indizi, impressioni", cioè voci più o meno confermate (BATTAGLIA).

210 "Scrivere testi ('versi' poetici)" e, per estensione, stendere uno scritto su una specifica materia (BATTAGLIA).

quattro Giudici, due de quali con uno de NN. HH. Consiglieri giudicano le Cause de piccioli danni inferiti, dalle cui Sentenze si appella al Pub. Rappresentante; Un Capitano, o Giudice degli Schiavi abitanti nel Territorio, che decide le lor tenui Questioni; e vari altri interni Uffizj, a quali tutti, o pressiede, o sovrasta la Pub. Rappresentanza. Da un Colleggio finalmente tratto dallo stesso Consiglio si maturano le materie da proporsi al medesimo, e si hanno alcune ispezioni sul Fontico principalmente, pressiedendo però sempre al Colleggio stesso con autorevole influenza chi gover-

p. 31

na per V. Ser.. Le Famiglie, che non hanno ingresso in Cons., e perciò Popolari chiamate non costituiscono Corpo formale, ne hanno altra legitima adunanza, che quella, che in ciaschedun degli undeci Sestieri della Città si tiene per eleggere in cadaun di essi vn Capo di Contrada, che porgie al Pub. Rappresentante le Notizie, le Querele, le istanze occorrenti, ne riceve le Commissioni, e in ciò rappresenta, come in qualche altra ispezione, a comun vantaggio la porzion del suo Popolo.

Questo Ser. Prencipe è nella sua sostanza, senza entrar in più minuti dettagli, che stancherebbero la Pub. sofferenza<sup>211</sup>, lo stato attuale del Municipal Governo di Capodistria, piantato sulle Ordinanze Statutarie antichissime, confermato da Sovrani Decreti, e sempre sin or mantenuto senza reclami, e senza il menomo turbamento Ciuile.

Or egli è appunto questo stato, a cui nuovi provvedimenti addatta la Terminazione 17. Dicembre 1769., sulla quale versiamo. Sotto li 10. del Mese stesso presentatosi a quell'Eccell. Pod., e Cap. con significante Memoriale Francesco Damiani qu. Valerio Capo della Contrada di Pontepiccolo unitamente agli altri Capi delle Contrade, e per nome de Capi delle Famiglie Popolari del Luogo, supplicò, perché da tutti i Capi delle stesse Famiglie insieme adunati potessero a Bossoli, e Ballotte eleggersi due Sindici, o Procuratori del Popolo, li quali colle lor diligenze recassero consolazione, e conforto a suoi rappresentati gravami. Discese il Caritateuole zelo dell'E. Sua ad addottare la Massima, ed a prescrivere in tredici Articoli della segnata Terminazione i modi di ridurla all'effetto.

p. 32

Si prescrive per tanto, che registrati nella Canc. Pret. i nomi di tutti i Capi delle Popolari Famiglie, che da dieci Anni avessero Domicilio nella Città in un determinato giorno si adunino nel Pub. Palazzo ad eleger i due supplicati lor Capi col nome di Sindici, o Procuratori, i quali rappresentino il Popolo, promovano ovunque, o sostengano le sue ragioni, entrino in ogni Collegio, o Adunanza della Città, abbiano posto in decorosa forma in ogni Pub. luogo, seruano in ogni Funzione la Pub. Rappresentanza, ne possa unirsi senza il loro intervento alcun Collegio, od altra Adunanza della Città, restar dovendo da Fanti<sup>212</sup> di quel Maggior Cons. serviti. Questa Assemblea Popolar

211 Nel senso di "sopportazione".

212 "Fante, *Famiglio*; *Cursore*, Messo o Famulo di Curia. *Fante dei Cai* – dicevansi ne' tempi Veneti que' bassi Ministri, che servivano alla grave Magistratura dei tre Capi del Consiglio de' Dieci in tutto ciò

finalmente si costituisce legittima al numero di 50. Capi di Famiglia, col Voto de' quali possano i detti Sindici imponer Tanse<sup>213</sup> all'occasione di qualunque ricorso, o stabilimento favorevole al Popolo.

Per quanto sia comendabile<sup>214</sup>, e ben conosciuto il zelo, che alla Ser. V. propone l'esposto regolamento, con oggetti certamente di quella Giustizia, e Carità, che ha animate tutte le sue direzioni nella benemerita, e gloriosa sostenuta Regenza: Noi non possiamo conformare<sup>215</sup> i modi nostri di pensare a quella Massima su cui tutto regge il meditato sistema. Quindi è, che brevemente riflettendo sulla medesima ci dispensaremo dall'entrare nella discussione di cadaun Articolo della Terminazione, che l'accoglie.

L'illuminata Sapienza dell'Ecc. Senato perfettamente conosce, che la rozza, e indisdisciplinata Popolar moltitudine, reggendosi nelle azioni sue quasi unicamente per sentimento, non per altra cagione nelle ben regolate Città non suscita di quelle comozioni<sup>216</sup>, che presto prorompano in gravi eccessi,

p. 33

se non perché questo material sentimento suscetibile di pericolosissimi impeti diviso, e ristretto nella personal soggezione degli individui facilmente non si comunica, ne si dilata nell'universale. Quindi è, che i saggi moderatori de' Popoli si guardarono sempre dal ridurre in Corpo le Plebi, e dal provederle di Capi universali, che ne potessero a seconda de' lor capricj, e personali interessi agevolmente riunire i fervidi sentimenti, non dominati da quella riflessione, che moderar suole i Cittadini più colti. Senza entrare in erudizioni inopportune basta l'esemplar condotta di questo Augusto Governo, che emanando<sup>217</sup> colla propria Sapienza gli errori politici delle passate Nazioni forma l'ammirazione delle presenti, e servirà sempre di vivo modello sù questo argomento alle future. Quelle Società, che con diversi principj si regono, non godono calma così tranquilla, e quel Rovigno nell'Istria medesima, di cui si propone di ricopiare in Capodistria l'esempio, involto in perpetue discordie, e tumulti fra Cittadini, e Popolarj, e più tosto a nostro parere un oggetto di compassione, che d'invidia per questo Capo.<sup>218</sup>

Ad ispiegar i nostri candidi sensi, quali sempre li deve alla Patria ogni Citta-

che occorreva; (...) ed erano in numero di sei, un de' quali serviva particolarmente gl'Inquisitori di Stato" (BOERIO).

213 Nel significato di "imporre un *Contraddiritto*" (BOERIO).

214 "Lodevole, degno di essere approvato o raccomandato" (DURO).

215 Cioè adattare, rendere conforme, far corrispondere (DURO).

216 "Turbamento dell'ordine politico, tumulto, sollevazione, ribellione, rivolta" (BATTAGLIA).

217 "Scaturire, derivare, promanare, ricevere legittimazione giuridica o morale, aver legittimo fondamento" (BATTAGLIA).

218 Un giudizio molto severo sulla gestione pubblica a Rovigno, che non lasciava spazio ad alcuna considerazione critica. Evidentemente i due ex Podestà e Capitani facevano riferimento alla già ricordata terminazione del 1683; vale la pena qui ricordare che quell'innovazione roviginese aveva conosciuto comunque, da subito, la testarda opposizione dei "rimostranti" che denunciavano come ciò togliesse "ai cittadini i loro diritti, poneva in scompiglio il buon rodine, perturbava la quiete, oprava nella Provincia, non senza pericolo di pernicioso gara e torbida inquietezza". Ma rimessa la cosa ai Savi, e da costoro richiesta informazione alla Carica di Capodistria, la decisione rimase pendente, permettendo quindi ai popolari di eleggere comunque annualmente i loro Sindici (BENUSSI, *Storia*, p. 93).

dino, e si degnò d'esigerli dalla nostra insufficienza<sup>219</sup> l'Eccell. Senato basta già questo umilissimo cenno, e se s'inganna il nostro debole intendimento, saprà correggerne lo sbaglio la somma Sapienza di VV. EE. onorando del suo clementissimo compatimento la schiettezza del cuore, e la nostra rassegnata obbedienza.

Ora dalla massima nella Terminazione 17. Decemb. addottata discendendo a motivi, che guidarono

p. 34

il zelo dell'Ecc. Rappresentante ad abbracciarla, è fuor di dubbio, che furono essi da chi gli espose presentati con tutta quella appariscenza, che dovea valere a giustamente commouere le Paterne sue Viscere; il che rendono a Noi indubitato le Pub. Carte. Dovendo noi per vniformarci al positivo Comando di V. Ser. anche sulla realtà de medesimi produrre i sentimenti Nostri; li riduciamo a seguenti Capi. Arbitrario maneggio, e discipazione delle Rendite del Comune. Invasione in tutti i Carichi. Arbitrj nella distribuzione della Pub. prestanza di Biade 1764. Parzialità nella Tansa sù i Vini vendibili; Oppressione d'incompetenti, ed esorbitanti Aggravj sul Popolo. Violenze private de Nobili sopra i Plebei; e sopra tutto defficienza di Organo autorizzato a portar la voce, e i gravami del Popolo alla Cognizione, ed alla Giustizia del Principe, o di chi ne sostiene le veci.

Noi non possiamo, che brevemente accennare intorno a queste querele<sup>220</sup> quanto nei rispettivi periodi della sostenuta Reggenza ci è accaduto di rilevare in mezzo alla Calma delle non per anco tumultuanti passioni frà gl'opposti partiti.

Avrà certamente avuti ragionevoli fondamenti per determinarsi la nota prudenza di quell'Ecc. Rappresentante, ma non trovandone prodotti i Documenti, potrebbe, quando così piacesse alla Pub. Maturità, trarsene accertato lume, e riscontro dalla Virtù, e sprimentato<sup>221</sup> zelo del N.H. Pod., e Cap. attuale<sup>222</sup>. Quanto a Noi diremo solo le annuali rendite della Comunità di Capodistria non eccedere i Duc. 1000., assorbirle indispensabili Aggravj, ne senza la recognizione del Pub. Rappresentante auer luogo alcuna abbonazione<sup>223</sup>

p. 35

di pagamento: I Carichi poi del Maggior Cons. dispensati<sup>224</sup>, cader debbono necessariamente per Statutaria disposizione ne' membri suoi, ed esigendo quegli interni Vffizj qualche intrinseca abilità, ed esterno decoro, non sembra se non ragionevole, che il buon senso medesimo de liberi Votanti, sebben la maggior parte Lavoratori de Campi,

219 "Incapacità di assolvere determinati compiti, di espletare determinate funzioni, pochezza" (BATTAGLIA) – qui affermato evidentemente con falsa modestia da parte dei due interpellati.

220 "Nel Foro ex Veneto *Querela* dicevasi un Reclamo straordinario contro qualche atto o qualche sentenza; si *dava una querela* nell'Uffizio dell'Avvogaria, quando accusavasi di falso materiale un documento pubblico o privato" (BOERIO).

221 Cioè "provato, sperimentato".

222 Cioè il già ricordato Girolamo Marcello.

223 "Abonar – Abbonare; termine mercantile: *Menar buono, Far buono, appaltare*" (BOERIO).

224 Nel significato di "assegnare, concedere".

e Pescatori cospiri nella scielta de Cittadini più colti, e capaci tutti nella loro Amministrazione, soggetti alle Revisioni, e nell'esercizio di Pedanei Giudici<sup>225</sup> alla superiore autorità di chi rappresenta il Sourano.

Per quanto poi può la memoria agiutarci, da Pub. Registri sotto il glorioso Reggimento del fù N.H. s. Vincenzo Balbi apparisce, che nella Dispensa de Grani 1764. di Stara 3200. di Biada, 3150. ne furono distribuite a poueri Villici, e Popolari; e Stara 50. tra alcune Ciuili Famiglie, che nell'accettar il leggiero soccorso non lasciano dubitare dell'estremo bisogno<sup>226</sup>.

La Tansa del Dazio sopra il Vino vendibile al minuto si forma, e si getta coi metodi stabiliti nella Terminazione dell'Ecc. Sig. Agostin Soranzo fù Pod., e Cap. di Capodistria 24. Ottobre 1759.<sup>227</sup>, dalla Sourana Autorità approuata con Ducali 17. Marzo 1760. A scanso d'ogni parzialità, e defraudo intervenir debbano al riscontro del quantitatio de Vini esenti in cadauna Caneva, lo Scontro Camerale pei Pub. riguardi, il Ministro de Conduttori del Dazio per l'interesse dell'Abboccatore<sup>228</sup>, uno de due Sopragiustizieri<sup>229</sup> carico urbano, che inuigila sulla Vittuaria<sup>230</sup>, ed un Pub. Sagomador<sup>231</sup> Popolare, che riconoscer ne deue la real quantità. A maggior cantentezza<sup>232</sup> del Popolo osiamo accennare, ch'esser potrebbe opportuna

225 "Che giudica cause di scarsa importanza; *Corti pedanee*: nella Repubblica di Venezia, tribunali di prima istanza, che giudicavano solo cause private. (...) Tra gli *uffici civili pedanei* di San Marco ottengono il primo luogo quelli che si chiamano corti" (BATTAGLIA).

226 Cfr. DIREZIONE, "Relazioni", p. 117-127, in particolare p. 125-126 che evidenziano l'opera "sotto il glorioso Reggimento " del Balbi: "Il Fontaco di Capodistria dopo le sofferte gravi iature per il noto grandioso intacco di Nazario Corte già per tal causa bandito dall'Ecc.o Consiglio di X.ci, respira adesso, ed ho avuto il piacer sommo che le cure mie siano state fruttuose a segno di vederlo in istato di supplire al pagamento de molti debiti suoi. Vi abbisognava qualche provvedimento ad alcuni disordini ed ho studiato di addattarmelo con Term.e rassegnata anche in ordine a Publici Sovrani decreti al Magistrato Ecc.mo alle Biave".

227 Né la Terminazione né la "Relazione" di fine mandato del rettore *Agostin Soranzo* sono state pubblicate dalla DIREZIONE nella serie degli *AMSI*, come avvenuto per buona parte dei Podestà-Capitani giustinopolitani.

228 "Abocator – *Appaltatore e Arrendatore*; colui che assume in appalto e a proprio rischio qualche rendita dello Stato o un'impresa qualunque. (...) *Finanziere o Fermiere*, dicesi l'Appaltatore di oggetti di pubblica finanza. [*Anche*], (...) al tempo del Governo italico *Formitor*, voce di nuovo uso, *Appaltatore, Somministratore*" (BOERIO).

229 I *Giustizieri* furono creati, sembra, nel 1173 in numero di cinque (...), col compito della tutela del consumatore contro le frodi che potevano derivargli dalle arti relative alla vendita dei generi alimentari. Tale sorveglianza fu estesa nel secolo seguente anche alle altre arti (...). Nel 1565 ai *Giustizieri Vecchi* fu aggiunta un'altra magistratura, scelta dal corpo del Senato e detta dei *Provveditori sopra la Giustizia Vecchia*, alla quale fu attribuita la competenza di appello sulle cause giudicate dai Giustizieri Vecchi (...). Nel 1572 il Senato istituì il Collegio delle arti, composto dai Provveditori, dai Giustizieri Vecchi e dai Cinque Savi alla Mercanzia, ai quali nel 1627 si aggiunsero i Regolatori sopra i dazi, col compito di riformare tutta la materia spettante alle arti. Dal 1278 al 1797, ebbero queste diversificate denominazioni: *Giustizieri vecchi, Provveditori e Sopraproveditori alla Giustizia Vecchia, Giustizieri o Ufficiali, Provveditori alla Giustizia vecchia, Savi alle mariegole e Collegio alle arti* (ARCHIVIO DI STATO, Venezia, Wikipedia).

230 "Vetovaglia, Vittuaglia, Viveri. Tutte le cose necessarie al vitto in universale, che i Latini dicevano *Annona. Provveditori a le Vituarie*, chiamavansi nello Stato ex Veneto gli individui che formavano la Magistratura municipale, la quale soprintendeva la materia de' viveri" (BOERIO).

231 "Sagomador – *Stazatore*, Quello che staza gli arnesi per saper la loro capacità; ed anche Colui che misura la capacità delle navi" (BOERIO).

232 *Recte*: "contentezza".

p. 36

forse l'aggiunta de rispettivi Capi di Sestiere obbligati già ad indicare le Caneve<sup>233</sup>, dove i Vini sono raccolti, come quelli, che in qualità di Rappresentanti l'universale del Popolo essendo intervenuti col loro assenso nel dar forma al decretato stabilimento, par conveniente, che colla loro presenza cooperino all'esatezza<sup>234</sup> della esecuzione.

Quanto alle oppressioni d'incompetenti, oppure esorbitanti aggravii<sup>235</sup> ci vengon esse particolarmente indicate nelle Fazioni<sup>236</sup> per l'acconcio delle Pub. Strade; nella da Sindici mal appoggiata esazione<sup>237</sup> del prezzo della dispensa de Grani 1764., che viene asserito lasciar ancora esposti a doppio pagamento i Poveri; e nell'arbitrio de Sindici stessi di convertir i civanzi<sup>238</sup>, che si traggono dalla condotta del Dazio de Vini in vsi voluttuosi, o superflui. A tutto ciò aggiungono le violenze de Nobili a danno del Povero. Non possiamo dissimulare<sup>239</sup> ne la nostra pena nel dover prolungare così no-gioso<sup>240</sup> tedio<sup>241</sup> a VV. EE., entrando sebben di volo<sup>242</sup> in così minuti dettagli, ne quella verità, che ci consta da fatti, de quali siam memori occorsi nel giro del nostro rispettivo<sup>243</sup> divoto serviggio. Vna maggior precisione potrebbe aversi col riscontro de legitimi Documenti dall'esatezza del N. H. Pod., e Cap. attuale.

Decretata sopra Lettere di me N.H. s. Nicola Berengan<sup>244</sup>, e informazione del Magistr. Ecc. de Deputati alla Provision del Danaro la facoltà d'imporre vna Tansa uniuersale pel neccessario acconcio della Strada detta di Cragna, ricadè l'esecuzione del Sovrano Decreto 7. Aprile 1768. a me s. Nicolò Corner Successore. Se una tal Tansa sia stata a dover ripartita da chi dietro ai Comandi dell'Ecc. Senato fù a ciò coi più legali

p. 37

metodi destinato può farlo sentire questo indubitabile fatto, che tutto il numeroso Corpo

233 "Càneva, *Canova* – Stanza dove si tengono i vini. *Cella* o *Celliere*, propr. Stanza terrena dove si tiene il vino. *Cantina* o *Volta* direbbesi alla *Cella* sotterranea. *Canova*, chiamasi anche il luogo dove si vende il vino" (BOERIO).

234 Nel significato di "veridicità, puntualità" (BATTAGLIA).

235 Cioè "gravame, gravezza imposta dal Governo" (BOERIO).

236 "Lavori di carriaggio, d'aratura, ecc. ai quali erano obbligati i coloni in determinate giornate dell'anno; fattura comandata, cioè obbligo di prestare un servizio" (ROSAMANI).

237 "Riscossione, effettuata per conto proprio o per conto terzi, di una somma di denaro, dovuta in base a un rapporto di diritto sia privato sia pubblico" (BATTAGLIA).

238 "Anche *civanza*, avanzo utile, risparmio nelle spese di un bilancio; guadagno, lucro" (BATTAGLIA)

239 Cioè "nascondere il proprio pensiero o alcun disegno, fingere" (BOERIO).

240 Nel significato di "increscioso", da "*nogia* = incremento" (BOERIO).

241 Sta per "peso, valore" (ROSAMANI).

242 Ovvero "di sfuggita".

243 Cioè "rispettivo".

244 G. Netto [in *AMSI*, v. XCV (1995), p. 166] riporta la versione *Berengan* (!), mentre sempre negli *AMSI* [v. XI (1896), p. 216-228], compare la variante *Berengau* (!); cfr. anche la lapide epigrafica (21 aprile 1767) nella parrocchiale di Rovigno che conferma la variante *Berengan* (RADOSSI, "Un estremo", p. 211). Di un certo interesse, anche se non pertinenti, le "Due Relazioni di Nicolò Berengau (!), Podestà e capitano di Capodistria, ai Cinque Savj della Mercanzia, 27 febbrajo e 19 luglio 1767" circa la "coltura de' Gelsi" e il sostegno al numero dei "fornelli" (*Ibidem*).



del Popolo fù aggravato di L. 1592. de piccoli, e il ristrettissimo numero de Nobili in L. 912. Comparto fatto colla presenza de Capi di Contrada rappresentanti il Popolo, che supplirono etiamdno all'esazione del medemo, somme entrambe per altro sì tenui, che non possono, se non con vero dolore, vedersi divenute argomento di così fervida difesa<sup>245</sup> in una Città, e motivo di esenzial alterazione nella sua Municipal Polizia<sup>246</sup>.

Alle giornalieri occorrenze di accomodamenti<sup>247</sup> nelle Pub. Strade della Città concorrono veramente i Popolarj colla persona, quando non se ne esentino col soldo equivalente all'opera, ma coll'equivalente medesimo ogni altro Cittadino concorre; ne possono certamente supplirvi le misere indicate Rendite del Comune, dopo il quasi totale annientamento del Dazio Muta<sup>248</sup> accordato alla Città da antichissimi tempi col peso<sup>249</sup> di riparare le Pub. Mura, che apperte in ogni lato ai Contrabandi, ed allo scampo, ed ingresso de malviventi furono da me s. Nicola Beregan fatte ristorare senza alcuna imposizione in Danaro, ne personale aggravio de Sudditi, e senza verun Pub. dispendio, come ho riverentemente accennato a V. Ser. nella mia umilissima Relazione 10. Ottobre 1767.

Che se da Sindici che occuparono i primi Mesi dell'Anno 1766. fù appoggiata<sup>250</sup> a persona incompetente l'esazione del prezzo de Grani distribuiti l'Anno 1764., Ella scoperto da me s. Nicola Beregan l'inconveniente<sup>251</sup>, fù ben tosto nei primordj della mia Reggenza rimessa a chi appar-

p. 38

teneva come dall'Atto esistente in quella Cancellaria<sup>252</sup> deve appieno constare. Ne

245 Forse nell'accezione di *Processo difensivo* che "dicevasi all'epoca del Governo Veneto, la seconda parte di un processo criminale, in cui l'imputato proponeva formalmente le proprie difese e i testimoni da esaminare a sua difesa" (BOERIO).

246 Costituita dai "*Piantoni*, neologismo popolare [*con cui*] si chiamano que' Soldati delle Compagnie addette al servizio della *Polizia*, che in apparenza di Caporali stanno del continuo disposti e fermi come di guardia in molti determinati punti di questa Città i più frequentati, per invigilare sulla pubblica tranquillità; in termine militare si dicono *Ordinanze*" (BOERIO).

247 Nel significato di "aggiustamento, riparazione, manutenzione".

248 "Muda – *Muta*, dicevasi ai tempi Veneti un *Dazio* cui erano soggette le mercanzie introdotte dalla Germania e permesse in questo Stato. (...) Trovasi nel dizionario delle voci barbariche di Du Cange, che questo dazio col nome *Muta* eravi ne' bassi secoli anche nella Germania" (BOERIO). Il termine è ravvisabile, ovviamente, nel nome della *Porta della Muda* che "è la sola che rimanga delle dodici che s'aprirano nelle mura cittadine, in quelle mura che, abbattute dopo la rivolta del 1348, Venezia fece ricostruire negli anni successivi, ma, per crolli, abbandono, disfacimento, privati saccheggi, divennero cava di materiali da costruzione dei buoni capodistriani." (SEMI, *Capris*, p. 205).

249 Sta per "obbligo, dovere, impegno".

250 "*Appoggiare* – figur. Dare, affidare un incarico, un'incombenza" (BATTAGLIA).

251 Perché "contrario o offende la convenienza o la morale, il decoro o la decenza; sconveniente, disdicevole" (BATTAGLIA).

252 Anche *Cancelaria*, *Cancelleria*, presumibilmente quella in Venezia, dove "a' tempi veneti avevano nella Dominante il *Grancancelliere* detto comunemente *Cancelier Grando*, dell'ordine de' Cittadini originarii o per dir meglio de' Segretarii, nominato a vita dal Senato, ed era una delle prime dignità della Repubblica. Egli era dichiarato Cavaliere; (...) aveva il titolo di *Magnifico*, ma nel privato aveva quello di Eccellenza; egli era capo e direttore della *Cancelleria ducale* e di tutti i Segretari regi. (...) La sua elezione era solennizzata per tre giorni con feste di ballo nel suo palazzo. (...) I suoi funerali nella Basilica di S. Marco erano pomposi.

sembra all'umiltà nostra, che debba temere di andar soggetto a doppio pagamento del proprio debito, come si esagera nella Supplica de Capi della Contrada 10. Dicembre 1769., chi ne ha esate, come è dovere, e conserva le legali cauzioni<sup>253</sup>, specialmente in un affare, nel quale si è costituita Pieggi<sup>254</sup> pel Popolo la Comunità, le di cui Rendite sono presentemente sotto rigoroso Sequestro per la vigilanza del Magistrato alle Biave<sup>255</sup> Eccell.

Quanto ai Civanzi nel Dazio del Vino ottenuto dalla Comunità in limitazione dal Pub. clementissimo concorso, i quali Civanzi si asseriscono non calcolati ne successivi Comparti in sollievo de Contribuenti; Non constando a Noi questo fatto ci crediamo soltanto in dover di riflettere, che somme non rimarchevoli di poche centinaia di Lire, a cui forse ascender possono in qualche Annata ben potrebbero soffrirsi impiegate in alcun uso convenevole alla decenza della Città nell'angustia delle certe Rendite della medema.

Per le introdotte<sup>256</sup> violenze de Cittadini Nobili a danno de Poveri siamo in dovere di assicurare V. Ser. non averne Noi avuto un solo ricorso, che meritasse, correzione, o compenso<sup>257</sup>, e agevolmente le raspe<sup>258</sup> del Regimento potrebbero porger tutta la luce sù questo punto.

Finalmente se esistono da immemorabile tempo i Capi de Sestieri, se sono riconosciuti dalla Pub. Potestà Sovrana de Pub. Rettori, e dalla Città tutta per legittimi Rappresentanti l'universale del Popolo; Se alle loro querelle è sempre ap-

p. 39

perto l'adito alla Giustizia, che spesso con vero zelo gli eccita a produrre notizie, e ricorsi; e se di fatto han solennemente figurato i primi, e figurano tuttavia nelle stesse presenti vertenze, non sà la capacità nostra comprendere, come al Popolo manchino legittimi organi della sua voce.

Queste Ser. Prencipe sono le deboli, ma certamente sincere riflessioni nostre

V'erano poi due così detti *Cancellieri inferiori*, eletti dal Doge, custodi ella *Cancelleria inferiore*, dove si custodivano i testamenti ed altre carte private. Più comunemente si conoscevano i *Cancellieri de' Reggimenti di terraferma e di mare*, nominati dai rispettivi pubblici Rappresentanti, e giurati dinanzi al tribunale de' Capi del Consiglio dei Dieci, trattando le materie giudiziarie criminali, le amministrative ed anche le militari delle provincie [*di questa classe di impiegati pubblici era sotto i Veneti l'Autore – G. Boerio*] (BOERIO).

253 Sta per "garanzie".

254 "Pièggio (ant. plèggio; venez. pièzo) – mallevadore, garante" (BATTAGLIA).

255 "Magistrato a le Biave, dicevasi sotto il Governo Veneto ad una Magistratura composta di cinque Senatori, tre col titolo di *Provveditori*, eletti dal Maggior Consiglio, e due con quello di *Sopraprovveditori*, eletti dal Senato; a questo Consesso gravissimo era intieramente commessa la materia dell'anona non solo per Venezia, ma per tutto lo Stato. (...) La già Repubblica veneta contava più di 70 Magistrati in Venezia, tutti coperti da patrizii, fra' quali erano divisi gli affari del governo. Gli individui patrizii non si chiamavano Magistrati, ma *Giudici del Magistrato* (...). Altre Magistrature chiamavansi Collegi (*da Mar, de' Signori de Note, etc.*), altre Consigli" (BOERIO).

256 Sta per "citare, dichiarare".

257 "Compenso, vale Ripiego, rimedio; dicesi anche per indennizzazione di danni ricevuti" (BOERIO).

258 "Raspa – comunemente chiamavasi nei tempi Veneti quel Libro su cui si registravano le sentenze criminali d'ogni sorta" (BOERIO).

nella sussistenza, e peso de motivi introdotti per devenire al divisamento<sup>259</sup>, sul quale siamo stati incaricati di dover versare: motivi che quando anche verificati, che fossero, e potrebbero meritare un qualche riflesso dalla Pub. Carità; tutto potrebbe a parer nostro maturarsi, e ordinarsi con parziali rispettivi regolamenti, senza ricorrere al gravissimo esperimento di una così rimarcabile mutazione nel Municipale Governo di una Città.

Non sà la corta Mente Nostra prevederne sennon effetti di sommo imbarazzo. L'opporre un nuovo Corpo formale al Corpo formal sussistente: una nuova adunanza all'adunanza dell'antichismo<sup>260</sup> Consiglio. Nuovi Sindici a Sindici stabiliti da Secoli, attribuir loro facoltà, diritti, prerogative significantissime non può che produrre scontento nei Cittadini più colti, e facoltosi di una Città limitrofa<sup>261</sup> distante sol dodici miglia da un nascente gelosissimo Emporio Austriaco, e introdurre in una Popolazione, che ne rimarrebbe legalmente divisa contestazioni, discordie, e dissidj pericolosi, e perpetui, i quali probabilmente sarebbero eccitati, e nutriti per oggetti d'interesse, di ambizione, d'impegno privato, dalla frequente malizia, e seduzione de spiriti inquieti, che mai non mancano ad un Popolo, e

p. 40

trovan sempre facile materia alle combustioni Civili nella ignoranza, e nell'impeto di rozza Plebe.

Ella Ser. Prencipe è una vera mortificazione al nostro spirito il dover comparire a V. Ser. con modi così opposti di pensare a quelli del rispettabilissimo Soggetto, che ha segnata la Terminazione 17. Dicembre 1769., del quale veneriamo il comendabilissimo zelo; ma l'autorevole Comando dell'Eccell. Senato esige da suoi Cittadini la più rassegnata ubbidienza; il diritto del Sovrano impone dovere d'una fede superiore ad ogni privato riguardo nell'espore i propri sentimenti, quali essi sorgono dalla costituzione della mente, che li concepisse disposta a venerar sommessamente la Sapienza, e l'Autorità de Sovrani sempre osequiati dettami. Grazie &c.

Venezia li 3. Agosto 1770.

(Nicola Beregan Rit. di Pod., e Cap. di Capodistria con giuramento.  
(Nicolò Corner Rit. di Pod., e Cap. di Capodistria con giuramento.

**1770. 25. Agosto.**

D'ordine &c. Che sia rimessa al Magistrato de Deputati, & Aggiunti alla Provision del Danaro per le commesse informazioni.

Tratta da altra simile inserta nel Decreto 13. Settembre 1770.

**1770. 2. Ottobre.**

Fù permessa la Copia con Ordine della Sereniss. Signoria.

Anzolo Maria Giacomazzi N. D.

259 "Esposizione ordinata dei fatti e delle loro circostanze; descrizione particolareggiata, elenco dettagliato" (BATTAGLIA).

260 *Recte*: "antichissimo".

261 Evidentemente il riferimento è a Trieste, "nascente gelosissimo Emporio Austriaco".

p. 41

**1770. 13. Settembre. In Pregadi.**

Con zelante impegno prestandoci<sup>262</sup> il Magistrato de Deputati, ed Aggiunti alla Provision del Danaro per rendere eseguite le Pubbliche Comissioni derivategli sopra la relazione del N.H. s. Girolamo Marcello fù Pod., e Cap. di Capodistria, tendente a regolare il Municipal Governo di quella Città, rappresenta in sua gradita Scrittura, che essendosi in presente impedito a distinto merito della maturità, e prudenza de Capi del Cons. di 40. C. N. , con la Depennazione delle Estese<sup>263</sup> ogni ulterior progresso alle Appellazioni annotate, ed adempita trovandosi dalla plausibile virtù, e chiarezza delli NN. HH. s. Nicolò Corner, e s. Nicola Beregan ultimi ritornati la Comission d'informare, rimanga solo prima di entrare nella discussione del merito, che in via deliberativa accordato resti l'Ascolto implorato dalli Sindici Attuali, dal Conservator delle Leggi, dal Corpo Colleggiato, e da tutto il Ceto de Cittadini. Conveniente però comparendo all'Autorità del Veneto di aderire all'istanza, resti a tutti li Riccorrenti accordato l'Ascolto che implorano, da verificarsi d'innanzi il Magistrato medemo, onde con la discussione de Lumi, che saranno prodotti dalle Parti, in aggiunta a quelli dinotati dalla cognizione, ed esperienza dei NN. HH. ritornati, e col fondamento pure della riputata opinione del Magistrato, riconoscere si possa con indubitata evidenza ciò, che per la tranquillità, e buona dirrezione di que' Popoli fosse per rendersi conferente a lume delle Pub. Deliberazioni.



Fig. 4 – Veduta di Capodistria, incisione, metà secolo XIX.

262 Nel senso di “adoperarsi, operare” (BOERIO).

263 “Termine Forense già usato sotto il Governo Veneto, *Scrittura*, cioè la Dimanda che si presentava dall’Attore in giudizio nelle cause civili” (BOERIO).

p. 42

***Illustr., ed Eccell. Sig. Proveditori,  
ed Aggiunti alla Provision  
del Dinaro.***

Già figuravasi il colto Ceto de' Cittadini di Capodistria, che accordato venendogli dalla Sovrana Clemenza sopra la controversa Terminazione 17. Dicembre 1769. l'implorato Ascolto, che con tanti rei tentativi si cercò di togliergli, cadrebbero da per se stesse smentite le accuse prodotte a nome del Popolo per impetrarla<sup>264</sup>; ma non credevano, che il di lui Difensore s'inducesse a sostituirne di nuove smentite ugualmente dalla verità per sostenerla nella sua massima dinnanzi la Sapienza di VV. EE., confessando per altro nel tempo medesimo le ingiustizie, che in se contiene. Si confortano tuttavia li Cittadini medesimi a vista dell'abbandono delle contestate Querele. La falsità convinta nelle medesime è una caparra della fede, che può prestarsi alle nuove probabilmente introdotte colla lusinga, che non restasse aperto l'adito a quella difesa, che si tentò sempre, e per ogni via d'impedire. Dalla somma Giustizia, e Clemenza di VV. EE. abbiamo con tale occasione il modo di togliere ogni minimo dubbio all'innocenza degli accusati Cittadini, e di rendere sempre più manifesta la malizia di chi tenta sotto falsi pretesti novità rovinose, per turbare con tumultuanti adunanze di Plebe, e sotto la scorta di due Capi di modesto nome coperti, l'antica non mai interotta tranquillità di una Città sempre devota, e fedele.

p. 43

Non più dunque consiston le accuse, nella renitenza<sup>265</sup> de Nobili al pagamento della Tansa per la Strada di Cragna; Non nella parziale dispensa dell'Anno 1764., e nel pericolo di rinovarne li pagamenti; Non nella disposizione del Soldo del Dazio Vino in usi voluttuosi, e superflui. Mà, si querelano in adesso, che non dovesse eseguirsi la Tansa predetta, quando negli antichi tempi fù accordato alla Comunità il Dazio Muta per l'acconcio delle Strade, e pel mantenimento della Fontana<sup>266</sup>.

Che non si dovesse col Dazio del Vino pagar li Guardiani delle Campagne<sup>267</sup>, derivandone da ciò maggior prezzo al Vino medesimo.

Che gli utili del Negozio di Vino Forastiero<sup>268</sup> fatto dai Giudici nell'Anno

264 "Ottenere qualcosa rivolgendò preghiere, istanze accorate" (BATTAGLIA).

265 Cioè "rifiuto di pagare imposta, morosità" (DURO).

266 La fontana Da Ponte, costruita in stile barocco nel 1666. La fontana riproduce lo stemma del podestà e capitano Lorenzo Da Ponte (1665-1666), che ha curato il ripristino del servizio idrico cittadino con l'intento di lasciare un degno monumento a suo ricordo, e precisamente un'elaborazione dell'insegna araldica della sua casata. Sul casato *Da Ponte*, vedi RADOSSI, *Monumenta*, in particolare 343-344. Sull'attività di Rettore giustinopolitano, vedi anche *Lo Statuto*, in particolare le p. 266-276.

267 Detti anche "*Campàro o Campèr, Campàio o Guardia campestre*, colui ch'è preposto alla custodia de' campi" (BOERIO).

268 Per tale "prodotto" era stato predisposto che in ordine alle precedenti disposizioni "*restasse inibita l'introduzione dei vini forestieri sino a che non fosse seguito l'esito dei vini terrieri*"; quanto fosse inadeguata la "sussistenza di questa ristretta massima", lo dimostra il fatto che già nel 1709 vi era stato

1767. passar dovessero a beneficio del Dazio sudetto.

Che all'Esattore di esso Dazio eletto fra Cittadini del Consiglio contro il tenor dei Capitoli, fu accresciuto il Salario, ed abbonate summe non scosse.

Che le giornate dei Coloni de Nobili nell'acconcio di detta Strada valuntansi L. 8. l'una, e quelle dei Plebei L. 1:10. Conchiudendo finalmente, che un ristretto numero de Nobili componente il Colleggio dispone ad arbitrio con danno di tutta la Popolazione.

Cominciando dalla prima, a fronte del Sovrano Decreto, che ordinò la Tansa predetta, emanato sulle Informazioni di questo Eccell. Magistrato, e di quel Pub. Rappresentante, non comparirà forse ardita una tale querela, quando massime le giurate Attestazioni de NN. HH. ultimi ritornati dimostrano qual sia del detto Dazio Muta l'annientamento<sup>269</sup>, in vista del quale appunto

p. 44

fu trasferito al Fondaco il peso del mantenimento della Fontana con Terminazioni dell'Eccell. Magistrato alle Biave da' Sovrani Decreti approvate?

Rapporto al pagamento de Guardiani dei Campi, non è forse lo stesso che si paghino dalli Proprietari del Vino spremuto dall'Uve, come se si pagassero dalli proprietari de Campi, che le producono; Chi non fa Vino, non paga Dacio, nè in conseguenza i Guardiani, ed è però falso, che un tal pagamento accresca il prezzo del Vino quand'egli dipende unicamente dalla quantità del Raccolto.

Che se il Dazio predetto è a peso de soli proprietarj del Vino, qual diritto aver questi potevano di pretendere, che gli utili fatti da Sindici con li loro Capitali, ed industria nel Negozio del Vino Forastiero nel 1767. passar dovessero a loro vantaggio unicamente nel pagamento del Dazio stesso, piuttostochè essere impiegati a comun beneficio nell'acconcio della Strada predetta?

L'accrescimento di Salario all'Esattore, che con preghiere, e può dirsi a forza sostiene il carico, riguarda appunto il maggior sollievo de' Proprietari del Vino, atteso il gravoso contratto di dover contare in Valuta corrente le Rate al Principe, caso dalla Legge non preveduto, nè a lui si fanno bonificazioni<sup>270</sup>, se non previ gli esperimenti legali contro li Debitori contumaci.

Notabile finalmente si rende lo stupore, che fingono gli Avversari in veder stabilito alle giornate de Coloni de' Nobili, prezzo diverso da quello delle giornate de' Popolari, quando ben sanno, che i primi impiegaron se stessi, i loro Carri,

ricorso e "immediata susseguente ritrattazione", al tempo del Rettore capodistriano "N. H. Aurelio Contarini" che, "levata l'esclusione e di conseguenza aperta l'introduzione de Vini", rese possibile il libero commercio "che continuò dall'anno 1730 fino al 1754", anche se va tenuto conto del fatto che in ambito generale della Serenissima, "nel 1731 [*era stata*] dal Senato proibita l'introduzione dei vini esteri nello stato (cfr. RADOSSI, "Il lungo", p. 252-253).

269 Probabilmente sta per "abrogazione, estinzione" (?).

270 Sta per "abbuono, sconto".

p. 45

e Animali, ed i secondi le sole loro persone.

Dietro, a questi nuovi supplanti<sup>271</sup> sostituiti alle prime abbandonate querelle, innoltrati si sono a tacciare il Colleggio di arbitri a danno dei poveri, professando di non avere alcun Capo, che abbia veste di reclamare.

Ma quali danni risulter possono al Popolo dal Colleggio predetto, se tutte le di lui deliberazioni dipendono ex Capite dalla volontà della Pub. Delegata Rappresentanza, che vi presiede? E qual pregiudizio in tutte l'esposte accuse, hanno saputo con verità rimarcare, che derivato lor sia dal Colleggio medesimo? Forse quello, frà tante altre provvidenze di già accennate di aver attualmente sacrificato il Salario della Capitania degli Schiavi<sup>272</sup>, unico premio de benemeriti Cittadini, ad universal beneficio; oppure quello di aver impetrato dal Prencipe nell'Anno 1764. alla famelica<sup>273</sup> popolazione opportuno soccorso, impegnando a pubblica cauzione, senza li Voti del Consiglio, tutte le Rendite della Comunità, che perciò esistono attualmente interdette.

Conosciuta dagli stessi Avversari l'inconcludenza non meno delle seconde, che delle prime querelle, per giustificare in qualche modo il ricorso, asserirono, che quand'anche innapputabili<sup>274</sup> fossero state fin ora le dirrezioni de' Cittadini, necessario sarebbe con tuttociò il provvedimento de' Capi-popolo, che abbiano veste di reclamare contro di quei disordini, che insorgere potessero in avvenire.

Questo disperato pretesto<sup>275</sup> tendente ad unire in Corpo la Plebe, ed a sovvertire doppio il corso di

p. 46

ben otto Secoli il fondamentale Governo di una Città Fedelissima, introducendo due spiriti frà se rivali in un sol Corpo Civico, ed opponendo una nuova gregaria unione di Popolo all'antico legittimo Consiglio della Città, ed alli Sindici da Secoli stabiliti due altri Sindici col dolce nome di Procuratori destinati a sindacare, e a contrastare ogni deliberazione, suscitando continue discordie, e tumulti; questo pretesto medesimo è riprovato dal fatto negli stessi presenti Avversari riccorsi, dalle giurate Attestazioni de' NN. HH. ultimi ritornati, e dalla Terminazione Soranzo 24. Ottobre 1759., che smentendo il falso Attestato dell'attual Cancelliere Antonio Vecelli già dimostrato fomentator della Plebe, comprovano nelli Capi de' Sestieri la rappresentanza universale del Popolo, riconosciuta anco in essi da Sovrano Decreto dell'Eccell. Senato 17. Maggio 1760.

Li Giudizi de' Consigli Serenissimi di 40. confermantì le provvidenze stabilite

271 "Suplanto – Finzione, Rivoltura, Pastocchia. Dicesi ancora per *Calunnia, Impostura, Accusa falsa, inventata*" (BOERIO).

272 "*Capitania* ne' tempi veneti era titolo d'un Governatore di provincia, patrizio, la cui giurisdizione estendevasi specialmente sul Militare" (BOERIO). Qui "Schiavi" sta per "abitanti novi" (?), immigrati dall'area balcanica, *Schiavoni, Illirici* (?).

273 "*Famelico* - oltremodo affamato; tormentato dalla fame e dalla miseria" (BATTAGLIA).

274 Forse "inappuntabili", cioè "privi di difetti, estremamente corrette, irreprensibili"; ovvero un supposto "*inaputabile*", cioè che non è possibile valutare (?).

275 Qui ad indicare "motivazione speciosa intesa a nascondere o a giustificare qualcosa; causa fittizia, addotta per mascherare lo scopo reale di un'azione" (BATTAGLIA).

per Rouigno, niente concludono nel caso presente, perchè esecutivi d'una massima antecedentemente decretata dal Prencipe, massima sulla quale attualmente si versa, massima che la Sapienza di VV. EE. non riputerà addatabile ad una Città Capitale, Residenza del Capo Preside della Provincia, e di una gravissima Magistratura, produttrice feconda di chiarissimi Soggetti, che sacrificarono Sangue, e talenti alle Glorie del Principato, ad una Città, che per la sua fedeltà fu con distinti elogi encomiata dalla Sovrana Clemenza, ed assicurata, che non sarà mai per esser trattata al pari delli Castelli, e Terre della Provincia stessa; ad una Città finalmente, cui

p. 47

speziose prerogative, siccome all'altre principali Città dello Stato, concesse furono, e tutte confermate pur quelle, che aveva prima della sua Dedizione.

Che se lo stato risguardasi della predetta Terra di Rovigno dopo la gregaria<sup>276</sup> union di quel Popolo, e l'elezione de' suoi Procuratori<sup>277</sup>, li tanti corsi Litiggi, e discordie, in lungo Catalogo già annoverati<sup>278</sup>, e quelli che vertono tuttora promossi dal Popolo pel suono dell'Organo, e delle Campane, sono argomenti pur troppo compassionevoli, sull'esempio de' quali l'Eccell. Enrico Dandolo fu Capitano di Raspo tutelò da simili popolari insorgenze, e pretese il municipale Governo della Terra di Pirano, mantenuto dalla Pubblica Sapienza nell'antico sistema.

Il Governo Civico di Capodistria corrisponde intieramente a quello di tante illustre Città della Terra Ferma Suddite di questo Agosto<sup>279</sup> Dominio, e l'altre Città, e Terre della stessa Provincia dell'Istria, nè può temersi, che abbia a cadere sulla innocente posterità di Capodistria una gravissima pena di colpe immaginarie, addossate dalla malevolenza a suoi viventi Cittadini; colpe, che quand'anche vere fossero come in fatto convinte sono d'insussistenza, potrebbon correggersi con Criminali, o Civili Giudizi, richiamando alla sua osservanza le Leggi, non mai alterando lo stato Civile della Città coll'introdurvi sotto l'apparente modesto nome di Procuratori del Popolo due Capi fomentatori di perpetue interne discordie, quando massimamente senza tumultuanti, e sempre

p. 48

pericolose adunanze di tutto un Popolo in Corpo, undeci ne ha già la Plebe coperti

<sup>276</sup> "Che occupa i gradi inferiori di una gerarchia o in un gruppo organizzato, in un partito; subalterno" (BATTAGLIA).

<sup>277</sup> Cioè *Sindici*.

<sup>278</sup> La questione della Terminazione 1683 era ritornata a galla, a Rovigno, molti anni più tardi, quando nel 1735 "insorte differenze fra la Comunità ed i Sindici del popolo per alcune onorificenze da questi arrogatesi, il Consiglio, mentre ricorreva contro tale soperchieria (...), si rivolgeva presso la Serenissima, affinchè la detta carica popolare venisse abolita. Ma la Quarantia, collo spaccio 7 luglio 1736, decise in favore del popolo, il quale festeggiò la riportata vittoria con grande solennità ed allegrezza. D'allora in poi il Consiglio dei cittadini sembrò rassegnato a subire la nuova magistratura, *ma non trascurò occasione per rappresentare questi Sindici del popolo come fonte e causa di malumori e di ripetuti litigi e dissensi*" (BENUSSI, *Storia*, p. 93).

<sup>279</sup> Evidentemente "Augusto".



di legittimo titolo per ogni rimostranza, e ricorso, e quando l'esperienza di Rovigno medesimo rende terribile l'aspetto delle conseguenze, che attender si possono da tale innovazione.

Confidando pertanto i divoti Cittadini di Capodistria, che dalla Giustizia di VV. EE. non verranno abbandonati i loro ricorsi, per non abusar di soverchio della Loro umanissima tolleranza, chiudono la presente con una Sentenza del maggior de Politici, qual è, che niuna Città in mano del Popolo fu in verun tempo ben governata; Sentenza, che contenendo in se il vero elogio di quella immortale Sovrana Aristocrazia, di cui ne sono l'EE. VV. preziosa parte, ci mostra (per quanto le piccole alle cose grandi pareggiare si possono) la più sublime perfezion da imitare.

p. 49

### ***SERENISSIMO PRENCIPE.***

Incaricato il Magistrato Nostro di render intesa<sup>280</sup> Vostra Serenità sopra quanto ci vene fatto di rilevare per occasione dell'Ascolto accordato col venerato Decreto 13. Settembre prossimo passato alli Sindici attuali, Conservator delle Leggi, Corpo Collegiato, ed al colto Ceto de Cittadini della Città di Capodistria sopra la Terminazione 17. Dicembre 1769. del N. H. Girolamo Marcello fu Podestà, e Capitanio di detta Città tendente a regolare il Municipale Governo di quella Città; Ascolto che restò eseguito in voce, ed in iscritto col mezzo de rispettivi Avvocati delli Sindici, e degl'altri sunnominati, ed incontrato dalli Capi delle Contrade per nome anco de Capi delle Famiglie Popolari della Città predetta, siamo al punto di poter rassegnare con la possibile brevità alla maturità dell'Eccell. Senato la materia; come ci è ella comparsa in tutti li suoi rapporti, che calcolato abbiamo veramente d'una gelosa<sup>281</sup> inspezione.

Il movente della enunziata Terminazione comparisce un ricorso portato alla Publica Rappresentanza sotto li 10. Dicembre 1769. da certo Francesco Damiani Capo di Contrada, dice unitamente agl'altri delle restanti Contrade, e per nome delle Famiglie Popolari di detta Citta, in cui raccolte varie accuse contro il Ceto Nobile di quel Consiglio presero argomento d'implorare

p. 50

due Sindici, o siano Procuratori da restar a Bossoli, e Ballotte trascelti tra li Capi delle Famiglie sudette, onde investiti d'Autorità possano portare i loro gravami, ove mglio credettero del loro interesse.

Furono con detta Terminazione accolte coteste Istanze, e date le regole prescritte della novella sostituzione di detti Sindici Popolari con XIII. Capitoli in quella contenuti, co' quali restò fissata l'annuale perpetua elezione di essi Sindici, e li metodi di eseguirla. A questi Sindici fu accordato l'ingresso, e voce attiva in ogni adunanza di

280 Nel senso di "noto, informato".

281 "Attenta, scrupolosa, accurata" (BATTAGLIA).

Cittadini per opporsi a quanto intendessero di lor pregiudizio, con facoltà di poter anco per ciò gettar Tanse.

Vene loro assegnato il primo luogo in ogni pubblica, e privata funzione doppo li Sindici naturali della Città, cioè sopra ogni altra Carica dispensata da quel Consiglio. Si fissò che per detto intervento in ogni unione di Cittadini debbano pubblicamente esser ricercati, e che abbia registrati come necessaria la loro presenza, ed innoltre che debbano prescegliere dal loro ordine persona in figura di Cancelliere, ed altresì due Bidelli tenendo nelle loro adunanze (intitolate col nome di Consiglio, da poter esser unito con 50. soli Voti de Capi de Famiglia) li metodi stessi, ed onorificenze, che tengonsi dal Consiglio, e Colleggio de Cittadini, volendo per altro esso N. H. Marcello fu benemerito Podestà, e Capitano di quella Città, che detta Terminazione sia assoggettata

p. 51

ai riflessi dell'Eccell. Senato, prima di qualunque sua esecuzione.

Innanzi di entrare nelle considerazioni opportune sopra la massima della Terminazione stessa, crediamo di rassegnare, come riuscito sia a quei Cittadini di poter addurre i modesti loro reclami sopra della medesima, nel che ci è comparso dalle Carte prodotte un giro di cose assai osservabili<sup>282</sup>, che brevemente restringeremo.

Implorato da Cittadini con Memoriale 13. Marzo scaduto su di essa Terminazione l'Ascolto, e comesse le Informazioni al Magistrato Nostro, ed alli due ultimi ritornati da Capodistria, consta che cercato abbiano li Popolari avanti tutti, e tre gl'Eccell. Avogadori di Comun coll'Intromissione dell'accettazione di detto Memoriale di contendere l'azione a Cittadini nel ricercato Ascolto, sebbene non è poi ciò ad essi riuscito. A questo attentato aggiunsero un Criminale ricorso all'Eccelso contro alcuni de Cittadini, che venero dalla Città sudetta incaricati della difesa; Ma venerata Ducale 21. Aprile decorso licenziò anche questo come infondato, e non avente motivo d'ulteriormente procedere. Quindi comparvero alcuni Atti al Consiglio Eccell. di 40. C. N. diretti a far laudar di concerto la Terminazione predetta senza intervento, e saputa de Cittadini oppositori; Ma sviluppato l'intreccio dai Cittadini stessi, che con l'appoggio di Lettere, e Testimoni capitola-

p. 52

rono<sup>283</sup> a provare il concerto, furono a merito distinto della maturità de Capi di detto Consiglio depenati ex Offitio gl'Atti tutti, e rimessa al Deliberativo la materia con tanti raggiri<sup>284</sup> distratta<sup>285</sup>, sicchè abbiamo potuto esecutivamente al venerato Decreto 13. Settembre prossimo passato verificare l'Ascolto comessoci<sup>286</sup> per subordinare il sentimento Nostro alla somma penetrazione di Vostra Serenità, come fu già eseguito

282 "Che è o appare degno di nota e di attenzione, rilevante, notevole" (BATTAGLIA).

283 Cioè "stipulare un accordo" (BATTAGLIA).

284 "Imbroglia, inganno fatto per mezzo di parole tortuose e promesse allettanti a sorprendere l'altri buonafede" (DURO).

285 "Sviato, fuorviato dal vero, dal giusto" (BATTAGLIA).

286 Nel significato di "affidato".

anche dalli NN. HH. Nicola Beregan, e Nicolò Corner ultimi ritornati con le loro giurate Informazioni dirette all'Eccell. Senato fino al nascer del predetto Decreto, le quali in Copia Autentica unitamente accompagniamo.

Vertendo dunque l'esame sopra l'accenata Terminazione 17. Dicembre, in cui lo zelo del N. H. Marcello raccolse li da lui riportati provvedimenti rapporto<sup>287</sup> all'Elezion de Sindici da quel popolo ricercati, per indi assoggettarli come sopra all'Eccell. Senato. Noi dobbiamo riflettere, ciocchè nel pieno lume delle discussioni seguite crediamo conformi al giusto, ed alle massime di questo ben regolato Governo. E qui in primo luogo fissando lo sguardo sopra le doglianze<sup>288</sup>, che prodotte appariscono a nome della predetta Popolazione a carico de Nobili Cittadini, e del loro Consiglio, e Collegio, come Cause impellenti alle novità ricercate. Noi non troviamo cosa alcuna, che eriger possa un così essenziale cambiamento, dopo massime,

p. 53

che dalla volontaria sua Dedizione in poi per il corso di otto Secoli visce<sup>289</sup> quella Città in un tranquillo sempre uniforme Governo. E quando anche le suddette accuse non avessero all'incontro le addotte giustificazioni parerebbe al Nostro riverente sentimento che non mancando, a quella Città l'occhio della Publica vigilanza ne successivi Publici Rappresentanti, che la governano non possa esser disdetto a verun di quei Sudditi il portare ad essi per qualunque preteso aggravio i propri reclami, come è libero a quella Popolazione in ogni Civile, e Criminale esigenza il comparire con solecito ricorso a Piedi del Prencipe col mezzo de Capi di Contrada, e con quello d'un Procuratore occasionalmente eletto, e specialmente incaricato, come rimarcasi appunto nel caso presente, che intieramente riprova il simulato timore di perire indifesa.

Si conformano a questo Nostro sentimento le giurate Informazioni de Nobili Homini ultimi ritornati, che dimostrano per esperienza a Vostra Serenità gli stessi Capi delle Contrade quei legittimi Organi della voce Popolare ad ogni occorrenza, e vieppiù in esso ci conferma il Sovrano Decreto 17. Maggio 1760., da cui riconosciuti sono essi Capi, come Rappresentanti l'universale del Popolo.

Siamo pertanto costretti a pensare, che dal genio di novità siano state cercate per pretesto le accuse esposte nel Memoriale predetto tanto

p. 54

più, quanto che essendo queste al nascer<sup>290</sup> di detta Terminazione comprese sotto tre generi individui, tosto che furono poste in discussione, mediante l'eseguito Ascolto, e le giurate Informazioni degli ultimi ritornati (in cui oltre gli Esami pratici sulla materia, si osservano delle costanti asserzioni all'incontro) riuscirono esse sparute<sup>291</sup>, e convin-

287 Cioè "per quanto attiene".

288 "Lagnanza, rimostranza, recriminazione" (BATTAGLIA).

289 *Recte*: "visse".

290 *Recte*: "nascer".

291 Nel senso di "scarso valore, inconsistente, quasi irrilevante".

te<sup>292</sup>, sicchè rifuggir si dovette a nove introduzioni parimenti colpite dai Cittadini, che anzi contraposero una serie interotta de fatti dimostranti quanto dal loro Consiglio, e Collegio si procurò, e si ottenne dalla Publica condiscendenza a beneficio di quella Popolazione, coll'impiego persino degli Emolumenti<sup>293</sup> delle loro Cariche, e con l'obbligazione anco delle Rendite della Comunità, che per l'implorata sovvenzione al Popolo nell'Anno 1764. si trovano attualmente interdette; Sudicchè non crediamo esser duopo d'un più steso lettaglio<sup>294</sup>, versar dovendo principalmente le Nostre riflessioni sopra la Massima importantissima dalla detta Terminazione adottata.

Per verità la novella introduzione di Sindici, e Procuratori Popolari con essa Terminazione fissata non sembra a Noi compatibile col sistema di quella Città Capo di Provincia, avente un Consiglio composto delle Primigenie Famiglie, ed altre in seguito aggregate. Consiglio a cui pressiede l'Eccell. Podestà, e Capitano, e li due NN. HH. Consiglieri, e che elegge le Cariche della Città, e quelle

p. 55

che compongono il Collegio, a cui pure pressiede ex Capite la Pub. Rappresentanza sudetta.

Troviamo inoltre opponersi maggior ripugnanza all'istituzione di detti Sindici, e Procuratori, quallor riflettiamo, che istituiti questi senza veruna reale necessità, verrebbero a stabilirsi in un sol Corpo Civico due spiriti nelle massime, e negli interessi fra se discordi, sorgente inesausta di quei perpetui litiggi, e diffidi, de quali appunto rimarcati ne abbiamo gl'esempi nella Terra di Rovigno<sup>295</sup>, dove dalla Creazione in poi di detti Sindici<sup>296</sup> con lo smungimento<sup>297</sup> delle Sostanze di quei Sudditi Cittadini, e Popolari si lacerano di continuo con quelle Civili, e Criminali discordie, che servirono di

292 Sta per "vinto, sopraffatto" (BATTAGLIA).

293 "Profitto, vantaggio, beneficio" (BATTAGLIA).

294 *Recte*: "dettaglio" (?).

295 Scrive, in proposito, il BENUSSI (*Storia*, p. 93, Nota): "Anche a *Capodistria*, ma assai più tardi [*rispetto alla Terminazione 1683!*], cioè nel 1769 [*Terminazione 17 dicembre!*], vennero istituiti dal pubblico Rappresentante [*Girolamo Marcello*] due *Sindaci del popolo*, colla facoltà d'intervenire e di avere voce attiva in ogni radunanza del Corpo civico. Ma in evasione al memoriale presentato al Corpo dei Cittadini, il *Senato in Pregadi* tagliava col decreto 24 gennaio 1771 la suddetta terminazione".

296 E, infatti, a Rovigno "il comportamento fazioso dei Sindici offriva [*effettivamente!*] continuo motivo a querele, poichè essi cercavano nuove occasioni per combattere il Corpo dei cittadini. (...) L'arma, della quale a preferenza i Sindici si servivano per combattere il Corpo dei cittadini, era l'amministrazione del Fondaco, che essi controllavano col massimo rigore e che offriva loro molto spesso il desiderato pretesto per nuovi ricorsi ed accuse. Ne venne che il magistrato alle biave di Venezia (...) con Terminazione 1766 riformò l'elezione dei Sindici del popolo in modo che essi dovessero venir eletti dal Consiglio di tutto il popolo, presenti almeno 200 capi famiglia, il quale consiglio avrebbe eletto 100 persone non imparentate fra di loro sino al terzo grado; e dinnanzi a questi 100 i Sindici dovevano proporre, di caso in caso, la parte, spiegare i motivi del pregiudizio ed aggravio che il popolo risentiva, considerando votata la proposta se votata a favore da due terzi dei votanti. Contro la Terminazione il consiglio del popolo avanzò memoriale al Principe, non potendosi formare quel corpo [*non imparentato!*] di 100 persone", per cui si stabilì la maggioranza del "Consiglio di tutto il popolo di Rovigno ridotto all'intero suo numero" (BENUSSI, *Storia*, p. 94-95). Ne risultò, in pratica, che Podestà e carica di Capodistria resero con il loro comportamento sempre più acuto e violento l'antagonismo fra i due ceti della popolazione.

297 Sta ad indicare eccessivo "sfruttamento economico, esosa vessazione fiscale" (BATTAGLIA).

argomento al N. H. Enrico Dandolo fu Cap. di Raspo per tutelare con suo Dispazio 23. Novembre 1765. in circostanze eguali la Terra di Pirano presso l' Eccelle Senato, che chiuse per sempre l' adito a simili novità.

Senza però estendere i nostri riflessi, all' importanza di quei riguardi, che meritano questi primi sentori di pretesa eguaglianza coi Cittadini nei spiriti della Plebe, che da ogni piccolo incentivo prendono alimento a crescere fuor di misura con diservizio pubblico, e con turbamento della felicità de Sudditi, e Noi sembra di comprendere, che queste siano soltanto scintille accese da pochi spiriti inquieti, che mai non mancano, come provano le recenti dichiarazioni di alcuni de Capi stessi di quelle Contrade, che annottarono li loro dissensi, dichiarando di essere stati dall' altrui volere condotti.

p. 56

Questi, Serenissimo Prencipe, sono li sentimenti Nostri non dissonanti da quelli, che più diffusamente esposero nelle giurate loro Informazioni li NN. HH. ultimi Ritornati, alli quali speriamo, che siano per conformarsi le venerate Sovrane Deliberazioni, escludendo le novità ricercate, & admesse dalla predetta Terminazione, onde abbia a conservarsi in detta Città quella quiete, che per otto Secoli non interotti con eguaglianza di Governo ha sempre mantenuta, e che tanti Soggetti produsse non inutili al Servizio del Loro Prencipe, e della loro Patria, come abbiám rilevato dalla serie esibitaci di speciose Ducali, che contestarono in ogni tempo verso quei Nobili il Pubblico agradimento.

Grazie &c.

Data dal Magistrato di Deputati, & Aggiunti alla Provision del Danaro li 29. Dicembre 1770.

(Angelo Contarini<sup>298</sup> Proved. Deputato.

(Sebastian Zustinian<sup>299</sup> Aggiunto.

(Francesco Morosini<sup>300</sup> Kav. Proc. Aggiunto.

298 Fu annoverata fra le dodici famiglie qualificate del titolo di *apostoliche* per avere con altre eletto il primo Doge. Fu inoltre delle tribunizie a Rialto, ed ebbe più volte la reggenza generale. Possedette immense ricchezze, ebbe titolo comitale nel 1473. Dette alla Repubblica ben otto Dogi, molti Senatori, provveditori, Savi di Terraferma, Ambasciatori, procuratori di S. Marco, podestà, inquisitori, capitani, generali, ecc., e nella gerarchia ecclesiastica ebbe, inoltre quattro Patriarchi di Venezia, un Cardinale (1585). Fu confermata nel titolo comitale nel 1784. Diede a Capodistria due vescovi e molti podestà e tenne la signoria di Piemonte (SPRETI, VII, p. 631-632; DE TOTTO, "Famiglie", a. 1944, p. 76).

299 Antica ed illustre famiglia patrizia veneta, oriunda dall' Istria (?), insignita dalla dignità dogale. Un ramo fu nobile di Capodistria (1431) (vedi DE TOTTO, "Famiglie", a. 1953, p. 333).

300 "Antichissima e celebre famiglia Patrizia veneta, tribunizia, apostolica, insignita della dignità dogale, iscritta nel Libro d'oro e nell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana coi titoli Nobiluomo Patrizio Veneto e Conte. Diede quattro Dogi (...); e due regine: *Tommasina* regina d'Ungheria e *Costanza* regina di Serbia nel 1293. I Patrizi Veneti Morosini ereditarono dai Sergi de Castropola la Signoria col mero e misto impero di San Vincenti in Istria, che tennero dal 1488 al 1560, anno in cui passò ai Grimani di S. Luca. *Un ramo si stabilì in Istria, risiedeva a Capodistria*, Fasana e Pirano e fu nel 1720 iscritto nel Ruolo dei titolati istriani col titolo di Conte, concesso dalla Repubblica Veneta. (...) Diedero ben 23 rettori di Capodistria; ebbero anche in feudo dal 1180 al 1304 la contea di Ossero e cioè le isole di Cherso e Lussino e tennero per alcun tempo anche il castello di S. Giovanni della Cornetta" (DE TOTTO, "Famiglie", 1946, p. 352-353).

(Alvise Zusto<sup>301</sup> Deputato.

(Sebastian Foscarini<sup>302</sup> Kav. Deputato.

p. 57

### 1770<sup>303</sup>. 24. Gennaro. In Pregadi.

Avendo adempito con molto suo merito il Magistrato de Deputati, ed Aggiorni alla Provision del Danaro alla Comissione mandatagli con Decreto 13. Settembre pass. di prestar Ascolto alli Sindici attuali, Conservator delle Leggi, Corpo Colleggiato, ed a tutto il Ceto de Cittadini di Capodistria in confronto de Capi delle Famiglie Popolari della Città stessa sopra la Terminazione 17. Dicembre 1769. del N. H. Pub. Rappresentante di allora, soddisfa intieramente alla Pub. Aspettazione, rassegnando in tutte le sue viste la gelosa materia, e quindi con maturi, e pesati riflessi il riputato suo sentimento, fondato particolarmente sulle rimessegli benemerite Informazioni degli ultimi Ritornati da quella Regenza a quali si spiega egualmente il Pub. aggradimento. Da tutte le cose esposte pertanto conoscendo ad evidenza la maturità di questo Consiglio le gravi conseguenze, che farebbero per derivare dalla nuova istituzione di un Corpo formale, composto dai Capi delle Famiglie Popolari, dai quali avessero ad esser tracciati due Sindici, o Procuratori del medesimo Corpo, colla facoltà d'intervenire, e di avere voce attiva in ogni Adunanza del Corpo Civico della sudetta Città, e con altre significanti prerogative: Istituzione che sarebbe certamente incompatibile col sistema di una Città Capo di una estesa Provincia, che per otto Secoli ha sempre mantenuto inalterabile il suo Municipale Governo, ma che nel tempo stesso è stata sempre vigile a procurar sollievo, e be-

p. 58

nefizio al suo Popolo, con l'impiego persino degli Emolumenti delle sue Cariche, e con l'obbligazione anco delle stesse sue Rendite, viene in Deliberazione questo Consiglio (ben persuaso che non possa giammai esser chiuso l'adito a verun degl'Individui di produrre alla Pub. Rappresentanza li propri gravami, e di comparire in ogni Civile, o Criminale esigenza a Piedi del proprio Prencipe) di tagliare la sopracitata Terminazione, cosicchè (rimossa per sempre la nuova ideata introduzione delli due Sindici, o procuratori Popolari, vietato restando qualunque passo, che mai medesimi, o per parte loro

301 Antica famiglia Patrizia Veneta estinta nei Pisani; diede due podestà e capitani giustinopolitani (1653-1663) (cfr. DE TOTTO, "Famiglie", 1953, p. 333).

302 Oriunda da Altino, ebbe numerosa serie di porporati, ambasciatori e generali e generalissimi, oltre al doge (e scrittore) *Marco Foscarini* (1762) e due rettori capodistriani (1399 e 1707). Negli ultimi periodi della Repubblica i fratelli *Sebastiano* e Nicolò Cavalieri della Stola d'oro, sostennero le principali ambascerie. Una famiglia *Foscarini* si domiciliò a Capodistria e fu confermata nobile nel 1826 (cfr. DE TOTTO, "Famiglie", a. 1945, p. 37).

303 Errore di datazione, trattandosi, evidentemente e conseguentemente, del 1771, come del resto confermato dal BENUSSI, *Storia*, p. 93, Nota. Anche qui va richiamato, per chiarimento, il *M. V.*, cioè l'*Era Veneta*, come già in precedenza segnalato.

venisse intentato) debbano rimanere le cose nella primiera lor situazione, a conforto anche del Ceto Nobile, che sostiene con onore le Cariche; Nè abbia chiunque in alcun tempo mai a promuovere novità alcuna, che sia contraria alla presente rissoluta Publica Determinazione.

*Al Pod., e Cap. di Capodistria &c.*

Rimettendovisi in Copia l'inclusa Deliberazione nel grave affare di cui si tratta, sarà merito della Vostra attenzione farne seguire della stessa il Registro in codesta Cancellaria, onde abbia a servire a lume anco de Vostri Successori.

Gio: Battista Alberti<sup>304</sup> Segr.

**BIBLIOGRAFIA**

- AA. VV., *Atti e Memorie della Società Istriana di Storia Patria (=AMSI)*, vol. XI (1894), p. 51-128 e 289-338.
- AA. VV., *Guida alle Magistrature. Elementi per la conoscenza della Repubblica veneta*, Verona, 2003.
- BATTAGLIA, S., *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino, 1961-2002.
- BENUSSI, B., *L'Istria nei suoi due millenni di storia*, Trieste, 1924.
- BENUSSI, B., *Storia documentata di Rovigno*, Trieste, 2004.
- BIANCINI, P. A., *Croniche di Rovigno*, Parenzo, 1910.
- BOERIO, G., *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia, 1856.
- CAMPANINI, G. – CARBONI, G., *Vocabolario latino-italiano*, Milano, 1990.
- CAPPELLI, A., *Dizionario di abbreviature latine ed italiane*, Milano, 1973.
- COZZI, G. – KNAPTON, M., - SCARABELLO, G., *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, Torino, 1992.
- CROLLALANZA, (Di), G. C., *Dizionario storico-blasonario*, voll. I-III, Bologna, 1970.
- DE TOTTO, G., "Famiglie dell'Istria veneta", *Rivista Araldica*, aa. 1943-1954.
- DIREZIONE, "Relazioni dei Podestà e Capitani di Capodistria", *AMSI*, vol. XI (1894), p. 51-128 e 289-338.
- Dizionario biografico degli Italiani*, Roma, 1960-2011.
- DURO, A., *Vocabolario della lingua italiana*, Roma, 1989.
- Lo Statuto del Comune di Capodistria del 1423 con le aggiunte fino al 1668* (a cura di Lujo Margetić), Capodistria, 1993.
- IVETIC, E., *L'Istria nell'età moderna. Lineamenti evolutivi*, Trieste-Rovigno, 1997.

304 Forse anche *Berto*, in cui si estinse (?). Antica famiglia nobile di Capodistria; diede giudici (1364), rettori giustinopolitani (1467), medici (1480), munizionieri (1665), e notai; fioriva nel XV secolo (DE TOTTO, "Famiglie", a. 1943, p. 121 e p. 214).

- PUSTERLA, G., *I Nobili di Capodistria e dell'Istria*, Capodistria, 1888.  
 PUSTERLA, G., *I Rettori di Egida, Giustinopoli, Capo d'Istria*, Capodistria, 1891.  
 RADOSSI, G., "Il lungo contenzioso per il commercio del vino tra Rovigno-Parenzo e l'immediato retroterra (1717-1760)", *Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno (=ACRSR)*, vol. XLII (2012), p. 243-290.  
 RADOSSI, G., *Monumenta heraldica iustinopolitana*, Rovigno-Trieste, 2003.  
 RADOSSI, G., "Un estremo tentativo di riforma della pubblica amministrazione nella Terra di Rovigno nel 1766", *ACRSR*, vol. XXXI (2001), p. 189-214.  
 ROSAMANI, E., *Vocabolario giuliano*, Trieste, 1990.  
 SEMI, F., *Capris, Iustinopolis, Capodistria*, Trieste, 1975.  
 SPRETI, V., *Enciclopedia storico-nobiliare italiana*, Milano 1931.  
 TIEPOLO, M., F., *Archivio di stato di Venezia*, Roma, 1994.  
 VIASCHI, Z., *I vini capodistriani – ditirambo*, Trieste, 1879.

SAŽETAK: *SUKOB PLEMIĆA I PUČANA. KOPARSKI SLUČAJ IZ 1770.* - Koparski pučani su se 1770. žalili na plemiće jer su svojevoljno raspolagali stvarima što su pripadale javnom dobru i jer oni nisu imali svoje predstavnike kao drugi istarski gradovi te su zato molili dozvolu da izaberu dvojicu predstavnika koje će odabrati među glavama porodica. Nije se dugo trebalo čekati na „prosvijetljeni“ odgovor potestata i kapetana (G. Marcello), koji je donio potrebnu Odluku, ali ju je dao na usvajanje Senatu. Plemići su osudili „tajnu spletku“ pučana koja je uznemiravala i sam puk. Dužd je zatim pozvao dva posljednja koparska potestata-kapetana (N. Berengan i N. Corner) da se izjasne o slučaju. Oni su izjavili kako se ne mogu složiti s Marcellovim načinom razmišljanja, tvrdeći da su se sve stvari mogle urediti s djelomičnim pravilnicima, bez teških eksperimenata, nakon čak osam stoljeća mirne gradske vladavine. Nakon toga je Senat došao da zaključka da treba poništiti navedenu Odluku, jer su stvari morale ostati onakve kakve su bile, „na utjehu plemićkog staleža“. Očigledno, koparski pučani nisu mogli očekivati pozitivan ishod ovog spora protiv moćnog i utjecajnog gradskog plemstva. Nesigurna rasprava i neuspjeli reformistički pokušaji prikazani u ovom dokumentu pokazuju zamor cijelog sistema: stara mletačka država se nije više mogla reformirati, već eventualno samo voditi do svojeg kraja.

POVZETEK: *SOOČENJE MED PLEMIČI IN POPOLANI. KOPRSKI PRIMER IZ LETA 1770.* - Leta 1770 so se koprski popolani pritožili, da plemstvo svojevoljno razpolaga s stvarmi, ki pripadajo javni oblasti, in trdili, da to izhaja iz dejstva, da oni niso imeli takih predstavnikov kot druga istrska mesta. Zato so prosili za izvolitev dveh županov, izbranih med družinskimi poglavarji. Na "presvetli" odgovor mestnega načelnika – podestata in kapitana (G. Marcello) ni bilo treba dolgo čakati, izdal je potrebno *Terminazione*, vendar jo je poslal v potrditev senatu. Plemstvo je razkrilo "skrivni maneuver" popolanov, ki so vnašali nemir v sam nižji sloj; dož je zato povabil dva zadnja koprška podestata in kapitana (N. Berengan in N. Corner), da o zadevi podata mnenje. Izjavila sta, da ne moreta pritrditi Marcellovemu načinu razmišljanja,



ter zatrdila, da je vsako stvar mogoče poravnati z delnimi uredbami, brez večjega eksperimentiranja, po osmih stoletjih mirnega občinskega vladanja. Senat je tako prišel do zaključka, da je treba navedeno *Terminazione* razveljaviti, ker morajo stvari ostati na prvotni ravni, "v prid plemiškemu stanu". Očitno koprski popolani niso mogli pričakovati uspešne rešitve spora proti močnemu in vplivnemu mestnemu plemstvu. Dvomljiva razprava in neuspeli reformistični poskusi, predstavljeni v tem dokumentu, razkrivajo izčrpanost celotnega sistema: stare beneške države ni bilo mogoče več reformirati, bližala se je kvečjemu svojemu koncu.